

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5534
—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GRILLI)

—

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

—
Presentato il 16 ottobre 2012
—

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5534

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GRILLI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Presentato il 16 ottobre 2012

ONOREVOLI DEPUTATI! — ART. 1. — (*Risultati differenziali*). — All'articolo 1 si stabiliscono i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che sono puntualmente indicati nell'allegato 1 al presente disegno di legge. Si precisa, inoltre, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della

scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

ART. 2. — (*Gestioni previdenziali*). — L'articolo 3, comma 2, della legge n. 335 del 1995, stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013.

Pertanto, con la norma in commento, nel rinviare all'allegato 2, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2012 dei seguenti trasferimenti:

trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88;

trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

trasferimenti alla gestione ex-INPDAP.

Si provvede, inoltre, ad individuare gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per le suddette gestioni previdenziali, che saranno ripartiti in sede di conferenza di servizi. Sono indicati, inoltre, gli importi da attribuire alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; alla gestione speciale minatori; alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

ART. 3. — (*Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri*). — Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione di spesa a carico delle amministrazioni centrali dello Stato stabiliti dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, l'articolo 3 prevede:

a) la riduzione, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri ai sensi del comma 15 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo gli importi indicati nell'elenco 1, suddivisi per ciascun Ministero per missioni e programmi;

b) la rideterminazione delle spese non rimodulabili dei Ministeri, con riduzione delle relative risorse ovvero prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Per tali fattispecie, laddove non è possibile ricondurle in schemi semplificati (tabelle, elenchi eccetera), sono previste specifiche disposizioni che recepiscono le iniziative legislative di ciascun Ministero interessato.

Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, il comma 4 prevede la riduzione per ciascuno degli anni 2013-2015 di varie autorizzazioni di spesa indicate, con gli importi dei relativi tagli, nell'elenco 2 allegato al presente disegno di legge.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I commi da 5 a 7 prevedono quali misure di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la riduzione degli stanziamenti destinati al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale (articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152), complessivamente per 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, nonché la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Ministero della giustizia.

Il comma 8 chiarisce che le misure previste dai commi successivi (da 9 a 20) sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia.

Il comma 9 opera una riallocazione dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ingiustificatamente ai rimedi impugnatori in sede civile, articolando motivi di gravame integralmente disattesi dal giudice superiore. In ragione di ciò, si prevede di introdurre espressamente il contributo unificato anche per le impugnazioni incidentali nonché il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili. Tale disposizione, come previsto nel successivo comma 10, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.

Al capoverso *b*) del comma 9, poi, si prevede che il provvedimento del giudice che, in base alla legge n. 89 del 2001, accerta la violazione del termine di ragionevole durata del processo è esente dall'obbligo di registrazione. In questo modo, ci si adegua a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, 29/03/2006, Zullo c. Italia), esonerando colui che è stato ritenuto « vittima » di danni subiti a causa della violazione del termine ragionevole del processo delle spese dovute per la registrazione dei relativi provvedimenti giudiziari (la Corte europea ha affermato che il pagamento dell'imposta di registro può infatti ostacolare gli sforzi compiuti dal ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni).

Il comma 10, nel modificare il quarto comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile in tema di condanna alle spese di giudizio, introduce un limite alla liquidazione dei compensi in favore degli avvocati che, con riferimento ai compensi dei professionisti, non può eccedere il

valore effettivo della causa, come accertato dal giudice. Tale disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.

Il comma 11, in materia di intercettazioni, introduce una modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) con cui viene eliminato ogni riferimento al listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001 e al repertorio e si demanda ad un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di determinare le prestazioni obbligatorie a carico degli operatori e il ristoro dei costi, nelle forme di un canone annuo forfettario.

Il comma 12 prevede che l'abrogazione del comma 4 del citato articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (secondo cui, in caso di intercettazioni, si applica il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001) ha effetto dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il comma 13 viene modificato l'articolo 22, terzo comma, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, in tema di composizione della commissione per l'esame di avvocato (formata da 5 titolari e 5 supplenti), che, con riferimento alla componente magistrati e professori, è ora composta nel modo che segue: un magistrato titolare ed uno supplente in pensione o in servizio, almeno di terza valutazione di professionalità; due professori titolari e due supplenti che possono essere professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La nuova composizione della commissione, nella parte in cui riduce il numero dei magistrati che ne possono far parte, unitamente al fatto che possono essere nominati anche magistrati in pensione, è in

grado di determinare effetti positivi anche in ambito di finanza pubblica nella misura in cui evita di distogliere, per un lungo periodo temporale, personale di magistratura dedito allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali. È stato altresì previsto che la norma riguardante la nuova composizione della commissione per l'esame di avvocato entri in vigore con riferimento agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato banditi successivamente all'entrata in vigore della legge.

Il comma 14 modifica l'articolo 1, comma 294-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sancisce l'impignorabilità dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché le aperture di credito destinate al pagamento dell'indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001) e degli emolumenti e delle pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con il comma 15, vengono introdotte modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, in tema di interventi di manutenzione sugli immobili pubblici, secondo cui le decisioni di spesa in caso di manutenzione di istituti penitenziari sono escluse dalla competenza dell'Agenzia del demanio. In questo quadro, le risorse per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria sono attribuite al Ministero della giustizia.

Il comma 16 introduce interventi di razionalizzazione nella vigilanza degli Ordini professionali sicchè al Ministero della salute è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei biologi, sull'Ordine dei chimici e sull'Ordine dei tecnologi alimentari, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è assegnata la vigilanza sull'Ordine degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, sull'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e sull'Ordine dei periti agrari e dei periti agrari laureati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sull'Ordine dei consulenti del lavoro e sull'Ordine degli assistenti sociali

ed al Ministero dell'economia e delle finanze quella sull'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Al Ministero della salute sono poi assegnate le competenze in materia elettorale riguardante l'Ordine degli psicologi prima attribuite al Ministero della giustizia. La razionalizzazione sulla vigilanza degli Ordini professionali, nell'ottica di assegnarla ai Ministeri competenti per materia, non potrà che avere effetti positivi sulla finanza pubblica.

Con il comma 17 vengono aumentati gli importi dovuti per il contributo unificato nell'ambito del processo amministrativo. Con riferimento alla materia degli appalti pubblici e dei ricorsi avverso provvedimenti delle Autorità indipendenti, vengono introdotti tre scaglioni in base al valore della causa mentre viene aumentato di 50 euro quello per la proposizione del ricorso ordinario (non previsto da norme speciali) e per quello straordinario al Presidente della Repubblica. Viene altresì aumentato di 300 euro il contributo unificato dovuto per quelle controversie speciali previste dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, diverse dagli appalti pubblici e avverso provvedimenti delle Autorità indipendenti (ad esempio: dismissione immobili pubblici, procedure espropriative).

Viene altresì previsto, sempre nel processo amministrativo, che il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (come ora modificato dal comma 17 in commento), è aumentato della metà in caso di giudizi di impugnazione.

Viene poi semplificata e razionalizzata la destinazione del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato nella giustizia civile ed amministrativa, attraverso la riassegnazione di tali somme nei pertinenti capitoli, l'uno del Ministero della giustizia, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, e l'altro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

Ciò deriva da una esigenza di razionalizzazione anche alla luce delle previsioni in materia di giustizia tributaria introdotte con l'articolo 12 del decreto-legge n. 16 del 2012 (semplificazioni fiscali) che ha destinato a regime il relativo contributo unificato ad interventi in quell'ambito.

La distinzione in due capitoli di bilancio (l'uno del Ministero della giustizia e l'altro presso il MEF) consente anche di semplificare le procedure di ripartizione delle somme derivanti dall'aumento del contributo unificato nella giustizia civile ed in quella amministrativa.

Ed invero, per la giustizia civile, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procederà a ripartire in quote le risorse confluite nel capitolo di pertinenza per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di smaltimento e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Con riferimento a tale ultima quota, viene rimessa ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la possibilità di destinarla in tutto o in parte all'erogazione di misure incentivanti in favore del personale di magistratura ordinaria. Rimane fermo il principio che, per gli anni successivi, la riassegnazione delle somme disponibili nel capitolo del Ministero della giustizia va effettuata al netto delle risorse utilizzate, a regime, per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.

Stesse modalità valgono con riferimento alla giustizia amministrativa (ovvero le modalità di ripartizione del pertinente capitolo del MEF) anche se viene già fissata in norma la percentuale di ripartizione delle somme disponibili per le varie finalità (assunzione di personale di magistratura amministrativa, incentivazione del personale amministrativo e spese di funzionamento degli uffici giudiziari).

Con la modifica del comma 14 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 viene altresì chiarito che il maggior gettito derivante dagli aumenti del contributo

unificato nel processo amministrativo introdotti proprio dal citato articolo 37 e versati a partire dal 1° gennaio 2012 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel « vecchio » fondo unico di cui al comma 10 dell'articolo 37 (ora « spaccettato » in due capitoli con la modifica introdotta con il comma 17 in commento) vanno ora versati nel pertinente capitolo del MEF per la realizzazione di interventi urgenti in favore della giustizia amministrativa.

Il comma 19 chiarisce che anche i nuovi aumenti del contributo unificato nel processo amministrativo confluiscono nel pertinente capitolo del MEF per la realizzazione di interventi urgenti in favore della giustizia amministrativa.

Il comma 20 chiarisce altresì che i predetti aumenti del contributo unificato nel processo amministrativo (in primo ed in secondo grado) si applicano ai ricorsi notificati successivamente all'entrata in vigore della legge.

Ministero degli affari esteri.

Per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri, le riduzioni di spesa sono previste nei commi da 22 a 28.

In particolare, i commi 22 e 23 dispongono la riduzione delle autorizzazioni di spesa concernenti l'indennità di servizio all'estero del personale di ruolo (articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967) e l'assegno di sede per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero (articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994), in misura pari complessivamente a 6 milioni di euro. Al fine di dare attuazione a tali interventi di contenimento della spesa, il comma 24 prevede che con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno adottate apposite misure aventi incidenza sui predetti trattamenti economici, assicurando in ogni caso la copertura dei posti e funzioni all'estero.

Il comma 25 prevede la riduzione, a decorrere dal 2013, dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, comma

11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, recante « Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore ».

Il comma 26 estende al triennio 2013-2015 la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, già disposta per il 2012 dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 183 del 2011 ed ulteriormente ridotta dall'articolo 14, comma 26, del decreto-legge n. 95 del 2012.

I commi 27 e 28 provvedono alla riduzione degli oneri a carico dell'erario e contestualmente alla razionalizzazione del sostegno italiano ai programmi UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale), prevedendo, da una parte, l'abrogazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 51 del 1995 relativa al finanziamento dell'ICS — Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con sede a Vienna e, dall'altra, l'autorizzazione di spesa pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'*Investment Technology Promotion Office* (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti destinati alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono contenute nei commi da 30 a 48.

In particolare, i commi 30 e 31 prevedono che per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori il compenso per il periodo di effettiva prestazione di tali mansioni viene liquidato in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per i direttori di servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento all'assi-

stente amministrativo indicato. Stabiliscono, inoltre, che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 549 del 1995, secondo cui l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa, si applica anche al pagamento dell'indennità di mansione superiore agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del direttore di servizi generali amministrativi su posto vacante o disponibile non copribile con un supplente annuale per esaurimento delle relative graduatorie.

Il comma 32 stabilisce che il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi di salute, ora inquadrato nei ruoli ATA ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012, possa essere sottoposto, a sua richiesta, ad un'ulteriore visita medica collegiale, finalizzata all'accertamento del recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato può rientrare in servizio ove vi siano posti vacanti e disponibili nella relativa provincia e classe di concorso, applicando le procedure previste dai contratti collettivi per la mobilità del personale docente.

Il comma 33 trasferisce le funzioni di valutazione della diagnosi propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile all'INPS, che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle ASL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con apposito regolamento saranno definite le modalità attuative di tale misura.

Il comma 34 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentita la CRUI, riservi annualmente alcune risorse per le esigenze e le attività istituzionali dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, specifi-

cando altresì che tali risorse non devono essere inferiori a 3 milioni di euro.

Il comma 35 attribuisce alle scuole, per l'anno scolastico 2012/2013, la facoltà di promuovere progetti straordinari per attività di istruzione, formazione ed orientamento, della durata di 3 mesi, prorogabili a 8, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni, che mettono a disposizione le risorse finanziarie. A tal fine le scuole possono avvalersi del personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali, al quale è riconosciuta la valutazione del servizio per il punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie permanenti.

Il comma 36 limita solo all'anno scolastico 2012/2013 il divieto, previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, di assegnare dirigenti scolastici nonché il posto in via esclusiva di direttore dei servizi generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ovvero site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Conseguentemente, si prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero e le regioni in Conferenza unificata. Tale previsione si rende necessaria per dare completa applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012, che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'articolo 19 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare norma di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenza regionale, ma può solo fissare norma generale per il contenimento della spesa stabilendo degli obiettivi da raggiungere.

Il comma 37 abroga il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo ai compensi per il personale docente nominato nelle commissioni giudicatrici di concorso. Il successivo comma 38 estende a tale personale il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico, con l'obiettivo di rendere più rapido l'espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o candidati esaminati. Si prevede inoltre che i componenti delle commissioni non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

Il comma 39 consente una forma più flessibile nell'organizzazione della tecnostruttura periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispetto a quella oggi definita dal decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo la possibilità di definire uffici periferici di livello generale che siano competenti su territori di più regioni.

Il comma 40 modifica i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità alle scuole non statali che ne facciano richiesta, introducendo il limite minimo di 8 alunni per classe e vietando espressamente la costituzione di classi terminali collaterali. Ciò al fine di arginare il fenomeno delle scuole con classi prime e intermedie di dimensioni ridotte (anche una sola unità o con l'accorpamento in un'unica classe di studenti frequentanti percorsi scolastici differenti) a fronte di classi terminali numerose.

Il comma 41 detta disposizioni relative agli esami di idoneità, prevedendo che debbano essere sostenuti presso istituzioni scolastiche ubicate nei comuni di residenza. Solo qualora non sussista nel comune di residenza l'indirizzo di studio prescelto è possibile sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, solo nel caso di assenza anche nella provincia, nella regione. Ciò al fine di contenere il fenomeno della piramide rovesciata a cui contribui-

sce la « migrazione » da nord a sud di candidati agli esami di idoneità presso gli istituti paritari specializzati nel « recupero anni scolastici ». Eventuali deroghe al superamento dell'ambito regionale devono essere autorizzate dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, previa valutazione dei motivi addotti.

Si prevede, altresì, che l'istituzione scolastica, presso cui si presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non possa accogliere un numero di candidati superiore al 50 per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.

Il comma 42 apporta variazioni alla disciplina dell'orario di lavoro del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, compreso quello dei docenti di sostegno, elevandolo da 18 a 24 ore settimanali, a decorrere dal 1° settembre 2013. Conseguentemente, si prevede l'utilizzazione del personale docente della scuola secondaria, nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra, per la copertura di spezzoni di orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità e per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui il docente abbia titolo nonché per posti di sostegno, qualora sia in possesso del relativo diploma di specializzazione.

Per il personale di sostegno, invece, le 24 ore devono essere dedicate prioritariamente ad attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni di orari di insegnamenti curriculari per i quali il docente abbia titolo nell'istituzione scolastica di titolarità. Il successivo comma 43 prevede che detto incremento dell'orario di lavoro sia compensato con un incremento di 15 giorni su base annua del periodo di ferie retribuito, riconosciuto al personale docente di tutti i gradi di istruzione, precisando che le ferie devono essere fruito nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative; durante la rimanente parte dell'anno è consentita la fruizione delle ferie per un periodo non superiore a

sei giornate lavorative, qualora sia possibile sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche. Attualmente il vincolo contrattuale richiede che le ferie siano fruito nei periodi di sospensione delle attività didattiche, che dura dal 1° luglio al 31 agosto, mentre con la disposizione in esame si fa riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale, che comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizie e pasquale e i giorni dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.

Il comma 44 prevede che la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche devono essere obbligatoriamente fruiti in conformità ai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto. Tale esclusione opera limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Il comma 45 sancisce l'inderogabilità da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle norme di cui ai commi da 42 a 44, prevedendo altresì che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Il comma 46 riduce da 300 a 150 il numero di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo di cui può avvalersi l'amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica; da 100 a 50 le assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici consentite presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; da 100 a 50 le assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici consentite presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché

presso gli enti e istituzioni che svolgono impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica (articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998). Il comma 47 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati per l'anno scolastico 2012/2013, ai sensi del comma precedente.

Il comma 48 interviene sui comandi del personale appartenente al comparto scuola presso altre amministrazioni pubbliche, prevedendo che i comandi possano essere concessi solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente; vengono fatte salve le ipotesi consentite ai sensi del comma 46 e le prerogative sindacali.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I commi da 49 a 57 recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 50 riduce l'autorizzazione di spesa (disposta dall'articolo 1, comma 981, della legge finanziaria per il 2007) relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia per un importo pari a euro 5 milioni per l'anno 2013, a euro 3 milioni per l'anno 2014 e a euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 51 riduce, a decorrere dall'anno 2013, di euro 24.138.218 l'autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono state autorizzate a contrarre ai sensi della legge n. 910 del 1986 per la realizzazione degli investimenti.

Il comma 52 riduce di euro 45.000.000, a decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione di interventi nel trasporto rapido di massa (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 517 del 1996).

Il comma 53 apporta una riduzione di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016, del-

l'autorizzazione di spesa prevista per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del MIT (articolo 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002).

Il comma 54 riduce l'autorizzazione di spesa per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto, per un importo pari a 10.249.763 euro per l'anno 2013 e a 7.053.093 euro a decorrere dall'anno 2014 (articolo 585 del codice dell'ordinamento militare).

Il comma 55 ridetermina il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media in 210, per l'anno 2013, e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

Il comma 56 ridetermina in 136 unità, a decorrere dall'anno 2013, il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare.

Il comma 57 incrementa la quota di introiti, derivanti dalla contribuzione degli utenti per le attività relative al Registro italiano dighe, che resta acquisita al bilancio dello Stato. In particolare, l'importo di risorse da acquisire al bilancio dello Stato è pari ad euro 2.673.000, per l'anno 2013, ad euro 3.172.000, per l'anno 2014, e ad euro 3.184.000 annui, a decorrere dal 2015 (invece di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013).

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I commi da 58 a 62 recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 59 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal MIPAF, a versare all'entrata dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 ed euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015. Tali versamenti sono da intendersi integrativi rispetto a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge di stabilità 2012.

Il comma 60 ridetermina, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646 la riduzione delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, disposta dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 — allegato 3.

Il comma 61 apporta una riduzione degli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, sgravi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, che vengono pertanto corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Il comma 62 prevede che le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato, di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 83 del 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.

Ministero per i beni e le attività culturali.

I commi da 63 a 65 recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 64 prevede che la sospensione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, destinati agli interventi conservativi su beni culturali detenuti da soggetti privati, prevista a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2015, prosegua fino a che non siano pagati i contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari.

Il comma 65 apporta modifiche a quanto disposto dall'articolo 4, comma 85, della legge di stabilità 2012, al fine di assicurare il conseguimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dai decreti-legge n. 95 e n. 138 del 2011.

In particolare, si specifica che le somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero

che devono essere versate al bilancio dello Stato siano prioritariamente quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006; si prevede, inoltre, la possibilità che le medesime somme siano individuate anche con più decreti del MIBAC.

Infine, si estende l'applicabilità della disposizione anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, quali le Soprintendenze speciali, l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, il Centro per il libro e la lettura e l'Archivio centrale dello Stato (articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007).

Ministero della salute.

I commi da 66 a 74 recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero della salute.

Il comma 67 prevede l'adozione di un decreto non regolamentare del Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2013, volto a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 e alla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa.

Il comma 68, conseguentemente, riduce di 5.000.000 di euro, a decorrere dal 2013, l'autorizzazione di spesa per i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi (articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 833 del 1978).

I commi da 69 a 74 dettano disposizioni in materia di assistenza sanitaria all'estero.

In dettaglio al comma 69 si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le regioni si facciano carico degli oneri connessi alle spese di assistenza sanitaria all'estero dei propri residenti, così come dei ricavi connessi all'assistenza sanitaria prestata sul proprio territorio ai cittadini stranieri, dando piena attuazione al dispo-

sto di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Ai commi 71 e 72 si prevede, altresì, il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano (con norme di attuazione conformi ai rispettivi statuti) delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta *ex* articolo 3 lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 (che prevede il rimborso delle spese sostenute dall'assistito, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, ovvero le medesime convenzioni siano cessate o sospese, nonché nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le convenzioni; si provvede, inoltre, al rimborso quando per comprovati motivi di urgenza o di necessità l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati).

Con regolamento da emanarsi, entro il 30 aprile 2013, saranno stabilite le modalità applicative dei predetti trasferimenti di funzioni (comma 73).

Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati rispettivamente in euro 22 milioni per l'anno 2013, euro 30 milioni per l'anno 2014 ed euro 35 milioni a decorrere dal 2015.

ART. 4. — (*Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici*). — L'articolo in esame reca ulteriori misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa di enti pubblici.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per ridurre le proprie spese in modo da conseguire, a regime dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi, complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Si prevede, in particolare, che al conseguimento

del risparmio di spesa sopra descritto possa concorrere anche la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali che l'INPS, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ha, in particolare, finalizzato alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive. La ripartizione dell'importo complessivo di risparmio di spesa tra i citati enti verrà stabilita con decreto ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il comma 2 prevede l'applicazione, anche per il triennio 2013-2015, delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2007, concernenti, rispettivamente, i criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca, le esclusioni dei medesimi criteri e l'incremento del fabbisogno finanziario per competenze arretrate dovute al personale. Tale disposizione si applica, per espressa previsione normativa, tenendo doverosamente conto delle disposizioni di cui all'articolo 11 in materia di riordino degli enti di ricerca.

ART. 5. — (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*). — L'articolo in esame incrementa l'entità del concorso delle regioni, delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica, con la consequenziale rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno, disciplinato dall'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nel dettaglio, il comma 1 modifica il comma 2 del sopra richiamato articolo, che concerne le regioni a statuto ordinario, nel modo di seguito indicato: *a*) al primo periodo si prevede che la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità debba avvenire in modo da assicurare il risparmio, per gli anni 2013 e 2014, di 2.000 milioni di euro, in luogo di 1.000 milioni, e per l'anno 2015 e successivi, di 2.050 milioni di euro, in luogo di 1.050 milioni; *b*) al quarto periodo si stabilisce che le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario,

da individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, dovranno continuare ad essere ridotte solo per gli importi complessivi originariamente previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012, vale a dire 1.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, e 1.050 milioni di euro per l'anno 2015 e successivi, in misura proporzionale all'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione alla riduzione della spesa pubblica, come definito nei precedenti tre periodi.

Il comma 2 modifica l'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo 16, che concerne la misura del risparmio per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano e ne disciplina le modalità di attuazione. In particolare la modifica stabilisce che gli obiettivi del patto di stabilità interno, rideterminati in misura conseguente agli accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, in pendenza dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali, debbano essere incrementati di 500 milioni di euro annui.

Il comma 3 modifica il comma 6 del citato articolo 16, il quale dispone una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna. La modifica in questione incrementa l'entità della riduzione nel modo di seguito indicato: *a)* per gli anni 2013 e 2014 la riduzione passa da 2.000 a 2.500 milioni di euro; *b)* per l'anno 2015 e successivi la riduzione passa da 2.100 a 2.600 milioni di euro.

Il comma 4 modifica il comma 7 del citato articolo 16, il quale dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, ovvero del fondo perequativo, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 68 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e

della regione Sardegna. La modifica in questione incrementa l'entità della riduzione nel modo di seguito indicato: *a)* per gli anni 2013 e 2014 la riduzione passa da 1.000 a 1.200 milioni di euro; *b)* per l'anno 2015 e successivi la riduzione passa da 1.050 a 1.250 milioni di euro.

I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Nel dettaglio, il comma 5 prevede una clausola di salvaguardia per la determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, nella misura in cui correla, per il biennio 2013-2014, la predetta determinazione all'entità dei trasferimenti soppressi, al netto dei tagli previsti dalla legislazione vigente. Il comma 6, invece, stabilisce, per l'anno 2013, che il citato Fondo sia pari all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso Fondo, per il medesimo anno 2013, dalle disposizioni vigenti e dalla legge.

ART. 6. — (Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario). — L'articolo in esame interviene ulteriormente nel settore sanitario provvedendo ad incrementare gli obiettivi in termini di riduzione della spesa e di razionalizzazione delle risorse previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nel dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 modifica il comma 13, lettera *a)*, del sopra richiamato articolo, che dispone la riduzione del 5 per cento degli importi e delle prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi stipulati da aziende ed enti del SSN, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 (vale a dire 7 luglio 2012) e per tutta la durata dei medesimi contratti. La modifica prevede che la riduzione sopra descritta aumenti al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013.

La lettera *b)* del medesimo comma 1 modifica il comma 13, lettera *f)*, del sopra richiamato articolo, che dispone che dal

2013 il tetto per l'acquisto di dispositivi è rideterminato al 4,9 per cento del fabbisogno sanitario nazionale e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento. La modifica prevede l'ulteriore abbassamento dei citati valori, rispettivamente, al 4,8 per cento e al 4,4 per cento.

Il comma 2, per effetto delle modifiche recate al comma 1 del presente articolo, prevede l'ulteriore riduzione del finanziamento vigente del SSN per un importo di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Il medesimo comma prevede che, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, ad esclusione della Sicilia, l'attuazione del risparmio debba avvenire con le modalità definite dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale), vale a dire secondo quanto previsto dagli statuti speciali e in accordo con ciascuna regione e provincia autonoma. Fino all'emanazione delle suddette norme di attuazione, la quota di risparmio per ciascuna regione speciale e provincia autonoma è accantonata annualmente a valere sulle quote spettanti di compartecipazione ai tributi erariali.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2013 il termine (attualmente previsto al 31 dicembre 2012) per il blocco, nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, delle azioni esecutive a carico delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere, e della efficacia dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle medesime regioni alle sopra citate aziende sanitarie.

ART. 7. — (*Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*). — Al comma 1 si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica cui è condizionato l'acquisto di immobili pubblici da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT tenga in considerazione anche la documentata indispensabilità e indilazionabilità della spesa attestata dal responsabile del procedimento

e che la congruità del prezzo d'acquisto sia attestata dall'Agenzia del demanio.

Sempre dal 2014, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, la predetta documentata indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto condizionerà l'acquisizione di immobili da parte degli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale. Anche in tale ipotesi è richiesta l'attestazione dell'Agenzia del demanio con riferimento alla congruità del prezzo d'acquisto.

Si introduce inoltre, per l'anno 2013, il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, nonché per le autorità indipendenti e la CONSOB, di acquistare immobili e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Con il comma 2 si istituisce a decorrere dall'anno 2013 un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, con dotazione pari a 500 milioni di euro per il 2013, a 900 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e a 950 milioni di euro a decorrere dal 2016.

La previsione di cui al comma 3 riduce a 1 milione di euro il limite applicabile per il 2012 al capitale sociale della SGR istituita per la valorizzazione e la dismissione degli immobili pubblici e autorizza per le stesse finalità la spesa di 3 milioni di euro per il 2013. Inoltre, assoggetta al controllo preventivo della Corte dei conti i decreti aventi ad oggetto il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare.

I commi da 4 a 8 introducono, per gli anni 2013 e 2014, ulteriori misure di contenimento della spesa che costituiscono per le regioni condizione per l'erogazione della quota dell'80 per cento dei trasferimenti erariali che in base alle disposizioni vigenti (articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012) sono subordinate all'attuazione

da parte delle regioni medesime di misure di riduzione dei costi della politica. In particolare, è imposto il divieto per le amministrazioni pubbliche di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, stabilendo che le somme risparmiate sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno in apposito capitolo del bilancio dello Stato. Analogo divieto, che decorre dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità fino al 31 dicembre 2014, riguarda l'acquisto di autovetture e la conclusione di contratti di *leasing* aventi ad oggetto autovetture. Sono peraltro esclusi dai divieti menzionati gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Ai commi da 9 a 11 sono dettate alcune norme concernenti l'affidamento di incarichi e consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità indipendenti e la CONSOB. In particolare: si consente di ricorrere a incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici; si vieta il rinnovo degli incarichi conferiti ad esperti esterni, precisando che l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; si estendono le disposizioni vigenti in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi anche alle società pubbliche.

Inoltre, al fine di razionalizzare la spesa pubblica in materia di informatica, è previsto ai commi 12 e 13 che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipuli apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione, anche

per il tramite di propria società *in house*, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La convenzione regola la durata, i compiti, le modalità operative e gestionali del servizio e assicura la copertura dei relativi costi. L'indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle predette attività di gestione sono esercitati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La legge finanziaria 2007 già stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della PA. Il comma 14 in questione interviene su tale disposizione prevedendo che, con decreto del MIUR, vengano definite, con riferimento agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni educative e alle università statali, precise linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni. I risultati conseguiti dalle singole istituzioni hanno una precisa valenza in relazione alla conseguente distribuzione delle risorse per il funzionamento.

La disposizione di cui al comma 15 chiarisce, anche in relazione a quanto stabilito dal precedente comma, che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro previste per le amministrazioni statali.

Il comma 16 apporta una modifica al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure. Nello specifico, viene disposto che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della PA siano tenute ad approvvigionarsi utilizzando sistemi telematici di negoziazione non necessariamente rappor-

tati al mercato elettronico e al sistema dinamico di acquisizione.

La disposizione di cui al comma 17 interviene ancora sul decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, a garanzia del diritto di recesso dal contratto da parte delle amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, previa formale comunicazione all'appaltatore con relativo preavviso.

Secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2000, il MEF può stipulare, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. Il comma 18 in esame stabilisce che, nel caso sia previsto da apposito bando di gara, tali convenzioni possano essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.

Il comma 19 apporta una modifica ulteriore al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, stabilendo che l'adozione delle misure di riduzione dei costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, sia definita tramite decreto MEF con il concerto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite CONSIP Spa, nasce con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici e affiancare le amministrazioni nella gestione del cambiamento dei loro processi di approvvigionamento. La disposizione di cui al comma 20 si inquadra in tale contesto disponendo che possano essere stipulati accordi-quadro, in base a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per l'aggiudicazione di concessione di servizi ai quali possono aderire facoltativamente le amministrazioni dello Stato.

Il comma 21 dispone, nel rispetto della normativa vigente in materia, la possibilità

da parte delle amministrazioni pubbliche di acquisti di beni e servizi anche attraverso strumenti di acquisto informatici messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. La norma prevede che le categorie dei suddetti beni e servizi vengano individuate con apposito decreto non regolamentare del medesimo Ministero, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

La legge affida alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, chiamata ad operare in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, garantendo la trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche. Il comma 22 è volto ridisegnare l'organizzazione della Commissione, operante come autorità nazionale anticorruzione, rivedendone la composizione del proprio collegio. Le principali novità consistono nel prevedere la nomina di un presidente, un commissario anticorruzione, preposto alla Commissione medesima, nominato tra persone di notoria indipendenza, con esperienza nel settore dell'anticorruzione nella PA e nella ridefinizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei compiti spettanti a tutti i componenti della Commissione.

Il comma 23 dispone che la Commissione si avvalga, per l'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione della guardia di finanza la quale ha la possibilità di agire con i poteri di indagine per gli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi, e potrà richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

Il comma 24 prevede la clausola di salvaguardia in relazione alle disposizioni concernenti l'organizzazione della Commissione anticorruzione e l'esercizio delle relative funzioni e attività.

Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26, per finalità di risparmio di risorse energetiche e di razionalizzazione ed ammo-

dernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, dispongono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti *standard* tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo. A tal fine, gli enti locali provvederanno all' adeguamento dei loro ordinamenti. Le medesime disposizioni costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni.

I commi 27-33 disciplinano la soppressione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale — IPPC, e l'istituzione di una Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA, che subentra nello svolgimento delle funzioni già attribuite alle Commissioni sopresse. Sono previste disposizioni relative alla nomina, alla composizione della Commissione unica, al trattamento economico da corrispondere ai componenti.

Al comma 34 si attribuisce all'ISPRA la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale.

I commi 35 e 36 prevedono la soppressione dell'Autorità marittima dello Stretto di Messina e l'attribuzione alla direzione marittima di Reggio Calabria delle funzioni e dei compiti già affidati alla predetta Autorità marittima dello Stretto.

La disposizione di cui al comma 39 prevede che l'indennità di trasferimento ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001 (personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile eccetera), nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità, non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

ART. 8. — (*Finanziamento di esigenze indifferibili*). — L'articolo 8 racchiude le

disposizioni concernenti il finanziamento di spese previste per esigenze indifferibili.

Nel dettaglio, il medesimo articolo si compone di 23 commi.

I commi 1 e 2 concernono l'autorizzazione di spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 a titolo di contributo dell'Italia per il finanziamento dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente, una cui parte si intende erogare nel periodo 2013-2016, per il pagamento delle rate dovute a IDA, AfDF, AsDF, GEF e SDF e IFAD per gli impegni già assunti. Dal 2017, le somme autorizzate in bilancio saranno utilizzate sia per far fronte agli impegni già sottoscritti e sia per coprire gli impegni che l'Italia dovrà assumere nei prossimi anni nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo.

Il comma 3 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013, per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.

Il comma 4 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Dette risorse sono destinate prioritariamente alla prosecuzione delle opere da realizzare per lotti costruttivi ai sensi dell'articolo 2, commi 232-234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in particolare relative al Brennero II lotto.

Il comma 5 autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013, per assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità dei lavori della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS Spa.

Il comma 6 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016 per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E.

Il comma 7 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari e di attività e lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Il comma 8 assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per fare fronte agli oneri derivanti dalla mancata realizzazione di interventi per i quali sussistano titoli giuridici perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge (in particolare, si tratta delle penalità contrattuali per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina).

Il comma 9 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015 al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino.

Il comma 10 rifinanzia per un importo di 130 milioni di euro, per l'anno 2013, il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

Il comma 11 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013 per finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica. Le modalità di utilizzo del relativo fondo saranno successivamente stabilite con apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 12 autorizza la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Tale autorizzazione è diretta a consentire alla regione Campania il completamento del ripiano dei disavanzi sanitari autorizzati dall'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, prevedendo, in luogo della contra-

zione di un mutuo con oneri a carico dello Stato, come previsto dalla predetta disposizione, un trasferimento di risorse per un importo pari a 159 milioni di euro, corrispondente all'importo residuo di un mutuo contratto dalla regione, il cui iter amministrativo si è interrotto a causa della abrogazione della legge di conversione sopra citata ad opera dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Il comma 13 prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio, anche a seguito del trasferimento della stessa dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il comma 14 prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), a seguito di quanto disposto dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Il comma 15 autorizza il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, al fine di consentire il pagamento del residuo contributo dovuto dall'Italia per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles, per un importo complessivo di 58,131 milioni di euro.

Il comma 16 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.A. (Radio Radicale).

Il comma 17 autorizza la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47,

della legge n. 203 del 2008, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per individuare i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, fermo restando il rispetto delle relative prerogative regionali.

Il comma 18 prevede la riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'importo pari a 631.662.000 euro per l'anno 2013.

Il comma 19 autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015, al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di conto capitale, riferite al Ministero della difesa.

Il comma 20 autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013 per la prosecuzione degli interventi statali in materia di lavori socialmente utili.

Il comma 21 prevede l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013, per il finanziamento di specifici interventi di settore, concernenti, rispettivamente, le università statali, le politiche sociali (inclusa la *social card*), le famiglie, i giovani, la ricostruzione de L'Aquila, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle missioni internazionali di pace.

Le modalità di utilizzo ed il riparto del suddetto fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 22 incrementa, in termini di sola cassa, per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013, la dotazione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,

n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il comma 23 riduce le dotazioni finanziarie della missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

ART. 9. — (*Trasporto pubblico locale*). — La disposizione normativa di cui all'articolo 9 sostituisce l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

In particolare, nel nuovo articolo 16-*bis*:

al comma 1 si prevede che a decorrere dall'anno 2013 venga istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Tale Fondo è alimentato da un importo pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina, la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2013.

La misura dell'aliquota dovrà essere tale da assicurare l'equivalenza della dotazione del Fondo al risultato della somma dei seguenti importi:

di 465 milioni di euro per l'anno 2013, di 443 milioni di euro per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

risorse del Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario);

risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 1, commi da 295 a 299, della legge n. 244 del 2007;

risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina, prevista dall'articolo 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995.

È disposta inoltre l'abrogazione dal 1° gennaio 2013 dell'articolo 1, commi da 295 a 299, della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995.

La dotazione del Fondo dovrà essere determinata al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Ai fini del finanziamento della sanità, tale ultima quota sarà sostituita dall'aumento della compartecipazione all'IVA.

Di conseguenza, si prevede l'abrogazione del secondo periodo all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Al comma 2 si prevede che entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.

Al riguardo si stabilisce che i suddetti criteri tengano conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi.

Tali criteri, infatti, mirano ad incentivare le regioni e gli enti locali a raziona-

lizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi attraverso:

un'offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

la definizione di livelli occupazionali appropriati;

la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

La disposizione di cui al comma 3 prevede che per l'anno 2012 il Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario) venga ripartito sulla base del criterio storico.

Al comma 4 si prevede che le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati ad investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, ed in conformità con quanto stabilito con il suddetto decreto, riprogrammino i servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulino i servizi a domanda debole e sostituiscano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del suddetto decreto, le modalità di trasporto da ritenersi diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, stabilito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 422 del 1997, con

quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi.

In conseguenza della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, si dispone la revisione dei contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario.

La disposizione di cui al comma 5 stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi di cui al comma 4 nell'anno precedente.

Si stabilisce infine che per l'anno 2013, il suddetto decreto venga emanato entro il 28 febbraio.

Al comma 6 si stabilisce che nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, venga ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre, la disposizione prevede che le risorse ripartite siano oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e), e che l'erogazione delle stesse a favore delle regioni a statuto ordinario sia disposta con cadenza mensile.

Al comma 7 si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 i dati economici e trasportistici che l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 richiede, siano trasmessi, con adeguate garanzie di tutela dei

dati commerciali sensibili, per via telematica e con cadenza semestrale, dalle aziende di trasporto pubblico locale e dalle aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale all'Osservatorio stesso.

I dati così trasmessi saranno utilizzati per creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I dati dovranno essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno.

Alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmetteranno tali dati, secondo le modalità indicate, non potranno essere erogati i contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio.

Al comma 8 si prevede che le risorse di cui al comma 1 non possano essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

Si dispone inoltre che l'Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il decreto di cui al comma 2, svolga il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione.

Al comma 9 si prevede che affinché la regione possa avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1, debba assicurare l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

La disposizione stabilisce inoltre che, nell'ipotesi di squilibrio economico, vengano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con

la previsione della eventuale nomina di commissari *ad acta*;

la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con la eventuale nomina di commissari *ad acta*.

Infine si dispone che il presente articolo entri in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 10. — (*Istituzione dell'Agenzia per la coesione*). — Nel quadro delle misure proprie della *spending review* volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, particolare rilevanza assume l'obiettivo di migliorare la rapidità, la qualità e l'efficacia della programmazione e spesa dei fondi strutturali comunitari e delle risorse nazionali della politica di coesione.

L'obiettivo di potenziare la capacità amministrativa e di indirizzo e attuazione della politica di coesione è l'elemento che il Consiglio europeo, nel valutare positivamente il Piano di Azione Coesione, ha rilevato come decisivo nell'ambito delle Raccomandazioni rivolte all'Italia sul Piano Nazionale di Riforma 2012. In tale ottica significativa è la disposizione recata dall'articolo 11, comma 3, lettera *m*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che amplia il contenuto della legge di stabilità per includervi le norme necessarie a garantire la realizzazione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

La norma stabilisce le condizioni per istituire un « presidio nazionale » in forma di Agenzia in grado di migliorare l'efficacia dell'azione pubblica per lo sviluppo e la coesione, dandogli una collocazione istituzionale coerente con le funzioni di integrazione orizzontale fra competenze settoriali e verticale fra livelli di Governo e Commissione europea e un modello orga-

nizzativo orientato al risultato, anche grazie alla maggiore flessibilità operativa per:

i) indirizzare e promuovere la qualità e l'efficacia degli interventi;

ii) affiancare sul piano tecnico amministrativo le amministrazioni, anche locali, più deboli;

iii) coordinare l'attuazione per progetti di alto valore strategico;

iv) assicurare attivamente il dialogo e la cooperazione fra livelli istituzionali per migliorare l'efficacia dell'azione pubblica per lo sviluppo e la coesione.

Ciò consente anche di valorizzare al meglio le competenze tecniche e professionali presenti nell'attuale Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica — che viene quindi soppresso.

Nello specifico l'articolo 10 prevede che l'Agenzia per la coesione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1) e sia dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e contabile (comma 2).

Ai commi 3, 4, 5 e 6 sono individuati le funzioni e compiti attribuiti all'Agenzia, prevedendo che il fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi da 7 a 11 disciplinano l'organizzazione dell'Agenzia, prevedendo che alla stessa si applichino, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni in materia di agenzie dettate dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il Comitato direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 11 stabilisce il contenuto dello statuto, che dovrà essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione dello statuto è soppresso, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (comma 12), il quale, unitamente al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, dovrà, tuttavia, continuare a svolgere le proprie funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia. A tal fine il Direttore generale dell'Agenzia esercita, in via transitoria, le funzioni di direzione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, limitatamente alle strutture oggetto del trasferimento all'Agenzia, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia (comma 13).

Il comma 13, inoltre, prevede che il personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico assegnato, alla data del 1° gennaio 2013, alle strutture del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione sia trasferito all'Agenzia, facendo salvo il diritto di opzione per il mantenimento del rapporto di lavoro in essere con il medesimo Ministero, da esercitarsi entro il 15 febbraio 2013. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza, fatte salve modifiche conseguenti ai regolamenti di organizzazione.

Il comma 14 disciplina il transito all'Agenzia del personale comandato alla data del 1° gennaio 2013 presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione.

Il comma 15 prevede l'uso dell'istituto del comando al fine di colmare i posti eventualmente vacanti e il comma 16 individua il contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare al personale dell'Agenzia, la cui dotazione organica sarà determinata, secondo quanto previsto dal comma 17, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel limite massimo di 200 unità (che comunque non potrà essere superiore al numero delle unità in servizio, alla data del 1° gennaio 2013, presso le strutture interessate dal trasferimento all'Agenzia), prevedendo che entro il limite del 10 per cento di tale dotazione organica siano fissati i posti di funzione dirigenziale. Conseguentemente, si provvede alla corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza.

Ai commi 18 e 19 si disciplina la modalità di ridefinizione dell'organizzazione, della composizione e della dotazione organica del Nucleo tecnico di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

Al comma 20 si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di determinazione della dotazione organica dell'Agenzia; le strutture del Ministero dello sviluppo economico sono ridotte in misura corrispondente al trasferimento delle funzioni di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo.

Il comma 21 dispone le modalità di utilizzo dei servizi informatici da parte dell'Agenzia, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria.

Ai sensi del comma 22 all'Agenzia si applicano le norme sul patrocinio e l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, con il quale si dispone che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio spettano all'Avvocatura dello Stato.

Il comma 23 prevede che i risparmi derivanti dalla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione siano destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Con il comma 24 si provvede a sopprimere l'Unità tecnica - Finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e la Segreteria tec-

nica della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, ridenominata Segreteria tecnica per la programmazione economica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2008, e con i commi 25 e 26 si provvede a riorganizzare il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevedendo che gli incarichi in essere presso tali strutture cessino entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (comma 27). I risparmi che ne derivano sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 28).

ART. 11. — (*Riordino degli enti di ricerca*). — La disposizione di cui al comma 1, prevede l'istituzione, presso il MIUR, della consulta dei presidenti dei seguenti enti di ricerca:

- il Consiglio nazionale delle ricerche;
- l'Istituto nazionale di fisica nucleare;
- l'Agenzia spaziale italiana;
- l'Istituto nazionale di astrofisica;
- l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale;
- l'Istituto nazionale di ricerca metrologica;
- la Stazione zoologica Anton Dohrn;
- l'Istituto italiano di studi germanici;
- l'Istituto nazionale di alta matematica;
- il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche « Enrico Fermi ».

Il comma 2 affida alla consulta dei presidenti, che è coordinata dal presidente del CNR, il compito di proporre la revi-

sione organizzativa degli enti di cui al comma 1, al fine di assicurarne una *governance* unitaria e più efficace, mantenendone l'identità storica, la denominazione, l'autonomia scientifica e *budgetaria*.

Ai sensi del comma 3, a decorrere dal 2013, la revisione organizzativa di cui sopra deve garantire:

la gestione unitaria della logistica (anche mediante la razionalizzazione delle sedi);

la gestione coordinata dell'acquisto di beni e servizi (attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione e delle convenzioni stipulate da Consip Spa);

l'integrazione dei sistemi informativi e la loro gestione unitaria;

la gestione integrata dei servizi di biblioteca;

il coordinamento delle relazioni internazionali.

Il comma 4 prevede la predisposizione di un documento di visione strategica della ricerca ai fini della ripartizione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) trasferito dal Ministero, in modo da assicurare la *governance* unitaria.

Inoltre, è disposto che la ripartizione del FOE sia effettuata:

per l'esercizio finanziario 2013, su base storica;

dall'esercizio finanziario 2014, sulla base di un processo di valutazione attuato dall'ANVUR.

Il comma 5 stabilisce il termine per la presentazione al MIUR della proposta di revisione organizzativa di cui al comma 2 (31 gennaio 2013).

Il comma 6 demanda ad uno o più regolamenti il riordino, la trasformazione o la soppressione degli enti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri direttivi indicati ai commi 2, 3 e 4.

Il comma 7 stabilisce che ai componenti della Consulta non spettano compensi comunque denominati.

La disposizione di cui al comma 8 è volta a disciplinare la partecipazione nelle società ed i consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti o organismi vigilati dal MIUR.

A tal fine il MIUR, d'intesa con il MEF, è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2012, uno o più decreti, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le attività svolte nel settore della ricerca dai suddetti enti, nonché di disciplinarne le forme di partecipazione pubblica, l'organizzazione e il funzionamento, anche al fine di realizzare economie di spesa.

La disposizione di cui al comma 9 prevede la possibilità per il personale pubblico incaricato presso organi di vertice degli enti o organismi vigilati dal MIUR di essere collocato in aspettativa o fuori ruolo. La disposizione demanda ad un apposito decreto la fissazione dei criteri e delle modalità di determinazione e corresponsione di qualsiasi forma di compenso per la carica agli organi e ai direttori generali degli enti.

Ai commi 10 e 11 si dispone l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale, costituente requisito necessario per l'accesso a tutti i profili dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, e si prevede che le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione nonché di chiamata dei ricercatori da parte degli enti siano disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato nel rispetto dei criteri previsti dalle apposite norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento (quali, ad esempio, l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro, ovvero il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione

del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale).

Restano ferme le modalità di accesso ai singoli livelli per concorso pubblico per il personale a tempo indeterminato.

Si apportano alcune modifiche alle disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (comma 12). In particolare, è sostituita la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2.

Il comma 13 prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (disposizioni dettate in materia di riordino degli enti di ricerca).

La disposizione di cui al comma 14 statuisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12. — (*Disposizioni in materia di entrate*). Il comma 1 reca la riduzione dell'aumento dell'IVA previsto per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013. Le aliquote vengono fissate, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura dell'11 e del 22 per cento in luogo del 12 e 23 per cento, attualmente previsto.

Il comma 2 riduce di un punto percentuale le aliquote IRPEF per i primi due scaglioni di reddito. L'aliquota per il primo scaglione passa, quindi, dal 23 al 22 per cento e quella per il secondo dal 27 al 26 per cento.

Il comma 3 proroga a tutto il 2013, quale misura sperimentale per l'incremento della produttività del lavoro, la detassazione dei contratti di produttività. L'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di 1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto di tale onere massimo fissato, sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione. Se il decreto di cui al precedente periodo non è

emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

I commi da 4 a 7 limitano, a determinate condizioni, la deducibilità e la detraibilità di taluni oneri, indicati rispettivamente negli articoli 10 e 15 del TUIR, fissando una franchigia pari a euro 250, nei confronti dei contribuenti con un reddito complessivo superiore a euro 15.000.

Con riferimento agli oneri per i quali spetta la detrazione, risultano escluse dall'applicazione della franchigia di euro 250 le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di *handicap*, le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, le spese, nel limite di euro 2.100, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana nonché le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Con il comma 6 si precisa che la franchigia per gli oneri deducibili e la franchigia per gli oneri in relazione ai quali compete la detrazione si applicano anche a taluni oneri che non risultano indicati espressamente negli articoli 10 e 15 del TUIR ma con riferimento ai quali la deduzione e la detrazione sono comunque riconducibili nell'ambito dei già citati articoli 10 e 15 del TUIR. A titolo esemplificativo risultano comprese le deduzioni per le erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cosiddetto terzo settore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro alla società di cultura «La Biennale di Venezia» e le detrazioni per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova.

I commi da 8 a 10 fissano, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, un limite massimo annuale, nella misura di euro 3.000, all'ammontare delle spese e degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR. Per espressa previsione normativa, nel computo di euro 3.000 non devono essere considerate le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *c)*, *c-ter)* e *i-septies)*, nonché quelle di cui al comma 1-*quater* del medesimo articolo 15 del TUIR.

Nel comma 8 si specifica, in particolare, che il computo del tetto massimo di 3.000 euro di spese deve essere effettuato tenendo conto anche di taluni oneri che non risultano indicati espressamente nell'articolo 15 del TUIR ma con riferimento ai quali la detrazione è in qualche modo riconducibile nell'ambito del già citato articolo 15 del TUIR.

Il comma 11 abroga la clausola di salvaguardia sulle indennità di fine rapporto (trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro) consistente nell'applicazione della curva delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di insorgenza del diritto a percepire le indennità medesime.

Il comma 12 prevede, in materia di imposta di bollo, attraverso un intervento sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia all'applicazione dell'imposta anche nel caso in cui la certificazione attenga all'ambito penale assumendo che in tal caso la certificazione possa rivestire il carattere di atto di scienza.

Il comma 13 è volto a stabilizzare l'incremento delle accise sui carburanti per il sisma che ha colpito l'Emilia, confermando, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012, adottata in forza dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, che ha individuato la misura delle aliquote di

accisa sulle benzine e sul gasolio attualmente in vigore.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, il maggior onere, derivante all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, sarà rimborsato agli esercenti le attività di trasporto di merci (con veicoli aventi massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate) e alle categorie di soggetti operanti nel settore del trasporto di passeggeri.

I comma da 14 a 16, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, modificano la disciplina dell'IVA applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.

Viene, pertanto, prevista l'applicazione dell'aliquota dell'IVA ridotta del 10 per cento per le prestazioni rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi nell'ambito di contratti di appalto o di convenzioni in generale. Al fine di non gravare sulle finanze degli enti pubblici committenti, il comma 16 prevede che le nuove disposizioni siano applicate alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla loro entrata in vigore.

Il comma 17 abroga il riconoscimento dell'esenzione dall'IRPEF delle pensioni di guerra e degli altri redditi indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in capo ai soggetti titolari di reddito complessivo superiore a euro 15.000.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989, la modifica normativa si applica anche:

alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;

alle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiale;

alle pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo dei vigili del fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

I commi da 18 a 21 disciplinano l'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie.

In particolare, la norma prevede l'assoggettamento ad imposta di bollo, nella misura dello 0,05 per cento, delle operazioni di acquisto e di vendita dei titoli azionari e degli strumenti finanziari assimilati, emessi da soggetti residenti, a prescindere dalla loro quotazione. L'imposta non è invece dovuta per le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari.

L'imposta è altresì dovuta su tutte le operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari derivati, ad eccezione di quelli aventi ad oggetto titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

L'imposta è applicata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento ai sensi del TUF, nonché dai soggetti che comunque intervengono nelle predette operazioni (ad esempio, notai).

L'imposta è suddivisa in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19 ad eccezione dei soggetti (controparti centrali) che si interpongono nelle medesime operazioni. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazio-

nali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Il comma 21 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di applicazione dell'imposta.

Il comma 22 modifica, in senso restrittivo, le percentuali di deducibilità, dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, dei costi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni come disciplinato dall'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e da ultimo modificate, ai fini di copertura, dalla legge 28 giugno 2012, n. 92. Viene in particolare ridotta dal 27,5 per cento (misura contenuta nell'originaria formulazione) al 20 per cento la deducibilità delle spese e ogni altro componente negativo nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali, fermi restando i limiti di importo massimo relativamente al costo di acquisizione previsti dallo stesso articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La nuova misura si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 92 del 2012.

Con i commi 23 e 24 vengono modificati, rispettivamente, il comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di intervenire sulla decorrenza degli effetti di entrambi i regimi.

In particolare, con il comma 23 vengono differiti gli effetti del regime dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008. In base alla nuova disposizione gli effetti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno

solare, gli effetti decorrono dal 2018 in luogo del 2013).

Con il comma 24 vengono differiti gli effetti del regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. In base alla nuova disposizione, gli effetti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2020 in luogo del 2015).

Con i commi 25 e 26 si prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva avvenga in un'unica rata (anziché in tre rate come originariamente previsto) da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.

Il comma 27 prevede l'aumento della misura dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, fissandola allo 0,50 per cento, per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi. La suddetta percentuale era già stata elevata allo 0,35 per cento, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008.

Con il comma 28 si chiarisce che anche il predetto credito può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche (vedi lettera B5) dell'articolo 18, comma 1, del regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche), nonché tra gli attivi delle gestioni separate, con riguardo ai quali, quindi, non si applica l'articolo 9, comma 2, lettera a), del regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate.

Il comma 29 prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e quello agrario siano rivalutati del 15 per cento,

mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.

Con il comma 30 vengono abrogate le disposizioni che, al fine di promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentivano alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, che siano società agricole, di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole (assoggettamento a tassazione in base al reddito catastale agrario, *ex* articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi — TUIR), nonché di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Il comma 31 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma precedente.

Il comma 32 prevede che, per la gestione dell'agevolazione consistente nell'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaiistica, le regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Viene altresì precisato che l'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al comma 1 non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale.

Il comma 33 prevede la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato.

Il comma 34 modifica le misure delle sanzioni in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali; in particolare:

viene ridotto il limite minimo dell'ammontare economico complessivo dei contributi sindacali sospesi nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che

proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono senza il rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili;

viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici che non osservino le disposizioni per il corretto esercizio del diritto di sciopero;

viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione sostitutiva da applicarsi qualora le sanzioni ordinarie non risultino applicabili;

viene ridotto il limite minimo dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza prefettizia adottata quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Il comma 35 reca disposizioni in materia di autorità indipendenti.

Con il comma 36 si prevede una modifica all'articolo 15 del TUIR. In particolare viene stabilito che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il comma 37 sono apportate modificazioni all'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in materia di quote latte.

In particolare viene previsto che in caso di mancata adesione alla rateizza-

zione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA proceda alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del gruppo Equitalia.

Inoltre, per la notificazione della cartella di pagamento, prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e per ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto, l'AGEA si avvale della

Guardia di finanza; il personale di quest'ultima esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione. Le procedure di riscossione coattiva sospese vengono riprese dall'AGEA sempre avvalendosi della Guardia di finanza.

ART. 13. — (*Fondi speciali e tabelle*). — Come disposto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri, che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento comprende le risorse per il provvedimento relativo a « Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili » (A.C. 82; A.S. 2206); per il provvedimento relativo a « Istituzione del “Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno” e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 » (A.C. 4333); per il provvedimento riguardante « Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni » (A.C. 841; A.S. 3080), nonché per la realizzazione di interventi a favore dei non vedenti.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009; per il provvedimento concernente « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito » (A.C. 2424; A.S. 2514); per il provvedimento relativo a « Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti » (A.C. 4019; A.S. 2829); per il provvedimento relativo a « Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza » (A.S. 272); per il provvedimento relativo a « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* ai fini di studio e di ricerca scientifica » (A.C. 746) e per il provvedimento riguardante « Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana » (A.C. 5309).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento comprende le risorse necessarie per il provvedimento riguardante « Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani » (A.S. 2720; A.C. 4534); per il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009 (A.C. 4866); per il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Go-

verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 (A.S. 3299); per il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 (A.C. 5108; A.S. 3452); per il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 (A.S. 3285; A.C. 5421); per il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 (A.S. 3286; A.C. 5422); per il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del memorandum sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 (A.C. 5180); per il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009 (A.C. 5271); per il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015 fatto a Roma l'11 luglio 2012 (A.C. 5446); nonché per la realizzazione di interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse per le scuole non statali.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è costituito dalle risorse finalizzate al provvedimento concernente « Disposizioni in favore dei territori di montagna » (A.C. 41; A.S. 2566).

TABELLA B***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per la realizzazione di interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato per interventi a favore della difesa del suolo, per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il provvedimento concernente « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche » (A.C. 3681; A.S. 3257).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato per la realizzazione di interventi per opere infrastrutturali.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2013-2015 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009)

ALLEGATO N. 2. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

ALLEGATO N. 3 - EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2013

ALLEGATO N. 4 - QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2013 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2012

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2013-2015 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)

NELLA COLONNA DELLE VARIAZIONI, SONO RIPORTATE ANCHE LE RIDUZIONI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 15, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 135 DEL 2012

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato I

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013		2014		2015		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA'	
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i>							
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							
LEGGES N. 353 DEL 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI							
(2.5 - CAP. 2820)							
	CP	-68	1.471	-31	1.450	-89	1.361
	CS	-68	1.471	-31	1.450	-89	1.361
TOTALE MISSIONE	CP	2.999.543	4.236	-157	4.079	-471	3.705
CS	2.999.543	4.236	-157	4.079	4.176	-471	3.705
L'Italia in Europa e nel mondo							
<i>Cooperazione allo sviluppo</i>							
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI							
LEGGES N. 7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.							
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	CP	98.736	114.680	-	114.680	-1.264	111.886
	CS	98.736	114.680	-	114.680	-1.264	111.886
LEGGES N. 49 DEL 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO							
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	CP	-	355	-	355	-	350
	CS	-	355	-	355	-	350
<i>Cooperazione economica e relazioni internazionali</i>							
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI							
LEGGES N. 794 DEL 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966							
(1.3 - CAP. 3751)	CP	-	2.037	-	2.019	-	1.990
	CS	-	2.037	-	2.019	-	1.990
<i>Promozione della pace e sicurezza internazionale</i>							
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI							
LEGGES N. 140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'							
(1.4 - CAP. 3399)	CP	-	241	-	239	-	236
	CS	-	241	-	239	-	236

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2013		2014		2015	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI
		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
<i>Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari</i>						
MINISTERO DELLA DIFESA						
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE						
- ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA						
(1.6 - CAPP. 1360, 7145)	3.800	3.800	3.000	3.000	-	-
	CS		3.000	3.000	-	-
	CP					
TOTALE MISSIONE	4.124	4.124	3.322	3.322	317	317
	CS		3.322	3.322		
Giustizia						
Amministrazione penitenziaria						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:						
- ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINserIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.						
(1.1 - CAP. 1768)	184	184	260	260	-	230
	CS		260	260	-	230
	CP					
TOTALE MISSIONE	184	184	260	260	230	230
	CS		260	260		
Ordine pubblico e sicurezza						
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:						
- ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)						
(4.1 - CAP. 2179)	417	417	460	460	454	454
	CS		460	460	-	-





ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	segue: Allegato 1					
	2013		2014		2015	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di I. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di I. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di I. STABILITA'
<p><i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i></p> <p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (3.3 - CAP. 2668, 2815)</p> <p>CP 1.076 - 1.076</p> <p>CS 1.076 - 1.076</p> <p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP 1.493 - 1.493</p> <p>CS 1.493 - 1.493</p>	1.076	-	1.076	-	1.069	-
	1.076	-	1.076	-	1.069	-
	1.493	-	1.493	-	1.523	-
	1.493	-	1.536	-	1.523	-
<p>Soccorso civile</p> <p><i>Protezione civile</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP. 7446)</p> <p>CP 77.777 -4.530</p> <p>CS 77.777 -4.530</p>	77.777	-4.530	73.247	-6.501	78.976	-4.582
	77.777	-4.530	73.247	-6.501	78.976	-4.582
	2.358	-	2.358	-	2.592	-
	2.358	-	2.592	-	2.592	-
<p>DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE</p> <p>- ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP. 2184)</p> <p>CP 80.135 -4.530</p> <p>CS 80.135 -4.530</p> <p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP 80.135 -4.530</p> <p>CS 80.135 -4.530</p>	80.135	-4.530	75.605	-6.501	81.568	-4.582
	80.135	-4.530	75.605	-6.501	81.568	-4.582
	2.589	-	2.589	-	2.589	-
	2.589	-	2.589	-	2.589	-

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013			2014			2015		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
TOTALE MISSIONE	81.949	50.000	131.949	87.930	50.000	137.930	86.600	50.000	136.600
cs	81.949	50.000	131.949	87.930	50.000	137.930	86.600	50.000	136.600
Regolazione dei mercati									
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori									
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
LEGGES N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.									
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.									
(3.1 - CAP. 2280)									
CP	348	-90	258	345	-90	255	340	-	340
cs	348	-90	258	345	-90	255	340	-	340
TOTALE MISSIONE	348	-90	258	345	-90	255	340	-	340
cs	348	-90	258	345	-90	255	340	-	340
Diritto alla mobilita'									
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo									
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI									
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)									
(2.3 - CAP. 1921/P)									
CP	8.505	-	8.505	8.435	-	8.435	8.292	-	8.292
cs	8.505	-	8.505	8.435	-	8.435	8.292	-	8.292
Sostegno allo sviluppo del trasporto									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
LEGGES N. 128 Del 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.									
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.									
(9.1 - CAP. 1723)									
CP	205	-	205	227	-	227	224	-	224
cs	205	-	205	227	-	227	224	-	224

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	segue: Allegato I					
	2013		2014		2015	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA' VIGENTE	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA' VIGENTE	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI D. di L. STABILITA' VIGENTE
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM." (2.6 - CAP. 1850)	CP 61	-	61	-	60	-
	CS 61	-	61	-	60	-
TOTALE MISSIONE	CP 8.771	-	8.771	-	8.723	-
CS 8.771	-	8.723	-	8.576	-	8.576
Comunicazioni						
Sostegno all'editoria						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
LEGGI N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (11.2 - CAP. 2183, 7442)	CP 145.974	-8.502	137.472	-11.746	142.695	-8.171
CS 145.974	-8.502	137.472	-11.746	142.695	152.245	-8.171
LEGGI N. 249 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (11.2 - CAP. 1575)	CP -	-	-	-	-	-
CS -	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE	CP 145.974	-8.502	137.472	-11.746	142.695	-8.171
CS 145.974	-8.502	137.472	-11.746	142.695	152.245	-8.171
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo						
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
LEGGI N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.2 - CAP. 2501)	CP 14.167	-1.910	12.257	-1.910	12.160	-
CS 14.167	-1.910	12.257	-1.910	12.160	13.870	-

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013				2014				2015			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
<p>LEGE N. 68 Del 1997: RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE</p> <p>(4.2 - CAP. 2530)</p> <p>CP CS</p>	9.226 9.226	- -	9.226 9.226	9.125 9.125	- -	9.125 9.125	8.916 8.916	- -	8.916 8.916	- -	8.916 8.916	8.916 8.916
<p>DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA</p> <p>- ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIÀ DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI</p> <p>(4.2 - CAP. 2535)</p> <p>CP CS</p>	28.278 28.278	- -	28.278 28.278	33.239 33.239	- -	33.239 33.239	33.508 33.508	- -	33.508 33.508	- -	33.508 33.508	33.508 33.508
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP CS</p>	51.671 51.671	-1.910 -1.910	49.761 49.761	56.434 56.434	-1.910 -1.910	54.524 54.524	56.294 56.294	- -	56.294 56.294	- -	56.294 56.294	56.294 56.294
<p>Ricerca e innovazione</p> <p><i>Ricerca in materia ambientale</i></p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA</p> <p>- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPR)</p> <p>(2.1 - CAPP. 3621, 8831)</p> <p>CP CS</p>	25.752 25.752	- -	25.752 25.752	25.546 25.546	- -	25.546 25.546	24.888 24.888	- -	24.888 24.888	- -	24.888 24.888	24.888 24.888
<p><i>Ricerca in materia di beni e attività culturali</i></p> <p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI</p> <p>(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)</p> <p>CP CS</p>	1.447 1.447	- -	1.447 1.447	1.125 1.125	- -	1.125 1.125	1.105 1.105	- -	1.105 1.105	- -	1.105 1.105	1.105 1.105



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2013		2014		2015	
	LEGISLAZ. VICENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VICENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VICENTE	VARIAZIONI
	D. di L. STABILITA'					
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Ricerca scientifica e tecnologica di base						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGI N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.	4.540	-	4.540	-	4.509	4.445
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	4.540	-	4.540	-	4.509	4.445
(3.3 - CAP. 1679)	CP					
	CS					
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BIENNIALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3, LETT A) - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE.						
(3.3 - CAP. 7236)	1.768.497	-	1.768.497	-	1.766.228	1.759.499
	CS		CS		1.766.228	1.759.499
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137						
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	24.822	-	24.822	-	22.781	22.714
(7.1 - CAP. 7630)	CS		CS		22.781	22.714
Ricerca di base e applicata						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE						
- ART. 19: AGENZIA DIGITALE	1.511	-88	1.423	-114	1.386	1.479
(12.1 - CAP. 1707)	CS		CS		1.386	1.479

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013				2014				2015			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
<i>Ricerca per la didattica</i>												
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA												
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.												
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.												
(3.1 - CAP. 1261)	CP	-	1.550	1.539	-	1.539	1.517	-	1.517	-	1.517	1.517
	CS	-	1.550	1.539	-	1.539	1.517	-	1.517	-	1.517	1.517
<i>Ricerca per il settore della sanità pubblica</i>												
MINISTERO DELLA SALUTE												
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA												
(2.1 - CAP. 3453)	CP	-	7.149	283	-	283	262	-	262	-	262	262
	CS	-	7.149	283	-	283	262	-	262	-	262	262
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA												
- ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA												
(2.1 - CAP. 3392)	CP	-28.003	275.687	301.607	-12.866	288.741	297.316	-26.205	271.111	-26.205	271.111	271.111
	CS	-28.003	275.687	301.607	-12.866	288.741	297.316	-26.205	271.111	-26.205	271.111	271.111
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUNZIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMOERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE												
(2.1 - CAP. 3443)	CP	-	12.377	12.256	-	12.256	12.008	-	12.008	-	12.008	12.008
	CS	-	12.377	12.256	-	12.256	12.008	-	12.008	-	12.008	12.008
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.												
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.												
(2.1 - CAP. 3412)	CP	-950	3.363	4.283	-950	3.333	4.222	-950	3.272	-950	3.272	3.272
	CS	-950	3.363	4.283	-950	3.333	4.222	-950	3.272	-950	3.272	3.272
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI												
- ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI												
(2.1 - CAP. 3457)	CP	-	556	550	-	550	538	-	538	-	538	538
	CS	-	556	550	-	550	538	-	538	-	538	538



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013				2014				2015									
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'						
TOTALE MISSIONE	2.156.204	-29.041	2.127.163	2.142.207	-13.930	2.128.277	2.129.993	-27.234	2.102.759	2.156.204	-29.041	2.127.163	2.142.207	-13.930	2.128.277	2.129.993	-27.234	2.102.759
cs	2.156.204	-29.041	2.127.163	2.142.207	-13.930	2.128.277	2.129.993	-27.234	2.102.759	2.156.204	-29.041	2.127.163	2.142.207	-13.930	2.128.277	2.129.993	-27.234	2.102.759
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																		
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</i>																		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE																		
LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE																		
(1.10 - CAPP. 1644, 1646)																		
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1983: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.																		
(1.10 - CAPP. 1388, 1389)																		
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.	21.168	-	21.168	5.534	25.000	30.534	5.412	30.000	35.412	21.168	-	21.168	5.534	25.000	30.534	5.412	30.000	35.412
cs	21.168	-	21.168	5.534	25.000	30.534	5.412	30.000	35.412	21.168	-	21.168	5.534	25.000	30.534	5.412	30.000	35.412
cp	67	-	67	47	-	47	46	-	46	67	-	67	47	-	47	46	-	46
cs	67	-	67	47	-	47	46	-	46	67	-	67	47	-	47	46	-	46
LEGGE N. 434 Del 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.	5.950	-	5.950	5.901	-	5.901	5.746	-	5.746	5.950	-	5.950	5.901	-	5.901	5.746	-	5.746
cp	5.950	-	5.950	5.901	-	5.901	5.746	-	5.746	5.950	-	5.950	5.901	-	5.901	5.746	-	5.746
cs	5.950	-	5.950	5.901	-	5.901	5.746	-	5.746	5.950	-	5.950	5.901	-	5.901	5.746	-	5.746
(1.10 - CAP. 1551)																		
Tutela della salute																		
<i>Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti</i>																		
MINISTERO DELLA SALUTE																		
LEGGE N. 434 Del 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.	27.185	-	27.185	11.482	25.000	36.482	11.204	30.000	41.204	27.185	-	27.185	11.482	25.000	36.482	11.204	30.000	41.204
cp	27.185	-	27.185	11.482	25.000	36.482	11.204	30.000	41.204	27.185	-	27.185	11.482	25.000	36.482	11.204	30.000	41.204
cs	27.185	-	27.185	11.482	25.000	36.482	11.204	30.000	41.204	27.185	-	27.185	11.482	25.000	36.482	11.204	30.000	41.204
- ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO																		
(1.2 - CAP. 5340)																		
cp	332	-	332	330	-1	329	325	-1	324	332	-	332	330	-1	329	325	-1	324
cs	332	-	332	330	-1	329	325	-1	324	332	-	332	330	-1	329	325	-1	324

segue: Allegato I



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato I

	2013				2014				2015			
	VARIAZIONI		D. di L.		VARIAZIONI		D. di L.		VARIAZIONI		D. di L.	
	LEGISLAZ. VIGENTE	STABILITA'										
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI												
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.4 - CAPP. 3458, 7230)	1.966 1.966	-	1.938 1.938	-	1.966 1.966	-	1.938 1.938	-	1.882 1.882	-	1.882 1.882	-
TOTALE MISSIONE	2.298 2.298	-	2.268 2.268	-	2.298 2.298	-	2.267 2.267	-	2.207 2.207	-	2.206 2.206	-
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici												
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	399.596 399.596	-	396.796 396.796	-	399.596 399.596	-	396.796 396.796	-	391.032 391.032	-	391.032 391.032	-
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (1.10 - CAP. 3610)	995 995	-	773 773	-	995 995	-	773 773	-	760 760	-	760 760	-
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI - ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (1.10 - CAP. 3611)	1.159 1.159	-	902 902	-	1.159 1.159	-	902 902	-	886 886	-	886 886	-
LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (1.10 - CAP. 3630)	1.182 1.182	-	937 937	-	1.182 1.182	-	937 937	-	918 918	-	918 918	-



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2013		2014		2015	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
LEGGES N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.						
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	cp 9.694	-	9.694	7.101	6.942	6.942
(1.10 - CAPP. 3670, 3671)	cs 9.694	-	9.694	7.101	6.942	6.942
Valorizzazione del patrimonio culturale						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI						
LEGGES N. 77 Del 2006: MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE. INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.						
- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA "LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE" DELL'UNESCO.	cp 1.723	-	1.723	1.397	1.377	1.377
(1.13 - CAPP. 1442, 7305)	cs 1.723	-	1.723	1.397	1.377	1.377
TOTALE MISSIONE	cp 414.349	-	414.349	407.906	401.915	401.915
	cs 414.349	-	414.349	407.906	401.915	401.915
Istruzione scolastica						
Istituzioni scolastiche non statali						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGES N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.						
(1.9 - CAP. 2193)	cp 324	-	324	322	317	317
	cs 324	-	324	322	317	317
TOTALE MISSIONE	cp 324	-	324	322	317	317
	cs 324	-	324	322	317	317
Istruzione universitaria						
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGES N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA						
(2.1 - CAP. 1709)	cp 5.323	-	5.323	5.287	5.212	5.212
	cs 5.323	-	5.323	5.287	5.212	5.212



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013				2014				2015			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
<p>LEGE N. 338 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI</p> <p>(2.1 - CAP. 7273)</p> <p>CP CS</p>	18.505 18.505	- -	18.505 18.505	18.378 18.378	- -	18.378 18.378	18.116 18.116	- -	18.116 18.116			
<p><i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i></p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGE N. 245 Del 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990</p> <p>(2.3 - CAP. 1690)</p> <p>CP CS</p>	43.933 43.933	- -	43.933 43.933	43.631 43.631	- -	43.631 43.631	43.011 43.011	- -	43.011 43.011			
<p>LEGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.</p> <p>(2.3 - CAP. 1692)</p> <p>CP CS</p>	71.522 71.522	- -	71.522 71.522	61.100 61.100	- -	61.100 61.100	60.231 60.231	- -	60.231 60.231			
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP CS</p>	139.283 139.283	- -	139.283 139.283	128.396 128.396	- -	128.396 128.396	126.570 126.570	- -	126.570 126.570			
<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> <p><i>Protezione sociale per particolari categorie</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PRODOTTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO</p> <p>(17.1 - CAP. 7256)</p> <p>CP CS</p>	4.644 4.644	-270 -270	4.374 4.374	5.485 5.485	-417 -417	5.068 5.068	5.407 5.407	-290 -290	5.117 5.117			
<p><i>Sostegno alla famiglia</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE</p> <p>- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA</p> <p>(17.3 - CAP. 2102)</p> <p>CP CS</p>	21.008 21.008	-1.224 -1.224	19.784 19.784	22.928 22.928	-1.744 -1.744	21.184 21.184	22.602 22.602	-1.213 -1.213	21.389 21.389			

segue: Allegato 1



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2013				2014				2015	
	VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI		VARIAZIONI	
	LEGISLAZ. VIGENTE	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'						
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI										
Politiche previdenziali										
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali										
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
LEGE N. 335 Del 1995: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.										
- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE.										
(2.2 - CAP. 4332)										
cp	282	-	282	-	280	-	280	-	276	-
cs	282	-	282	-	280	-	280	-	276	-
TOTALE MISSIONE										
cp	282	-	282	-	280	-	280	-	276	-
cs	282	-	282	-	280	-	280	-	276	-
Politiche per il lavoro										
Politiche attive e passive del lavoro										
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
LEGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.										
- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE										
(1.3 - CAP. 4161)										
cp	810	-	810	-	805	-	805	-	793	-
cs	810	-	810	-	805	-	805	-	793	-
LEGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2007)										
- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE										
(1.3 - CAP. 7682)										
cp	9.216	-	9.216	-	9.115	-	9.115	-	8.866	-
cs	9.216	-	9.216	-	9.115	-	9.115	-	8.866	-
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro										
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
LEGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2004).										
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI										
(1.7 - CAP. 5025)										
cp	1.278	-1.278	-	-	1.269	-1.269	-	-	1.251	-1.251
cs	1.278	-1.278	-	-	1.269	-1.269	-	-	1.251	-1.251

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013				2014				2015			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
TOTALE MISSIONE	CP 11.304	-1.278	10.026	11.189	-1.269	9.920	10.910	-1.251	9.659	10.910	-1.251	9.659
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	CS 11.304	-1.278	10.026	11.189	-1.269	9.920	10.910	-1.251	9.659	10.910	-1.251	9.659
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale												
MINISTERO DELL'INTERNO												
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 DEL 2005: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI.												
- ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO												
(5.1 - CAP. 2311)	CP 1.604	-	1.604	4.863	-	4.863	4.697	-	4.697	4.697	-	4.697
	CS 1.604	-	1.604	4.863	-	4.863	4.697	-	4.697	4.697	-	4.697
TOTALE MISSIONE	CP 1.604	-	1.604	4.863	-	4.863	4.697	-	4.697	4.697	-	4.697
CS	1.604	-	1.604	4.863	-	4.863	4.697	-	4.697	4.697	-	4.697
Politiche economico-finanziarie e di bilancio												
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'												
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
DECRETO LEGISLATIVO N. 287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59"												
(1.1 - CAP. 3935)	CP 1.958	-142	1.816	1.932	-156	1.776	1.904	-164	1.740	1.904	-164	1.740
	CS 1.958	-142	1.816	1.932	-156	1.776	1.904	-164	1.740	1.904	-164	1.740
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario												
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
DECRETO LEGGE N. 95 DEL 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)												
(1.4 - CAP. 1560)	CP 427	-25	402	424	-32	392	418	-22	396	418	-22	396
	CS 427	-25	402	424	-32	392	418	-22	396	418	-22	396



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013		2014		2015			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA' VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA' VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	
<p><i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE</p> <p>- ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS</p> <p>(1.5 - CAP. 3822)</p> <p>CP 87.240 CS 87.240</p>	-6.338 -6.338	80.902 80.902	86.035 86.035	-6.936 -6.936	79.099 79.099	84.811 84.811	-7.305 -7.305	77.506 77.506
<p><i>Analisi e programmazione economico-finanziaria</i></p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N. 109 Del 1994: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>(1.6 - CAP. 1702)</p> <p>CP - CS -</p>	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<p>LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.</p> <p>(1.6 - CAP. 1613)</p> <p>CP 13 CS 13</p>	-1 -1	12 12	15 15	-1 -1	14 14	15 15	-1 -1	14 14
<p>LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ</p> <p>(1.6 - CAP. 7330)</p> <p>CP 894 CS 894</p>	-52 -52	842 842	976 976	-74 -74	802 902	962 962	-52 -52	910 910
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP 90.532 CS 90.532</p>	-6.558 -6.558	83.974 83.974	89.382 89.382	-7.199 -7.199	82.183 82.183	88.110 88.110	-7.544 -7.544	80.566 80.566



PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 2**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(CRONOLOGICO) (TABELLA E)**

IN APPOSITA NOTA A MARGINE DI CIASCUNA AUTORIZZAZIONE DI SPESA SONO INDICATE LE EVENTUALI DISPONIBILITÀ DI TESORERIA AL 30 SETTEMBRE NONCHÉ I RESIDUI DI STANZIAMENTO. GLI STANZIAMENTI COMPRENDONO LE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 15, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 135 DEL 2012.



PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7443/P) CP CS	38.734	-	51.646 51.646	51.646 51.646	51.646 51.646	103.292 103.292	2017	16
DECRETO LEGGE N. 6 Del 1998: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI - ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P) CP CS	547.501	-	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	36.152 36.152	2017	3
LEGGE N. 398 Del 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). - ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici CAP. 7156) CP CS	15.494	-	15.494 15.494	15.494 15.494	15.494 15.494	46.482 46.482	2018	27
LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50-COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (ECONOMIA E FINANZE: 10.1 - Opere pubbliche e infrastrutture CAP. 7464) CP CS	40.000	-	-	-	-	-	-	17
DECRETO LEGGE N. 132 Del 1998: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. - ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P) CP CS	-	-	24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	97.092 97.092	2019	3
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P) CP CS	-	-	1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	6.196 6.196	2019	3
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P) CP CS	-	-	17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	88.172 88.172	2019	3



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche CAP. 7335)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8425)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale CAP. 7439)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2005).</p> <p>- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)</p> <p>- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7491)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE</p> <p>- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)</p>	<p>32.817</p> <p>5.262.775</p> <p>7.737.128 6.814.000</p> <p>120.000 120.000</p> <p>5.848.635 5.848.635</p> <p>58.500 58.500</p> <p>5.000 5.000</p> <p>24.825</p>	-	<p>32.817 32.817</p> <p>7.737.128 6.814.000</p> <p>120.000 120.000</p> <p>5.848.635 5.848.635</p> <p>58.500 58.500</p> <p>5.000 5.000</p> <p>5.000 5.000</p> <p>5.000 5.000</p>	<p>32.817 32.817</p> <p>8.557.325 8.557.325</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>58.500 58.500</p> <p>5.000 5.000</p> <p>5.000 5.000</p>	<p>131.268 131.268</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>234.000 234.000</p> <p>5.000 5.000</p> <p>20.000 20.000</p>	<p>2019</p> <p>2015</p> <p>2019</p> <p>2016</p> <p>2019</p> <p>2019</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>21</p> <p>3</p> <p>16</p> <p>19</p>	



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TAB.	SETTORE
DECRETO LEGGE N. 203 Del 1.10.2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGI 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA (ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7517) CS	86.000	-	86.000 86.000	86.000 86.000	86.000 86.000	542.000 542.000	2022	27
- ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA (ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P) CS	61.317	-	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	70.000 70.000	2022	27
- ART. 11/quarter decies COMMA 1: GIOCHI MEDITERRANEI (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P) CP CS	-	-	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	12.000 12.000	2021	24
- ART. 11/quarter decies COMMA 2: MONDIALI NUOTO 2009 (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P) CP CS	-	-	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	14.000 14.000	2022	24
- ART. 11/quarter decies COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO (INTERNO: 2.3 - Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa CAP. 7253) CP CS	-	-	15.000 15.000	-	-	-	-	27
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005) - ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P) CP CS	1.719.342	-	181.837 181.837	181.837 181.837	181.837 181.837	1.091.022 1.091.022	2021	27
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122) CP CS	-	439.523	1.961.870 1.961.870	1.697.443 1.697.443	-	-	2014	11
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (ECONOMIA E FINANZE: 1.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali CAP. 7849, 7850 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica CAP. 7833, 7834) CP CS	23.625	-	51.914 51.914	51.914 51.914	51.914 51.914	407.695 407.695	2023	27



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 1 COMMA 95: PROSEGUIMENTO PROGRAMMA DI SVILUPPO UNITA' NAVALI CLASSE FREMM (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7485/P)	327.000	-	696.000 696.000	636.000 636.000	643.000 643.000	1.709.000 1.709.000	2022	2
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 1: PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO UNITA' NAVALE CLASSE FREMM (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7485/P)	-	-	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	150.000 150.000	2020	2
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 2: CONTRIBUTO PROSEGUIMENTO PROGRAMMA UNITA' NAVALE FREMM (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7485/P)	-	-	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	180.000 180.000	2021	2
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7485)	-	-	-	-	-	-	-	**
- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	-	-	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	130.000 130.000	2020	3
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA (ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P)	-	-	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	60.000 60.000	2021	27
LEGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2007)	-	-	614.125 614.125	667.151 667.151	-	-	2014	4
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE (ECONOMIA E FINANZE: 8.3 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità CAP. 7809)	-	-	-	-	-	-	-	-



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO IN R.F. TER.	SETTORE IN R.F. TAB.
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	1.172.059	-	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	240.000 240.000	2022	2
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	-	-	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	280.000 280.000	2022	2
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	-	-	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	320.000 320.000	2023	2
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	-	-	876 876	876 876	876 876	5.256 5.256	2021	2
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	-	-	11.233 11.233	11.233 11.233	11.233 11.233	78.631 78.631	2022	2
- ART. 1 COMMA 885 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	-	-	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	300.000 300.000	2021	2
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	600.000	-	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	2.400.000 2.400.000	2021	11
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	-	-	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	500.000 500.000	2020	11



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TAB.	SETTORE
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	CP CS	-	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	600.000 600.000	2021	11
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', CAP. 7060/P)	CP CS	-	88.750 88.750	88.750 88.750	88.750 88.750	532.500 532.500	2021	27
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', CAP. 7060/P)	CP CS	-	94.150 94.150	94.150 94.150	94.150 94.150	659.050 659.050	2022	27
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', CAP. 7060/P)	CP CS	-	95.650 95.650	95.650 95.650	95.650 95.650	765.200 765.200	2023	27
- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA (CONTR. 15A - SCAD. 2022) PROTEZIONE CIVILE (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	CP CS	-	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	19.500 19.500	2022	24
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2007)	CP CS	-	22.600 22.600	22.600 22.600	22.600 22.600	93.000 93.000	2024	3
- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE) (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	CP CS	-	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	10.000 10.000	2017	3
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE) (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7444)	CP CS	-	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	10.000 10.000	2017	3
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	CP CS	-	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	140.000 140.000	2021	2
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	CP CS	-	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	200.000 200.000	2023	2



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2013				2015		2016		SETTORE IN RIF. TAB.
			2013	2014	2015	2016	E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.			
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	-	-	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	225.000 225.000	2024	2		
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/P)	-	-	1.075.000 1.075.000	1.004.000 1.004.000	1.025.000 1.025.000	3.746.000 3.746.000	2021	2			
- ART. 2 COMMA 244: COMPLETAMENTO RETE IMMATERIALE INTERPORTI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.4 - Autotrasporto ed intermodalità. CAP. 7305)	-	-	3.000 3.000	1.000 1.000	-	-	2014	11			
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, CAP. 7060/P)	-	-	90.772 90.772	90.772 90.772	90.772 90.772	635.404 635.404	2022	27			
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, CAP. 7060/P)	-	-	91.612 91.612	91.612 91.612	91.612 91.612	732.896 732.896	2023	27			
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, CAP. 7060/P)	-	-	96.612 96.612	96.612 96.612	96.612 96.612	869.508 869.508	2024	27			
- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	-	-	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	75.000 75.000	2022	3			
- ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA 2009. (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	-	-	700 700	700 700	700 700	4.900 4.900	2022	24			
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI NUOTO ROMA 2009 (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	-	-	400 400	400 400	400 400	2.400 2.400	2021	24			
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, CAP. 7188/P)	105.501	-	1.211 1.211	1.211 1.211	1.211 1.211	8.477 8.477	2022	19			



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', cs CAP. 7188/P)	-	-	225 225	225 225	225 225	1.575 1.575	2022	19
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', cs CAP. 7188/P)	-	-	64 64	64 64	64 64	448 448	2022	19
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', cs CAP. 7187/)	1.000	-	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	7.000 7.000	2022	19
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI FOVERI (ECONOMIA E FINANZE: 8.2 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno CAP. 7182)	38.000	-	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	1.684.000 1.684.000	2049	27
DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA								
- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', cs CAP. 7695/)	210.158	55.245	568.981 568.981	449.993 449.993	119.850 119.850	-	2015	17
DECRETO LEGGE N. 185 DEL 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE								
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', cs CAP. 7060/P)	-	-	58.200 58.200	58.200 58.200	58.200 58.200	465.600 465.600	2023	27
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita', cs CAP. 7060/P)	-	-	145.500 145.500	145.500 145.500	145.500 145.500	1.309.500 1.309.500	2024	27



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI SPANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI PER.	ANNO IN RIF. PER.	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGGI N. 7 DEL 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008</p> <p>- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE GIAMAIRIA LIBICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 8.2 - Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale CAP. 7800)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO</p> <p>- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO (ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 7817)</p> <p>- ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7459)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 135 DEL 2009: ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE</p> <p>- ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 191 DEL 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2010)</p> <p>- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA CARCERI (GIUSTIZIA: 1.1 - Amministrazione penitenziaria CAP. 7300)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2010: MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA</p> <p>- ART. 39 COMMA 4/ter: ZONE FRANCHE URBANE (ECONOMIA E FINANZE: 1.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte CAP. 7816)</p>	<p>180.000</p> <p>1.024</p> <p>146.700</p> <p>6.223</p> <p>13.405</p>	-	<p>180.000 180.000</p> <p>292.542 292.542</p> <p>195.600 195.600</p> <p>10.722 10.722</p> <p>71.897 71.897</p> <p>13.794 13.794</p>	<p>180.000 180.000</p> <p>292.568 292.568</p> <p>195.600 195.600</p> <p>10.716 10.716</p> <p>5.231 5.231</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>180.000 180.000</p> <p>238.023 238.023</p> <p>145.100 145.100</p> <p>10.705 10.705</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2.340.000 2.340.000</p> <p>1.793.727 1.793.727</p> <p>44.000 44.000</p> <p>78.796 78.796</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2028</p> <p>2032</p> <p>2016</p> <p>2023</p> <p>2014</p> <p>2013</p>	<p>27</p> <p>3</p> <p>19</p> <p>11</p> <p>17</p> <p>27</p>

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2016 E SUCCESSIVI ANNO IN RIF. TAB.				SETTORE IN RIF. TAB.
			2013	2014	2015	2016	
<p>LEGGI DI STABILITA' N. 220 Del 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI DI STABILITA' 2011)</p> <p>- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7421/F)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA</p> <p>- ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7372)</p> <p>- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7514)</p> <p>- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità CAP. 7174)</p> <p>- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7515)</p> <p>- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7518)</p> <p>- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7519)</p> <p>- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7520)</p>	-	-	32.361 32.361	32.361 32.361	32.361 32.361	258.888 258.888	2
	-	-	81.672 81.672	103.991 103.991	190.929 190.929	110.929 110.929	11
	-	-	278.657 278.657	323.184 323.184	119.911 119.911	272.042 272.042	27
	-	-	40.000 40.000	30.000 30.000	23.300 23.300	-	27
	-	-	184.000 184.000	184.000 184.000	184.000 184.000	183.500 183.500	11
	-	-	200.000 200.000	200.000 200.000	288.000 288.000	272.000 272.000	11
	-	-	3.000 3.000	20.000 20.000	4.122 4.122	5.000 5.000	11
	-	-	2.000 2.000	3.000 3.000	12.000 12.000	-	11

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7529) CP CS	-	-	5.000 5.000	15.000 15.000	25.000 25.000	10.000 10.000	2016	11
- ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita, CAP. 7685) CP CS	-	-	1.072 1.072	1.072 1.072	1.072 1.072	6.576 6.576	2022	27
DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	-	-	396.667 396.667	393.946 393.946	-	-	2014	2
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione CAP. 7342) CP CS	-	-						
DECRETO LEGGE N. 215 DEL 2011: PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA	-	-						
- ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7420/P)	-	-	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	275.000 275.000	2018	2
DECRETO LEGGE N. 5 DEL 2012: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO - ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE ISTITUITE (GSSI) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 3.3 - Ricerca scientifica e tecnologica di base CAP. 7235) CP CS	-	-	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	-	2015	13
DECRETO LEGGE N. 83 DEL 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE - ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale CAP. 7119) CP CS	-	-	20.000 20.000	15.000 15.000	15.000 15.000	-	2015	11

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2013					2015		2016		ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
			2013	2014	2015	2016	E SUCCESSIVI	2016	E SUCCESSIVI				
- ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. CAP. 7322) DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI - ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA -ECONOMIA E FINANZE: 8.3 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità' CAP. 7810;	-	-	50.000 50.000	45.000 45.000	45.000 45.000	-	-	450.000 450.000	450.000 450.000	2015	2		
		-	-	450.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000			450.000 450.000	450.000 450.000	2125	3	
TOTALE GENERALE			23.424.450 22.501.322	20.809.263 20.809.263	20.354.060 20.354.060			29.705.332 29.705.332	29.705.332 29.705.332				



PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 3

**EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2013**

PAGINA BIANCA



DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2013-2015 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA - Allegato n. 3
(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.		Saldo netto da finanziare			Fabbriscoglio			Indebitamento netto P.A.		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINORI ENTRATE											
12	3	Proroga fiscale sulla detassazione dei salari di produttività	1.200,0	400,0		1.200,0	400,0		1.200,0	400,0	
12	1	Sterilizzazione aumento IVA da 1.7.2013	3.280,0			3.280,0			3.280,0		
12	2	Riduzione Irpef	4.271,0	6.540,7	5.891,4	4.271,0	6.540,7	5.891,4	4.271,0	6.540,7	5.891,4
12	2	Addizionale Regionale					64,5			64,5	
12	2	Addizionale Comunale					23,0			23,0	
12	13	Stabilizzazione incremento accise carburanti per sisma Emilia-Irap				0,0	14,2			14,2	
12	13	Stabilizzazione incremento accise carburanti per sisma Emilia - Imposte dirette		40,4	23,1		40,4	23,1		40,4	23,1
12	23-26	Differimento in 5 anni del riconoscimento dei maggiori valori conseguenti al riallineamento, con versamento dell'intera imposta sostitutiva nel 2013 - Imposta sostitutiva		200,0			200,0			200,0	
12	29	Incremento dei redditi dominicali e agrari ai fini Irpef									
12	29	Addizionale Comunale	8.751,0	7.181,1	5.914,5	8.751,0	7.282,8	6.004,4	8.751,0	7.282,8	6.004,4
TOTALE MINORI ENTRATE											
			6.334,0	5.994,3	5.548,5	6.332,0	6.332,6	5.702,5	6.332,0	6.232,6	5.702,5
MAGGIORI ENTRATE											
Disposizioni in materia di entrate											
12	4-7	Franchigia 250 euro deduzioni, art. 10 (fatta eccezione per i contributi previdenziali) e detrazioni Irpef, art. 15 (fatta eccezione per quelle per cani guida e interpretariato per i sordomuti) con limite di reddito di 15.000 euro	1.647,9	941,7	941,7	1.647,9	941,7	941,7	1.647,9	941,7	941,7
12	4-7	Addizionale Regionale				8,9	8,9		8,9	8,9	
12	4-7	Addizionale Comunale				3,2	2,4		3,2	2,4	
12	8-10	Tetto 3.000 euro per le detrazioni IRPEF di cui all'art. 15 (fatta eccezione per quelle interdette), con limite di reddito di 15.000 euro	298,8	170,8	170,8	298,8	170,8	170,8	298,8	170,8	170,8
12	8-10	Addizionale Regionale				1,0	1,0		1,0	1,0	
12	8-10	Addizionale Comunale				0,4	0,3		0,4	0,3	
12	11	Abolizione clausola di salvaguardia Tfr	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
12	12	Abrogazione esenzione Bollo certificati penali	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
12	13	Stabilizzazione incremento accise carburanti per sisma Emilia	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6	1.106,6
12	14-16	IVA servizi cooperative	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0
12	17	Abrogazione esenzione IRPEF pensioni di guerra e tabellari erogate dal MEF con limite di reddito di 15.000 euro	195,9	226,6	220,9	195,9	226,6	220,9	195,9	226,6	220,9
12	17	Addizionale Regionale				0,0	10,6		0,0	10,6	
12	17	Addizionale Comunale				0,0	3,8		0,0	3,8	
12	18-21	Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie - Tobin tax	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0	1.088,0
12	22	Riduzione di 7,5 punti percentuali di deducibilità delle spese auro (dal 27,5% al 20%)	412,0	549,0	532,0	412,0	549,0	532,0	412,0	549,0	532,0
12	22	Irap				41,0	48,0		41,0	48,0	
12	23-26	Differimento in 5 anni del riconoscimento dei maggiori valori conseguenti al riallineamento, con versamento dell'intera imposta sostitutiva nel 2013	200,0	846,2	423,1	200,0	846,2	423,1	200,0	846,2	423,1
12	23-26	Irap				0,0	160,0		0,0	160,0	
12	29	Incremento dei redditi dominicali e agrari ai fini Irpef	87,2	49,8	49,8	87,2	49,8	49,8	87,2	49,8	49,8
12	29	Addizionale Regionale				2,6	2,6		2,6	2,6	
12	29	Addizionale Comunale				0,9	0,7		0,9	0,7	
12	27-28	Incremento dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione da 0,35% a 0,50% per il 2013 e a 0,45% dal 2014	623,1	373,9	373,9	623,1	373,9	373,9	623,1	373,9	373,9
12	32-33	Riduzione agevolazione gasolio agricoltura	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12	30-31	Società agricole	76,5	43,7	43,7	76,5	43,7	43,7	76,5	43,7	43,7
3	62	Agea - Misure sostegno settore agricolo	19,8								
4	1	Enti previdenziali e assistenziali	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
7	27	Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA-VAS-AIA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
TOTALE MAGGIORI ENTRATE			6.654,6	6.295,1	5.849,3	6.392,0	6.232,6	5.702,5	6.392,0	6.232,6	5.702,5

Art.	Co.	Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbricagno			Indebitamento netto P.A.		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
7	3	Maggiori spese in conto capitale	2.233,8	881,6	1.354,7	1.943,8	1.081,6	1.354,7	1.781,8	1.081,6	1.354,7
8	1	Società di gestione del risparmio	3,0	3,0	295,0	3,0	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0
8	2	Fondi multilaterali di sviluppo e fondo globale per l'ambiente	300,0	295,0	200,0	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0
8	3	Mantenimento straordinaria RFI	600,0	50,0	50,0	50,0	200,0	300,0	50,0	200,0	300,0
8	4	Contratti di programma RFI - lotti costruttivi opere già approvate	300,0	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0
8	5	Mantenimento straordinaria ANAS	50,0	400,0	50,0	50,0	300,0	300,0	50,0	200,0	300,0
8	6	MD.S.E.	60,0	100,0	590,0	20,0	150,0	400,0	20,0	150,0	400,0
8	7	Torino-Lione	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
8	8	Oneri transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
8	10	Fondo rotazione Comuni predissesto	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
8	12	Regione Campania - Diserzio 1990	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
8	15	Partecipazione italiana alla costruzione del Nuovo Quartier generale NATO a Bruxelles	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
8	19	Bonifiche poligoni militari	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
8	22	Fondo compensazione contributi pluriennali	5,765,3	3,628,4	4,138,0	4,228,4	2,682,8	3,024,2	4,066,4	2,682,8	3,024,2
		TOTALE MAGGIORI SPESE	14.536,3	10.809,5	12.979,4	9.965,6	9.028,6	12.817,4	9.965,6	9.028,6	12.817,4
		TOTALE ONERI	14.536,3	10.809,5	12.979,4	9.965,6	9.028,6	12.817,4	9.965,6	9.028,6	12.817,4
		TOTALE COPERTURE	1.617,5	-301,6	-279,7	-2.894,5	-201,6	200,3	-2.642,5	-201,6	200,3
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO									
		TABELLE - effetti finanziari									
		Totale tabelle al netto regolazioni contabili	-1.834,0	965,0	7.438,0	265,0	-211,0	70,0	265,0	-211,0	70,0
13	1	Tabella A	8,0	3,0	8,0	8,0	3,0	3,0	8,0	3,0	3,0
13	1	Tabella B	0,0	-295,0	105,0	105,0	-150,0	105,0	-150,0	105,0	105,0
13	2	Tabella C	162,0	87,0	92,0	132,0	102,0	107,0	132,0	102,0	107,0
13	3	Tabella D	496,0	341,0	5.888,0	125,0	5,0	5,0	125,0	5,0	5,0
13	4	Tabella E: rimediazioni	-2.500,0	829,0	1.350,0	-171,0	-150,0	-150,0	-171,0	-150,0	-150,0
13	2	Tab C (regolazione contabile)	3.000,0								
		ARTICOLATO + TABELLE	216,5	-1.266,6	-7.717,7	-3.069,5	9,4	130,3	-2.907,5	9,4	130,3
		DI 95/2012									
3		1 Effetti migliorativi della manovra sul saldo delle operazioni finali	1.834,0	1.574,9	1.649,8	-32,9	0,0	0,0	-32,9	0,0	0,0
Per memoria		Effetti migliorativi della manovra sul saldo delle operazioni finali Obiettivi DL	1.777,3	1.574,5	1.649,5	1.528,3	1.574,9	1.649,4	1.528,3	1.574,9	1.649,4
3		1 95/2102									

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 4

**QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2013 A RAFFRONTO CON
QUELLE ASSESTATE 2012**

PAGINA BIANCA

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2013 - Competenza - Allegato n. 4 (Al netto delle regolazioni contabili e debitorie) (dati in milioni di euro)													
	2012		2013								Bilancio integrato 2013		
	Bilancio assestato	L.V. DLB 2013	Effetti Manovra DL 95/2012	Legge di stabilità					Totale				
				Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E					
ENTRATE													
Tributarie	457.700	457.122		-2.417								-2.417	454.705
Extra Tributarie	43.165	57.942	44	321								321	58.307
Altre	1.252	1.317										0	1.317
ENTRATE FINALI	502.117	516.381	44	-2.096	0	0	0	0	0	0	0	-2.096	514.329
SPESE													
Spese correnti (netto)	373.847	392.457	-937	-2.683	8	162	0					-2.513	389.007
Interessi	86.787	89.683										0	89.683
Spese Conto Capitale	38.037	42.350	-854	2.204	0					-2.004		200	41.696
SPESE FINALI	498.671	524.490	-1.791	-479	8	162	0	0	0	-2.004	0	-2.313	520.386
Rimborso prestiti	247.375	204.556										0	204.556
Risparmio pubblico	40.231	32.924	981	586	-8	-162	0			0		416	34.322
Saldo netto da finanziare	3.446	-8.109	1.835	-1.617	-8	-162	0			2.004		217	-6.057
Ricorso al mercato	-260.939	-215.895	1.835	-1.617	-8	-3.162	0			2.004		-2.783	-216.844



Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2014 - Competenza - Allegato n. 4 (A) netto delle regolazioni contabili e debitorie (dati in milioni di euro)									
2014									
L.V.	DLB 2014	Effetti Manovra DL 95/2012	Legge di stabilità					Totale	Bilancio integrato 2014
			Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E		
ENTRATE									
Tributarie	463.273		-1.187						-1.187
Extra Tributarie	58.210	38	301						301
Altre	1.338								0
ENTRATE FINALI	522.821	38	-886	0	0	0	0	0	-886
SPESE									
Spese correnti (netto interessi)	395.845	-781	-1.436	3	87	0			-1.346
Interessi	95.244								0
Spese Conto Capitale	35.626	-756	852	-295				1.170	1.727
SPESE FINALI	526.715	-1.537	-584	-292	87	0	0	1.170	381
Rimborso prestiti	206.002								0
Risparmio pubblico	30.394	819	550	-3	-87	0		0	460
Saldo netto da finanziare	-3.894	1.575	-302	292	-87	0		-1.170	-1.267
Ricorso al mercato	-209.897	-1.655	-302	292	-87	0		-1.170	-1.267
									-212.818



Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2015 - Competenza - Allegato n. 4 (Al netto delle regolazioni contabili e debitorie) (dati in milioni di euro)									
	2015								
	L.V. DLB 2015	Effetti Manovra DL 95/2012	Legge di stabilità						Bilancio integrato 2015
			Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	
ENTRATE									
Tributarie	473.573		-366						-366
Extra Tributarie	58.372	36	301						301
Altre	1.357								0
ENTRATE FINALI	533.302	36	-65	0	0	0	0	0	533.273
SPESE									
Spese correnti (netto interessi)	399.263	-936	-1.095	3	92	0			-1.000
Interessi	99.855								0
Spese Conto Capitale	28.141	-678	1.310	105				7.238	8.653
SPESE FINALI	527.259	-1.614	214	108	92	0	0	7.238	7.652
Rimborso prestiti	237.449								0
Risparmio pubblico	32.827	972	1.030	-3	-92	0		0	935
Saldo netto da finanziare	6.044	1.650	-280	-108	-92	0		-7.238	-7.718
Ricorso al mercato	-231.405	-1.500	-280	-108	-92	0		-7.238	-7.718
									-240.623



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Sezione 1 (articoli da 2 a 12, escluso l'articolo 3)

Art. 2 (Gestioni previdenziali)

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2012 dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in coerenza con i contenuti del Documento di Economia e Finanza 2012, nella misura del 2,7% per il 2012 e del 2,9% per il 2013.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2013 un incremento pari a 769,03 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 190,04 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 34 della legge 449/97, e di 84,86 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 698,00 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,00 e 69,58 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	1043,93	1043,93	1043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copertura

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	1043,93	1043,93	1043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 4

Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici

Art. 4, comma 1

Risparmi degli enti pubblici assistenziali e previdenziali

La disposizione è finalizzata a perseguire ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, con effetti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto valutati in 300 milioni a decorrere dal 2013 e da conseguire mediante misure di riordino che ciascuno degli enti interessati deve adottare nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Dette misure di contenimento dovranno aggiungersi a quelle già previste dalle vigenti disposizioni e, pertanto, i connessi effetti finanziari debbono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi. La previsione, poi, pur nel rispetto della sopra citata autonomia, fornisce una possibile indicazione circa le risorse da assoggettare alla riduzione. In particolare, è menzionato l'art. 18, comma 3, della legge n. 88 del 1989, secondo cui possono essere destinate alla remunerazione dei progetti speciali risorse pari fino allo 0,10% delle entrate degli enti in rassegna (che per il solo INPS nel 2011 sono pari a 284.428 milioni di euro, ciò che consente di stimare un limite massimo di 284 milioni). In ogni caso, la norma prevede che la ripartizione del risparmio previsto sia effettuata con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto già previsto da analoghe disposizioni, al fine di meglio approfondire con le Amministrazioni vigilanti le aree di spesa in relazione alle quali l'intervento di riduzione sia più opportuno. Il versamento di tali importi dovrà infine essere assicurato entro il 31 ottobre di ciascun esercizio.

Art. 4, comma 2

Università e principali enti di ricerca

La norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 1 recante riforma degli enti di ricerca e mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2013-2015.



Pertanto, la conferma, per il triennio 2013-2015, della crescita annuale del fabbisogno dei due comparti di spesa rispetto al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente - rispettivamente nella misura del 3% per il sistema universitario statale e del 4% per i citati enti pubblici di ricerca - è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

Art. 5

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Art. 5, comma 1

Riduzione della spesa degli enti territoriali – Regioni a statuto ordinario

Il primo comma dispone un peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario per un importo pari a 1.000 milioni annui. Il maggior contributo richiesto non è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. La norma, pertanto, comporta un miglioramento di 1.000 milioni annui dell'indebitamento netto e fabbisogno, mentre non determina variazioni del saldo netto da finanziare.

Art. 5, comma 2

Riduzione della spesa degli enti territoriali – Regioni a statuto speciale

Il secondo comma dispone un peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno delle regioni a statuto speciale per un importo pari a 500 milioni annui. Il maggior contributo richiesto non è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. La norma, pertanto, comporta un miglioramento di 500 milioni annui dell'indebitamento netto e fabbisogno, mentre non determina variazioni del saldo netto da finanziare.

Art. 5, comma 3

Riduzione della spesa degli enti territoriali – Comuni

Il terzo comma dispone un peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno dei comuni per un importo pari a 500 milioni annui. Il maggior contributo richiesto è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. La norma, pertanto, comporta un miglioramento di 500 milioni annui dell'indebitamento netto, del fabbisogno e del saldo netto da finanziare.

Art. 5, comma 4

Riduzione della spesa degli enti territoriali – Province

Il quarto comma dispone un peggioramento dell'obiettivo del patto di stabilità interno delle province per un importo pari a 200 milioni annui. Il maggior contributo richiesto è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. La norma, pertanto, comporta un miglioramento di 200 milioni annui dell'indebitamento netto, del fabbisogno e del saldo netto da finanziare.

Art. 5, commi 5 e 6

Clausola di salvaguardia per la determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio

Le disposizioni in esame non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto prevedono che per gli anni 2013 e 2014 l'ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio è determinato in misura corrispondente ai trasferimenti soppressi, al netto dei tagli previsti dalla legislazione vigente.



Art. 6*Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario*

La disposizione è diretta a prevedere una manovra nel settore sanitario, **pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014**, rafforzando le misure di contenimento della spesa già introdotte dall'articolo 17 del decreto legge 98/2011 e dall'articolo 15 del decreto legge 95/2012.

In particolare, **al comma 1, lettera a)**, si prevede che i prezzi di beni e servizi, con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici, siano ridotti del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 per tutta la durata dei contratti, rispetto all'originario 5 per cento disposto dal decreto-legge 95/2012.

Tale rideterminazione comporta un effetto di risparmio su base annua di circa **500 milioni di euro a partire dal 2013** e va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (pari a circa 1.500 milioni di euro annui a regime, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legge 98/2011 e dell'articolo 15, comma 13 del decreto legge 95/2012), per un effetto complessivo di 2.000 milioni di euro annui a regime.

La valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

- 1) nell'ambito delle attività svolte dal Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi è stata effettuata un'analisi sui dati di spesa per acquisti di beni e servizi non sanitari delle Aziende sanitarie dell'anno 2011, pari a circa 12.600 milioni di euro;
- 2) su tali dati, aggregati per macrovoci, distintamente per aziende sanitarie e aziende ospedaliere è stato calcolato l'eccesso di spesa rispetto al valore mediano;
- 3) l'eccesso di spesa è risultato pari a circa il 26% del totale della spesa;
- 4) parallelamente, sempre nell'ambito delle attività svolte dal medesimo Commissario, è stata effettuata un'altra analisi, a partire dai dati dei prezzi di riferimento rilevati dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici (AVCP);
- 5) in tal caso l'AVCP ha esaminato un campione di prezzi relativo a taluni beni e servizi erogati dalle aziende sanitarie. Sulla base dei predetti dati campionari è stata calcolata la differenza tra i prezzi effettivamente praticati e i prezzi di riferimento stabiliti dall'AVCP (ventesimo o venticinquesimo percentile). Tale differenza è risultata mediamente pari al 20%;
- 6) pertanto, incrociando i due tipi di analisi, che danno risultati di un ordine di grandezza analogo, è stato ipotizzato che nel settore è realizzabile un contenimento della spesa del 20% circa, ovvero circa 2.500 milioni di euro, compatibile con la complessiva riduzione di 2.000 milioni di euro annui, disposta dall'insieme delle manovre sopra citate.

Il **comma 1, lettera b)** interviene sul tetto di spesa dei dispositivi medici, riducendolo di 0,1 punti percentuali nell'anno 2013 e di 0,4 punti a decorrere dall'anno 2014, rispetto ai livelli previsti dal decreto-legge 95/2012 (che a sua volta era intervenuto in riduzione rispetto al livello fissato, sempre a partire dal 2013, dal decreto legge 98/2011).



Tale rideterminazione del tetto comporta un effetto di risparmio su base annua **di circa 100 milioni di euro per l'anno 2013 e di circa 500 milioni di euro a partire dal 2014** e va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (750 milioni di euro annui dal 2013 ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legge 98/2011, 400 milioni di euro annui per il 2013 e 500 milioni di euro annui dal 2014, ai sensi dell'articolo 15, comma 13 del decreto legge 95/2012), per un effetto complessivo di circa 1.250 milioni di euro per il 2013 e 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

La valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

- 1) il dato di spesa nel settore dei dispositivi medici per l'anno 2011 è pari a circa 7.000 milioni di euro;
- 2) su richiesta del Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti su beni e servizi, l'AVCP ha effettuato un'analisi statistica dei prezzi dei dispositivi medici acquistati dalle aziende sanitarie;
- 3) esaminati i dati di prezzo dei dispositivi medici contenuti nella propria Banca dati, l'AVCP ha preso come riferimento il prezzo relativo al decimo percentile per ciascun tipo di dispositivo;
- 4) rispetto a tale prezzo, emerge che nella pratica le aziende sanitarie acquistano i dispositivi medici a prezzi mediamente superiori di circa il 33%;
- 5) pertanto applicando tale percentuale all'intera spesa dei suddetti 7.000 milioni di euro, emergerebbe uno spazio di risparmio di circa 2.300 milioni di euro, compatibile con la complessiva riduzione di 1.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.750 milioni di euro annui a regime, disposta dall'insieme delle manovre sopra citate.

Con il **comma 2** si provvede alla riduzione del livello del finanziamento del settore sanitario, in relazione alle predette economie di spesa.

Nella seguente tabella sono sintetizzati gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

	2013	2014	2015
Beni e servizi non sanitari (art. 6, comma 1, lettera a))	500	500	500
Dispositivi medici (art. 6, comma 1, lettera b))	100	500	500
Totale	600	1.000	1.000

Art. 6, comma 3

(Impignorabilità delle somme destinate alle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari)

La disposizione è diretta a prorogare il vigente termine del 31 dicembre 2012 di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010 (come modificato dall'articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 98 del 2011) al fine di consentire alle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate la conclusione delle operazioni di certificazione e pagamento dei debiti sanitari pregressi. La disposizione si rende necessaria al fine di garantire il completamento dei procedimenti citati di smaltimento dei debiti (funzionale alla definitiva normalizzazione del sistema dei pagamenti), non compromesso, rallentato o addirittura impedito dalle azioni esecutive intraprese dai creditori delle aziende.



Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma, piuttosto, un efficientamento mediante una generale normalizzazione del sistema dei pagamenti, con conseguente riduzione delle correlate spese improprie.

Art. 7, comma 2

Fondo canoni locazione

La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni decorrere dall'anno 2016.

Art 7, comma 3

Capitale sociale SGR

Il comma 3, lett. a), apporta delle modifiche all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n.98 del 2011 convertito, con modificazioni dalla legge n.155 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo che l'onere per l'apporto al capitale sociale della società di gestione del risparmio, istituite con il compito di acquisire le quote dei fondi immobiliari chiusi (gestiti da SGR) a cui siano conferiti immobili degli enti locali oggetto di progetti di valorizzazione dei suddetti fondi immobiliari, non sia limitato, per l'anno 2012, a 2 milioni di euro come previsto a legislazione vigente ma possa essere anche superiore, in relazione alle disponibilità iscritte in bilancio a tale scopo. Il medesimo comma, inoltre, prevede una autorizzazione di spesa di tre milioni di euro per l'anno 2013, destinata all'apporto al capitale sociale della citata SGR. Trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, la disposizione non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Art 7, comma 4 e 5

Acquisto mobili e arredi

La norma dispone il divieto per gli anni 2013 e 2014 alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi.

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle suddette spese, in generale, sono ricompresi nell'ambito di capitoli che riguardano diverse tipologie di spesa, quali, ad esempio, quelle per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie, nonché spese per attrezzature tecniche - materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e per il servizio.

In tale situazione i relativi stanziamenti di ciascun Ministero per il biennio 2013-2014, al netto delle riduzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, sono stati posti annualmente a confronto con le rispettive percentuali relative all'acquisto di mobili ed arredi, valutate in sede di prima approssimazione utilizzando le informazioni disponibili dai codici gestionali relativi all'acquisto di mobili, desumibili dagli ordinativi di pagamento emessi e pagati nel periodo 2010-2011.

In base a tale criterio di valutazione, emerge una quota degli stanziamenti astrattamente destinata all'acquisto di mobili ed arredi corrispondente a circa 7 milioni annui. L'80% di tale quota, che dovrebbe astrattamente corrispondere all'ammontare minimo dei presumibili risparmi, è stimabile pertanto in circa 5,6 milioni annui, tenuto anche conto che i corrispondenti valori indicati



dalle amministrazioni, desunti dai dati di budget consuntivati, risulterebbero mediamente di ordine superiore.

Peraltro in via prudenziale tale stima di massima può essere al momento valutata nel minor importo di 5 milioni di euro annui per ciascun degli anni 2013 e 2014.

Ai sensi del successivo comma 5, le suddette risorse rese disponibili presso gli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 9

Consulenze informatiche

Viene prevista una limitazione al ricorso alle consulenze informatiche da parte degli enti inclusi nel conto consolidato della Pubblica amministrazione, stabilendosi che al conferimento di detti incarichi si possa procedere solo in circostanze eccezionali in cui occorra risolvere specifici problemi connessi al funzionamento dei sistemi informatici, fermo restando il rispetto dei presupposti generali di legittimità, previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Comma 10

Divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza

La disposizione conferma, elevandola a rango di norma primaria, quanto già previsto da talune amministrazioni con normativa secondaria e dalla prassi della giurisprudenza contabile in materia di divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza e di limitazione delle proroghe ai soli casi in cui occorra completare il progetto, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Comma 11

Consulenze società in house delle pubbliche amministrazioni

Viene espressamente previsto, con norma di rango primario, che le società in house delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che abbiano conseguito nel 2012 un fatturato derivante da prestazione di beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, sono tenute a rispettare i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi di consulenza previsti dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 7, commi 22 - 24

Autorità nazionale anticorruzione

Allo scopo di rafforzare la Commissione per la valutazione e l'integrità nelle pubbliche amministrazioni dal momento che è divenuta autorità nazionale anticorruzione, la disposizione al comma 1, prevede che la sua composizione sia integrata con l'istituzione di una nuova figura di presidente che si aggiunge agli attuali tre componenti. I requisiti previsti per la nomina delineano la fisionomia di un esperto in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione. In tal modo, si conferisce alla Commissione stessa una specifica expertise in materia, attualmente assente, visti i requisiti di nomina degli altri componenti. Per il procedimento di nomina del presidente, si conservano espressamente le forme e le modalità stabilite dall'art. 13, comma 3 del dlgs. 150/2009 per gli attuali componenti, con l'unica differenza della fase iniziale che vede il potere di proposta congiuntamente attribuito ai Ministri della pubblica amministrazione,

della giustizia e dell'interno.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, viene esplicitamente stabilito che l'istituzione della nuova figura presidenziale, che va ad aggiungersi agli attuali tre componenti, non deve determinare un aumento complessivo della spesa pubblica per le indennità, che saranno rideterminate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214, al fine di contenere la conseguente spesa nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Al comma 23, la disposizione attribuisce alla Commissione, come integrata dal comma 1, il potere di avvalersi, sulla base di intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti dalla legge ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi, e il potere di disporre direttamente dell'Ispettorato della per la funzione pubblica, anche ai fini delle competenze in materia di anticorruzione.

Con la disposizione in esame, si conferisce quindi alla Commissione la caratterizzazione di organo deputato alla prevenzione e repressione della corruzione, compito che si affianca agli altri. Essa viene dotata di una specifica professionalità in collegio nella figura del presidente esperto e di penetranti poteri di intervento su tutto il suolo nazionale, tramite la Guardia di finanza e l'Ispettorato della funzione pubblica.

Si realizza in tal modo, senza oneri aggiuntivi per l'erario, un opportuno rafforzamento della funzione dell'anticorruzione nella pubblica amministrazione che poggia non solo sulla predisposizione di buone prassi, ma anche sulla possibilità di individuare e sollecitare interventi su concrete patologie. Si tratta di un completamento reso viepiù necessario anche alla luce delle indicazioni degli organismi internazionali che ritengono il fenomeno della corruzione un problema non solo etico, ma anche economico: un freno alla crescita del Paese.

Art. 7, commi 27-34

Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA - VAS - AIA

A legislazione vigente i componenti della Commissione VIA ricevono un trattamento economico annuo lordo pari a:

	Numero	Compenso annuo lordo
Presidente	1	84.240
Segretario	1	73.710
Coordinatori	3	77.220
Componenti comitato di coordinamento	5	70.200
Componenti ordinari	40	58.500
TOTALE	50	3.080.610

Per un totale complessivo di € 3.080.610 annui lordi, oltre agli oneri di missione (ivi inclusi quelli per ispezioni e sopralluoghi per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA).

Al trattamento economico ed agli altri oneri per l'attività istruttoria VIA-VAS, si fa fronte ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che definisce le modalità di riassegnazione del contributo dello 0,5 mille versato dal soggetto proponente il progetto.



Dalla tabella seguente risulta (nel biennio 2010-2011) una riassegnazione media annua, atta a coprire gli oneri di funzionamento, di circa 4,5 milioni, a fronte di un gettito di circa 10 milioni, oltre risorse ordinarie disponibili sul capitolo 2701, PG 28 e 29, pari a euro 2.609.274 per il 2010, ad euro 1.802.239 per il 2011 e ad euro 1.480.068 nel 2012.

Versamenti 0,5 per mille per VIA			
	2010	2011	Al 30 settembre 2012
Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato	9.764.011,00	11.143.644,83	5.381.049,09

Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa	4.437.827,00	5.064.940,00	2.148.166,13
Risorse ordinarie capitolo 2701, PG 28 e 29	2.609.274,00	1.802.239,00	1.480.068,00
Totale risorse disponibili per istruttoria VIA-VAS	7.047.101,00	6.867.179,00	3.628.234,13

Per quanto concerne, invece, il trattamento economico della Commissione AIA esso è determinato sulla base del Decreto MATTM-MEF del 5 marzo 2008 che prevede che ai componenti della Commissione spettino il 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singolo impianto. Di seguito si dà rappresentazione delle riassegnazioni complessive intervenute a decorrere dall'esercizio 2010.

Versamenti AIA			
ESERCIZIO FINANZIARIO:	2010	2011	Al 30 settembre 2012
Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato (tariffe)	500.475,00	353.010,00	693.529,31
Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa (2701/26)	296.380,00	301.460,00	228.062,00

Date le modalità del trattamento economico direttamente correlato al versamento della tariffa istruttoria il compenso per i Commissari AIA risulta particolarmente variabile di anno in anno, comunque sempre nel limite delle risorse riassegnate.

Con la norma in esame si prevede, al comma 4, una complessiva revisione dei compensi per la Commissione unica che preveda una parte a titolo di compenso per l'attività istruttoria VIA-VAS ed una parte a titolo di compenso per l'attività istruttoria AIA. In ogni caso il compenso non potrà essere superiore all'ottanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS. Agli oneri per i compensi dei Commissari si farà fronte nel limite delle risorse finanziarie previste dalla normativa



vigente in materia di VIA e AIA

Nelle more della definizione del predetto decreto nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento: le coperture finanziarie degli oneri di funzionamento, di istruttoria e di verifica sono le medesime previste dalla normativa vigente in materia di VIA e AIA; peraltro oltre alla riduzione dei costi di carattere generale e strumentale connessi dalla prevista riduzione del numero complessivo dei componenti da 73 (somma dei due attuali organismi) a 50, la norma in esame prevede l'espressa immediata riduzione del 20% del trattamento economico dei componenti rispetto all'attuale trattamento economico della Commissione VIA-VAS, oltre alla riduzione di spesa prevista per il trattamento economico degli ex Commissari AIA (pari al 60% della specifica tariffa).

Tutto quanto predetto comporterà una sostanziale riqualificazione della spesa di funzionamento quantificata in € 828.000, come da seguente rappresentazione (elaborazione su base dati dell'ultima annualità completa - anno 2011):

	Numero	Compenso lordo	Nuovo compenso con riduzione del 20%	Note
Presidente	1	84.240	67.392	Il ruolo di presidente sarà esercitato, a titolo gratuito, dal direttore della DG valutazioni ambientali, potendosi, quindi, conseguire ulteriori riduzioni dei costi
Segretario	1	73.710	58.968	
Coordinatori	3	77.220	61.776	Con apposito decreto di funzionamento potrà essere razionalizzata la presenza di figure di coordinamento, potendosi, quindi, conseguire ulteriori riduzioni dei costi
Componenti comitato di coordinamento	5	70.200	56.160	
Componenti ordinari	40	58.500	46.800	
TOTALE	50	3.080.610	2.464.488	-616.122
Oltre agli oneri per il funzionamento della soppressa Commissione AIA (pari al 60% della tariffa)				-211.806
RIDUZIONE COMPLESSIVA DI SPESA				-827.928

I capitoli 2701/29 (VIA) e 2701/26 (AIA) che attengono alla erogazione dei compensi ai commissari sono alimentati dalle riassegnazioni di quote di entrata derivanti dal pagamento delle tariffe AIA e VIA corrisposte dai soggetti richiedenti le autorizzazioni. Pertanto la riqualificazione della spesa, così come esposta nella precedente tabella, si formalizzerà in minori riassegnazioni di entrata, quantificati in via estimativa in circa € 828.000, con corrispondente economia di bilancio.

Art. 7, comma 35

Soppressione Autorità marittima dello Stretto di Messina

Dal punto di vista tecnico contabile, la norma riduce drasticamente le spese di funzionamento, attraverso l'efficientamento dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse attualmente disponibili e, ancor più, riducendo la spesa futura. La soppressione dell'Autorità marittima dello Stretto ed il contestuale conferimento delle funzioni alla Direzione Marittima di Reggio Calabria determina le seguenti minori uscite derivanti:



1. dalla chiusura della sede che attualmente ospita la struttura amministrativa di supporto dell'Autorità Marittima dello Stretto con risparmi di spesa, sulle seguenti voci di secondo livello del piano dei conti, che peraltro andrebbero a compensare gli effetti derivanti dal ristoro di altre situazioni deficitarie e cogenti per le quali non si hanno disponibilità in bilancio:

<i>PIANO DEI CONTI</i>	<i>Onere (anno n)</i>	<i>Onere (anno n + 1)</i>	<i>minori uscite</i>
Carta cancelleria e stampati	8.000,00	5.000,00	3.000,00
Materiali ed accessori	57.000,00	36.000,00	21.000,00
Manutenzione ordinaria	35.000,00	0	35.000,00
Utenze e canoni	155.000,00	98.000,00	57.000,00
Servizi ausiliari	62.000,00	30.000,00	32.000,00
Assicurazioni	2.700,00	0	2.700,00
Tasse ed imposte	1.500,00	0	1.500,00
totale	321.200,00	169.000,00	152.200,00

2. dalla soppressione del pertinente Servizio Amministrativo Logistico (S.A.L.) e di quello del locale Reparto supporto navale con assegnazione dei rispettivi compiti all'esistente S.A.L. della Direzione marittima di Reggio Calabria, con significativo vantaggio in termini di ottimizzazione della gestione della spesa da parte di un'unica struttura;
3. dal mancato aggravio delle spese di manutenzione riconducibili all'immobile attualmente occupato dall'Autorità Marittima dello Stretto, necessarie ed improcrastinabili nel caso di eventuale mantenimento in uso dello stesso, per un importo non inferiore a **140.000,00** euro.

Ne discende che, per il disimpegno delle funzioni attribuite, la Direzione marittima di Reggio Calabria impiegherà parte delle risorse umane e strumentali ubicate a Messina, già destinate alla soppressa autorità.

Al riguardo, si segnala, infine, che la riallocazione delle risorse umane eccedenti, derivanti dalla soppressione di cui sopra, presso altre sedi deficitarie, opererà attraverso soluzioni d'impiego mirate all'assoluto contenimento della spesa relativa e senza oneri a carico dell'Amministrazione in misura eccedente le previsioni di bilancio correnti. A tal riguardo, è stata prevista apposita clausola di invarianza, per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, che deve avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 comma 39

Indennità di trasferimento

La disposizione determina effetti di contenimento della spesa, verificabili solo a consuntivo, derivanti dalla mancata attribuzione dell'indennità di trasferimento o di ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità, al personale di cui all'art. 1 della L. 2001 n.86. Infatti, in base alla legislazione vigente, l'indennità in questione viene erogata, anche in caso di soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni in località distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria. Con la norma in esame viene escluso il beneficio qualora per effetto delle predette riorganizzazioni il personale viene trasferito in sedi limitrofe, anche se distanti oltre 10 chilometri dalla sede originaria.

Art. 8, commi 1-2**Rifinanziamento Fondi Multilaterali di Sviluppo e Fondo Globale per l'Ambiente**

A fine 2012, gli impegni dell'Italia verso i FMS ammontano a circa 1.750 milioni di euro, di cui 1.090 milioni di euro come quote in arretrato; la parte rimanente (660 milioni di euro) è dovuta entro il 2016, ma, di fatto, le scadenze sono concentrate quasi interamente tra il 2013 e il 2014.

Per quanto riguarda le prossime ricostituzioni, si segnala che nel 2013 l'Italia parteciperà ai negoziati per la ricostituzione delle risorse dell'IDA (IDA 17) e del Fondo Africano di Sviluppo (AfDF 13), i due Fondi di maggiore volume e importanza strategica, per il carattere globale di IDA e per il focus su una Regione, l'Africa, per noi prioritaria nel caso dell'AfDF. Nell'orizzonte temporale coperto dalla presente norma si possono, inoltre, ragionevolmente ipotizzare ulteriori ricostituzioni per IDA e AfDF, oltre che per gli altri Fondi (AsDF, SDF, IFAD, GEF), sia pur di minore entità, considerata la periodicità delle ricostituzioni.

Gli importi previsti dalla presente norma, se depurati dalle somme necessarie a coprire gli ingenti arretrati, comportano stanziamenti annuali per i FMS inferiori, in valori nominali, alla media degli ultimi anni, senza creare spazio per aumenti di nuovi impegni.

Si evidenzia a seguire la situazione degli impegni finanziari verso i citati fondi internazionali, che — grazie alla presente norma — saranno assolti sulla base di schemi di pagamenti annuali che permettono all'Italia di non essere più considerata in arretrato.

IDA

E' tuttora da onorare parte degli impegni della quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L'importo complessivo da saldare ammonta, a fine 2012, a 1.084 milioni di euro, di cui 671 milioni di euro in arretrato e la parte rimanente, 413 milioni di euro relativi a IDA 16, è dovuta entro il 2014.

AsDF

Sono da onorare parte degli impegni della nona (AsDF 10) e quelli della decima (AsDF 11) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2008 e 2012. L'importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 127,6 milioni di euro, di cui 59,6 milioni di euro in arretrato.

AfDF

Sono da onorare parte degli impegni dell'undicesima (AfDF 11) e quelli della dodicesima (AfDF 12) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2007 e 2010. L'importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 319,7 milioni di euro, di cui 247 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 72,7 milioni di euro sono dovuti nel 2013.

GEF

Sono da onorare parte degli impegni della quarta (GEF 4) e della quinta (GEF 5) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2006 e 2010. L'importo complessivo ancora da saldare ammonta a 156 milioni di euro, di cui 110 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 46 milioni di euro sono dovuti entro il 2014.

IFAD

La presente norma consente di disporre delle risorse necessarie per confermare l'impegno



annunciato nel febbraio 2012 nel corso della riunione annuale dell'IFAD, che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio e del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione. In quell'occasione, l'Italia si è confermata secondo donatore, dopo gli Stati Uniti, annunciando un contributo di 58 milioni di euro, da versare in tre anni tra il 2013 e il 2015. Alla luce del fatto che l'Italia è paese ospite dell'IFAD, che è parte del Polo per l'agricoltura e la sicurezza alimentare delle Nazioni Unite con sede a Roma, poter disporre delle risorse per continuare a rivestire un ruolo importante nell'Istituzione è di particolare rilevanza.

SDF

In SDF 7, conclusa nel 2008, l'Italia si è impegnata a versare negli anni 2009-12 un contributo di 4,8 milioni di euro, interamente scaduti. Con l'approvazione della norma proposta, il versamento di quanto dovuto avverrebbe nel 2013.

* * *

Per quanto sopra esposto, con la disposizione in esame si intende erogare nel periodo 2013 – 2016, le rate dovute a IDA, AfDF, AsDF, GEF e SDF e IFAD per gli impegni assunti che complessivamente ammontano a: 294,6 milioni di euro all'anno. A partire dal 2017, le somme autorizzate in bilancio saranno utilizzate sia per far fronte agli impegni già sottoscritti e sia per coprire gli impegni che l'Italia dovrà assumere nei prossimi anni nei confronti dei FMS.

Art. 8, comma 3

Manutenzione straordinaria RFI

La disposizione autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013, per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A.

Art. 8, comma 4

Contratto di programma RFI, lotti costruttivi, Brennero II lotto

La disposizione autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013, 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Dette risorse sono destinate prioritariamente alla prosecuzione delle opere da realizzare per lotti costruttivi ai sensi dell'articolo 2, commi 232-234 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in particolare relative al Brennero II lotto.

Art. 8, comma 5

Manutenzione straordinaria ANAS

La disposizione autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013, per assicurare la continuità dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A.

Art. 8, comma 6

MO.S.E

La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E.



Art. 8, comma 7*Nuova linea ferroviaria Torino – Lione*

La disposizione autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari e di attività e lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Art. 8, comma 8*Rifinanziamento Fondo sviluppo e coesione*

La disposizione assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.

Art. 8, comma 9*Accordi internazionali per l'ambiente marino*

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per il rifinanziamento di oneri correlati all'art. 11 del D.LGS 13 ottobre 2010, n. 190 per l'attuazione di programmi di monitoraggio, come definiti a livello Comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine

Art. 8, comma 10*Rifinanziamento Fondo di rotazione comuni predisesto*

La disposizione in esame determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica per un importo di 130 milioni di euro per l'anno 2013, in quanto prevede una integrazione di pari importo del "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, finalizzato alla concessione di anticipazioni a favore dei comuni che hanno deliberato l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis dello stesso decreto legislativo n. 267/2000.

Art 8, comma 11*Salvaguardati*

La disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013 per finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica. Le modalità di utilizzo del relativo fondo saranno successivamente stabilite con apposito DPCM, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8, comma 12*Regione Campania disavanzo 1990*

L'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, ha stabilito che le regioni potessero autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti di gestione del servizio sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza. Il medesimo articolo prevedeva che



la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse fosse finanziata in parte con mutui, con ammortamento a carico dello Stato, e in parte con oneri a carico delle Regioni.

Tutte le regioni hanno contratto mutui con oneri a carico dello Stato in attuazione delle citate disposizioni (per una quota residuale ancora in corso di ammortamento da parte dello Stato): la regione Campania ne ha contratti, viceversa, per un importo complessivamente inferiore per 159 milioni di euro rispetto all'importo attivabile, in quanto alla data di stipula degli stessi non erano stati approvati taluni bilanci aziendali. Avvenuta l'approvazione di uno dei predetti bilanci e nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo (ivi compreso il disposto dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 296/2006) di autorizzazione alla contrazione di un mutuo per l'importo residuo di 159 milioni di euro, è tuttavia intervenuto l'articolo 24 del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008 che, abrogando la legge di conversione del citato DL 262/1990, ha interrotto il predetto iter amministrativo.

La presente disposizione è dunque diretta a consentire alla regione il completamento del ripiano dei disavanzi sanitari autorizzati dal citato DL 262/1990, prevedendo, in luogo della contrazione di un mutuo, un trasferimento di risorse alla regione.

Art. 8, comma 13

Flotta aerea Min. Interno

Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio, trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Art. 8, comma 14

ASSI

La disposizione prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei proventi derivanti da svolgimento di attività e prestazioni di servizi già in capo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), a seguito di quanto disposto dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 8, comma 15

Contributi italiani al finanziamento del Quartier Generale del Consiglio Atlantico

La richiesta deriva dalla decisione assunta nel Summit di Washington del 1999, quando i Capi di Stato e di Governo dei Paesi della NATO deliberarono la costruzione di una nuova sede dell'Alleanza, in cui l'Italia si è impegnata a finanziare, congiuntamente con agli altri Paesi membri, una quota dei costi pari al 7,949%, corrispondente ad un importo di 70,926 milioni di euro.

In proposito, a suo tempo, la legge 1° agosto 2002, n. 182, recante "Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles", ha autorizzato la spesa complessiva di euro 24.622.025 per il periodo 2002-2008, di cui euro 4.669.290 per l'anno 2002, euro 4.441.530 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006, euro 1.160.187 per l'anno 2007 ed euro 1.026.428 per l'anno 2008. Tali risorse sono state corrispondentemente iscritte sul capitolo n. 7247 "Spesa per la ristrutturazione del Quartiere



Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles” dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

A causa dei ritardi nell'avanzamento del progetto in argomento, iniziati soltanto nel mese di ottobre 2010, l'Italia ha potuto corrispondere, a valere sulle risorse finanziarie recate dalla richiamata legge n. 182 del 2002, un importo complessivo pari a 12,7 milioni di euro, corrispondente alla quota relativa all'anno 2010, pari ad euro 10,6 milioni, ed all'acconto per l'anno 2011, pari ad euro 2,1 milioni. Le restanti somme stanziata dalla medesima legge n. 182 hanno, quindi, costituito economie di bilancio.

Pertanto, per quanto sopra rappresentato, l'onere residuo da corrispondere al Controllore Finanziario della NATO ammonta complessivamente a 58,131 milioni di euro che, ripartito nei seguenti termini, andrebbe a rifinanziare la citata legge n. 182 del 2002:

(in euro)

2013	2014	2015
11.818.704	11.647.276	34.665.051

Art. 8, comma 16

Radio radicale

La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.A. (Radio Radicale).

Art 8, comma 17

Scuole non statali

La disposizione prevede il rifinanziamento, per l'anno 2013, degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013, tenuto conto delle riduzioni apportate dal decreto-legge n. 16 del 2012 e ad esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009)

Art 8, comma 18

Riduzione fondo interventi urgenti e indifferibili

Il comma prevede la riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'importo di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

Art. 8, comma 19

Poligoni militari

La disposizione autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro; alla copertura si provvede con corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di conto capitale, riferite al Ministero della difesa.



Art 8, comma 20*LSU*

La disposizione prevede il rifinanziamento, per l'anno 2013, degli interventi per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, autorizzando la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.

Art. 8, comma 21*Fondo politiche di settore*

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il finanziamento di specifici interventi di settore, concernenti, rispettivamente, le università, la materia sociale, le famiglie, i giovani, la ricostruzione de L'Aquila ed il sostegno a processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali.

Art. 8, comma 22*Incremento dotazione Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali*

La disposizione prevede l'incremento in termini di sola cassa, per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013, della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali, iscritti sul cap. 7593/MEF, al fine di adeguare il livello delle risorse alle prevedibili esigenze per l'anno 2013 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 8, comma 23*Restituzioni e rimborsi*

Con la disposizione in esame si provvede alla copertura degli oneri recati dal presente disegno di legge con impatto solo in termini di SNF pari a 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9*Trasporto pubblico locale*

La disposizione sostituisce l'articolo 16 – bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

La misura dell'aliquota dovrà essere tale da assicurare l'equivalenza della dotazione del



Fondo alle seguenti risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario:

- Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il cui stanziamento (al netto delle riduzioni complessivamente previste) è pari a 1.135 milioni di euro per l'anno 2013, 1.157 milioni di euro per l'anno 2014, 1.093 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

- Compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 1, commi 295 – 297, della legge n. 244 del 2007 (pari a euro 1.748.340.405,16 annui);

- Compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 1, commi 298 – 299 (nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 242.393.790,26);

- Compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina, prevista dall'articolo 3, comma 12, della legge 549 del 1995 (nel 2011 tale quota ha determinato risorse in favore delle regioni a statuto ordinario pari a euro 1.388.520.273,95).

La dotazione del fondo dovrà essere determinata al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio, n. 56, (circa 50 milioni di euro). Ai fini del finanziamento della sanità, tale ultima quota sarà sostituita dall'aumento della compartecipazione all'IVA.

Si prevede, quindi, un incremento di risorse per il trasporto pubblico locale di euro 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; ciò, al fine di garantire una dotazione annua del Fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 – che dovrà confluire nel Fondo di cui al presente articolo - pari a 1.600 milioni di euro annui.

Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono pari a 465 milioni per l'anno 2013, 443 milioni per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, considerato che le restanti risorse che saranno sostituite dal nuovo Fondo sono già previste a legislazione vigente.

Si stima, pertanto, che la dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sarà di circa 4.929 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

I commi da 2 a 9 hanno natura procedimentale essendo volti a disciplinare i criteri di ripartizione del Fondo e l'attuazione della disposizione, anche al fine di razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e di garantire l'equilibrio economico e l'appropriatezza della gestione del trasporto pubblico locale.

Art. 10

Agenzia per la coesione

La norma in oggetto interessa il Ministero dello sviluppo economico e segnatamente il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica relativamente alle funzioni in materia delle politiche per la coesione territoriale oggetto di avalimento da parte del Ministro per la coesione territoriale.

Il citato Dipartimento interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese al fine di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato dell'Unione Europea e in coerenza dell'articolo 119 comma 5 e articolo 3 comma 2 della Costituzione italiana.

Al fine di migliorare i processi di programmazione e di attuazione delle politiche di coesione,



è costituita l'Agazia per la coesione alla quale sono devolute tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi conseguenti, già esercitati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 24- lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 come sostituito dalla relativa legge di conversione, nonché al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 con esclusione della Direzione generale per le attività imprenditoriali.

La dotazione organica della costituenda Agazia è articolata in 200 unità appartenenti alle aree funzionali, a fronte delle 222 unità di personale della medesima qualifica attualmente presenti come dallo schema di seguito riportato:

ORGANICO DPS IN SERVIZIO AL 10/10/2012		dotazione organica dirigenti DPS	dot. organica teorica dirigenti DPS (post DL 138/2011 e spending rew)	dotazione organica Dirigenti Agazia (11% dot. org. aree)	dot. organica aree funz. MISE (post DL 138/2011 e spending rew)	Organico aree funz. MISE in servizio (al 31/12/2011)	dotazione organica aree funz. Agazia (parametrica)	
AREA DIRIGENTI	DIRIGENTI I	6	6	5	21+ 1 Direttore dell'Agazia			
	DIRIGENTI II	16	28	20				
AREA PERSONALE	FUNZIONARI (AREA III)	108				1524	1639	99
	ASS. AMM (AREA II)	106				1309	1457	94
	AUSILIARI (AREA I)	8				74	88	7
TOTALE		244	34	25	21+ 1 Direttore dell'Agazia	2907	3184	200

Più in dettaglio, la pianta organica del personale delle aree è stata determinata avendo come riferimento la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, come definita dal DPCM 26 maggio 2011, cui sono state apportate le riduzioni previste ex DL 138/2011 e dal DL 95/2011. Tale pianta organica è stata quindi parametricamente attribuita al DPS sulla base del rapporto tra il numero dei dipendenti in servizio del Dipartimento e quelli del Ministero alla medesima data. Il valore che ne scaturisce è pari a 200 unità e la corrispondente diminuzione, dalle citate attuali 222 unità, è dovuta in parte ai pensionamenti che matureranno nel biennio 2013-2014 per sopraggiunti limiti di età ed in altra parte a seguito dell'esercizio del diritto di opzione per il mantenimento del rapporto di lavoro presso il Ministero dello sviluppo economico.

Per quanto attiene, invece, alla dotazione dell'area dirigenziale la stessa è fissata nel limite dell'11 per cento della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali ed in misura comunque non superiore al numero delle unità in servizio, alla data del 1^o gennaio 2013, presso le strutture ministeriali interessate dal trasferimento all'Agazia.

Attesa la natura di organo del Direttore dell'istituenda Agazia, il posto in dotazione organica attualmente coperto dal Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica va soppresso dalla dotazione risultante dall'applicazione del predetto limite percentuale ed il trattamento economico corrisposto è utilizzato a copertura del compenso spettante al Direttore dell'Agazia.

Per quanto concerne il personale, pertanto, dall'istituzione dell'Agazia non derivano nuovi o maggiori oneri.

Parallelamente, è stata ridefinita la dotazione organica del Nucleo tecnico di valutazione e



verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 430/1997 al fine di rendere la dimensione della struttura più aderente alle esigenze operative dell'Agenzia. La riduzione di 10 unità (da 60 a 50 componenti) determina complessivamente un risparmio strutturale stimato in 1.447.597,37 euro calcolato sulla base della retribuzione media lorda comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, dei quali un parte, pari a 932.446,86, euro versati in entrata al bilancio dello Stato da destinare come indicato nel comma 22 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Relativamente alle spese per acquisizione di beni e servizi, la dotazione finanziaria dell'Agenzia sarà stabilita in base agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per il soppresso dipartimento.

Fatti salvi i risparmi evidenziati al comma 22 dell'art. 10, pari a 932.446,86 euro che sono permanenti, la residua quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei componenti del Nucleo non versati in entrata al bilancio dello stato per il solo esercizio 2013 sarà destinata a fronteggiare le spese di trasferimento nella nuova sede (Largo Brazza) dell'Agenzia unitamente a spese di riadattamento di locali e impianti.

Le risorse per investimenti funzionali all'operatività dell'Agenzia saranno stabiliti in base agli stanziamenti previsti a legislazione vigente per il soppresso dipartimento.

Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce all'Agenzia la continuità dei servizi informatici già assicurati al soppresso Dipartimento in virtù dell'Accordo di Servizio stipulato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2007, anche in coerenza con i Protocolli d'intesa attualmente in vigore in tema di conferimento dei dati alla Banca dati delle amministrazioni di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n.196. Entro 60 giorni dall'approvazione dello statuto dell'Agenzia il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia stipuleranno apposito Accordo per regolare le modalità di utilizzo dei predetti servizi informatici nel principio dell'invarianza della spesa.

Le disposizioni recate dai commi 17 e 18 dell'articolo 10, comportano la riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'art. 3 comma 5 del decreto legislativo n. 430 del 5 dicembre 1997, necessaria in ragione delle nuove funzioni e competenze assegnate all'Agenzia per la coesione rispetto al sopprimendo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

Le disposizioni recate dai commi da 23 a 26 del presente articolo prevedono la soppressione di due strutture operanti nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, la riorganizzazione di una terza struttura e la cessazione di tutti i relativi incarichi. La soppressione e riorganizzazione di dette strutture nonché la cessazione degli incarichi comporta un risparmio di spesa pari a 2.200.000 euro annui. Si tratta di un risparmio di spesa aggiuntivo rispetto ai risparmi di spesa da conseguire mediante la razionalizzazione delle strutture di missione e delle politiche di settore, che sarà versato in entrata al bilancio dello Stato.

Il prospetto che segue riassume, nel suo complesso, gli aspetti finanziari della disposizione, con l'avvertenza che nel suddetto prospetto si fa riferimento alla spesa sostenuta nel 2011 poiché trattasi di un dato consolidato.



AP		Spesa sostenuta per emolumenti nel 2011	Spesa sostenuta per missioni nel 2011	TOTALE	RISPARMI A REGIME DAL 2013
	STRUTTURE	2.196.669,47	8.922,00		2.200.000,00
13	UNITA' TECNICA FINANZA DI PROGETTO	949.947,79	8.922,00	958.869,79	950.000,00
14	SEGRETERIA TECNICA DELLA CABINA DI REGIA NAZIONALE*	1.246.721,68		1.246.721,68	1.250.000,00
	TOTALE			2.205.591,47	2.200.000,00

Per l'anno 2013 l'ammontare dei risparmi da versare al Fondo ammortamento saranno determinati in relazione alla data di riorganizzazione e soppressione delle suindicate strutture.

2. La riorganizzazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui al comma 24 del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Peraltro, si ritiene che i relativi effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica possano prudenzialmente non essere considerati; pertanto tali riflessi verranno registrati a consuntivo.

Art. 11

Riordino Enti ricerca

Viene istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la consulta dei presidenti di taluni enti di ricerca vigilati dal predetto Ministero, coordinata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con poteri di proposta circa la revisione organizzativa dei suddetti enti, tale da assicurare una *governance* unitaria e più efficace degli stessi e da garantire il mantenimento dell'identità storica, l'attuale denominazione nonché l'autonomia scientifica e budgetaria.

In particolare, la revisione organizzativa di cui sopra assicura, a decorrere dall'anno 2013, la gestione unitaria della logistica, anche attraverso un piano di razionalizzazione delle sedi finalizzato al contenimento dei costi, la gestione coordinata dell'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione e delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., l'integrazione logica e organizzativa dei sistemi informativi e la gestione unitaria degli stessi, la gestione integrata dei servizi di biblioteca, il coordinamento delle relazioni internazionali.

Il processo di revisione organizzativa dovrà trovare attuazione con l'adozione di uno o più regolamenti finalizzati, ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al riordino, alla trasformazione o soppressione degli enti di ricerca, nel rispetto dei criteri direttivi di cui commi 2, 3 e 4 dell'articolo.

Dall'attuazione del processo di revisione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma possono realizzarsi risparmi di spesa, verificabili a consuntivo.



Art 12
Disposizioni in materia di entrate

Comma 1

Riduzione aumento IVA per l'anno 2013

La disposizione interviene all'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge n. 98/2011 e successive modificazioni, in materia di incremento delle aliquote IVA. In particolare, si prevede l'aumento di un punto percentuale delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta, a decorrere dal 1° luglio 2013. A legislazione vigente, viceversa, è previsto un incremento di due punti percentuali delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta, dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e di un solo punto percentuale delle suddette aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La disposizione, pertanto, riduce di un punto percentuale le aliquote IVA, ordinaria e ridotta, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2013. In altri termini dal 1° luglio 2013 l'aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22% e quella ridotta dal 10% all'11%.

Sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, corrispondente a quanto scontato nelle previsioni di Bilancio, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
IVA	-3.280	0	0

in milioni di euro

Comma 2

Riduzione aliquote IRPEF

La proposta normativa dispone la riduzione di un punto percentuale delle aliquote dei primi due scaglioni IRPEF (art. 11, comma 1 del TUIR), a partire dall'anno di imposta 2013. In particolare, le nuove aliquote per scaglioni di reddito, da applicare ai fini del calcolo dell'imposta lorda, sono le seguenti:

<i>Scaglioni di reddito (euro)</i>	<i>Aliquote</i>
Fino a 15.000	22%
da 15.000 a 28.000	26%



Le altre condizioni disposte dalla normativa vigente restano invariate.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 opportunamente estrapolati.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stimano una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa **-5.771,4** milioni di euro e una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **-64,5** e **-17,7** milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2013 si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
IRPEF	-4.151,0	-6.420,7	-5.771,4
Addizionale regionale	0	-64,5	-64,5
Addizionale comunale	0	-23,0	-17,7
Totale	-4.151,0	-6.508,2	-5.853,6

in milioni di euro

La variazione normativa in oggetto ha effetto anche sulla tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Da una simulazione effettuata su dati provvisori relativi alle erogazioni relative ai trattamenti ed indennità di fine rapporto dichiarate nell'anno 2010, risulta che tale variazione produrrebbe una perdita di gettito da imposizione sul TFR rispetto alla normativa vigente, di competenza annua, di circa **-120** milioni di euro.

Si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
Tassazione sul Tfr	-120	-120	-120

in milioni di euro



Nel complesso si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
IRPEF	-4.151,0	-6.420,7	-5.771,4
Addizionale regionale	0	-64,5	-64,5
Addizionale comunale	0	-23,0	-17,7
Tassazione sul Tfr	-120	-120	-120
Totale	-4.271,0	-6.628,2	-5.973,6

in milioni di euro

Comma 3

Detassazione dei contratti di produttività

La disposizione dispone la proroga per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 della misura che prevede la detassazione dei contratti di produttività. La predetta agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro per il 2013 e 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione nel rispetto dell'onere massimo indicato.

La disposizione, pertanto, comporta oneri pari ai suddetti limiti.

Commi 4-10

Franchigie deduzioni e detrazioni e tetto oneri detraibili

La presente proposta normativa dispone, per i soggetti con reddito complessivo Irpef maggiore di 15.000 euro:

1. l'introduzione di una franchigia pari a 250 euro per ciascuna spesa per oneri di cui all'articolo 10 e per quelli riconducibili allo stesso, ad esclusione dei contributi previdenziali ed assistenziali e quelli versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare delle spese mediche e di assistenza per invalidità e di una franchigia di pari ammontare riguardante ciascuna detrazione per oneri di cui all'art. 15 del TUIR e per quelli riconducibili allo stesso, ad esclusione delle spese per l'acquisto di



cani guida, delle spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi e delle spese per l'assistenza dei soggetti disabili;

2. l'introduzione di un limite di 3.000 euro massimo di spesa complessiva relativa alle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR e per quelli riconducibili allo stesso, con esclusione delle spese sanitarie, delle spese per l'acquisto di cani guida, delle spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi e delle spese per l'assistenza dei soggetti disabili.

Le altre condizioni disposte dalla normativa vigente restano invariate.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010. I redditi, ad eccezione delle rendite su base catastale, sono estrapolati al 2012.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stimano i seguenti effetti di gettito.

Punto 1 (franchigia di 250 euro):

La variazione di gettito in termini di competenza annua risulta la seguente (in milioni di euro):

IRPEF	+941,7
Addizionale regionale	+8,9
Addizionale comunale	+2,4
Totale	+953

I corrispondenti effetti finanziari risultano i seguenti (in milioni di euro):

	2013	2014	2014
IRPEF	+1.647,9	+941,7	+941,7
Addizionale regionale	+8,9	+8,9	+8,9
Addizionale comunale	+3,2	+2,4	+2,4
Totale	+1.660,0	+953,0	+953,0



Punto 2 (limite di spesa di 3.000 euro):

La variazione di gettito in termini di competenza annua risulta la seguente (in milioni di euro):

IRPEF	+170,8
Addizionale regionale	+1,0
Addizionale comunale	+0,3
Totale	+172,1

I corrispondenti effetti finanziari risultano i seguenti (in milioni di euro):

	2013	2014	2014
IRPEF	+298,8	+170,8	+170,8
Addizionale regionale	+1,0	+1,0	+1,0
Addizionale comunale	+0,4	+0,3	+0,3
Totale	+300,2	+172,1	+172,1

Effetti complessivi

La variazione di gettito in termini di competenza annua risulta la seguente (in milioni di euro):

IRPEF	+1.112,5
Addizionale regionale	+9,9
Addizionale comunale	+2,7
Totale	+1.125,1

In termini finanziari si stimano, pertanto, i seguenti effetti (in milioni di euro):

	2013	2014	2014
IRPEF	+1.946,7	+1.112,5	+1.112,5
Addizionale regionale	+9,9	+9,9	+9,9
Addizionale comunale	+3,6	+2,7	+2,7
Totale	+1.960,2	+1.125,1	+1.125,1



Comma 11**Abrogazione della clausola di salvaguardia TFR**

La presente proposta normativa dispone l'abrogazione della clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma sottoposta ad abrogazione dispone che ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

In base ad elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi Modello 770 Semplificato presentate nel 2009, condotte simulando nel percorso di calcolo della tassazione separata delle somme in oggetto l'applicazione delle aliquote vigenti in luogo di quelle in vigore al 31 dicembre 2006, si stima un recupero di gettito di competenza annua di circa **+170 milioni di euro**.

Si stimano i seguenti effetti in termini finanziari:

	2013	2014	2015
Imposta sulle indennità di fine	+170	+170	+170

Milioni di euro

Comma 12**Modifiche in materia di imposta di bollo**

La norma prevede, in materia di imposta di bollo, attraverso un intervento sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, l'applicazione dell'imposta anche nel caso in cui la certificazione attenga all'ambito penale, assumendo che in tal caso la certificazione possa assumere il carattere di atto di scienza.

Sulla base del numero dei certificati in esame (fonte: Ministero di Grazia e Giustizia) e applicando l'imposta di bollo, si stima che la disposizione comporti un recupero di gettito di circa **175 milioni di Euro su base annua**.



Comma 13**Stabilizzazione incremento accise carburanti per sisma Emilia**

La modifica prevede che l'incremento dell'accisa disposta con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012 sia resa stabile a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Applicando ai consumi di benzina (11.826,89 milioni di litri) e di gasolio (28.787,6 milioni di litri) la differenza di aliquota fra la stabilizzata e la vigente (pari a 23,7 €/1000 litri) si perviene ad un maggior gettito stimabile in 962,6 milioni di euro. Il suddetto ammontare va incrementato di un importo pari a circa 144 milioni di euro per tener conto delle maggiori entrate in termini di IVA per i soli consumatori finali. Ai fini della stima occorre considerare anche gli oneri relativi al rimborso per gli autotrasportatori pari a 212,2 milioni di euro complessivi in termini di anno.

In termini finanziari, considerando il riconoscimento trimestrale dei rimborsi degli autotrasportatori e gli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP dei maggior oneri per le imprese, si stimano i seguenti effetti:

	2013	2014	2015
Accise	962,6	962,6	962,6
Iva	144,0	144,0	144,0
Imposte dirette	0,0	-40,4	-23,1
Irap	0,0	-14,2	-7,7
oneri autotrasportatori	-159,1	-212,2	-212,2
effetto netto	947,5	839,8	863,6

Milioni di euro

Commi 14-16**IVA servizi cooperative**

La proposizione dispone che le prestazioni per servizi sanitari e scolastici rese da cooperative e loro consorzi verso i soggetti svantaggiati ed ora indicati del numero 41-bis della tabella A parte II del DPR 633/72 siano assoggettate ad aliquota del 10% e non più del 4%, ferma restando la facoltà per le cooperative sociali di optare per il regime agevolativi ONLUS.



Dagli ultimi archivi IVA disponibili (A.I. 2009) risulta che le cooperative e loro consorzi che operano nei settori Sanità e Istruzione abbiano un ammontare di operazioni imponibili al 4% di circa 5.100 milioni di euro. Si ipotizza che la metà sia diretta al consumo da parte di soggetti che non possono detrarsi l'IVA (oltre ai consumatori finali veri e propri, che rappresentano un 20%, si rilevano altri soggetti quali Stato, Regioni, Enti locali, ecc.).

Da ciò si ottiene che l'assoggettamento ad aliquota del 10% comporta maggiori entrate per:

$$5.100 \text{ milioni di euro} * 6\% (\text{differenziale}) * 50\% = 153 \text{ milioni di euro}$$

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti finanziari:

2013	2014	2015
+153	+153	+153

Milioni di euro

Comma 17

Abrogazione esenzione IRPEF pensioni di guerra e tabellari

La presente proposta normativa dispone che l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni di guerra e tabellari si applica esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

In base alla legislazione vigente le pensioni in oggetto sono esenti da imposizione.

In conseguenza della attuale esenzione da imposta i dati relativi alle pensioni in oggetto non sono disponibili negli archivi delle dichiarazioni dei redditi. La stima degli effetti sul gettito è stata quindi condotta utilizzando i dati forniti, per ogni soggetto che percepisce pensioni di guerra, e tabellari dall'Ente erogatore.

I dati sulle pensioni in oggetto sono stati utilizzati per integrare le informazioni reddituali presenti negli archivi del modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010. Successivamente, mediante tale modello, per ogni soggetto percettore dei trattamenti in oggetto è stata posta a confronto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente.

La stima di recupero di gettito ottenuta in base alle suddette elaborazioni è stata ridotta, in via prudenziale, per tenere conto di eventuali pensioni non percepite all'attualità ed in considerazione del fatto che le pensioni di guerra manifestano un decremento annuo in conseguenza della fisiologica progressiva scomparsa dei titolari e dei superstiti.

Si stimano quindi un recupero di gettito Irpef di competenza annua di circa **+231,5** milioni di euro ed un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **+10,6** e **+2,9** milioni di euro.



Applicando prudenzialmente un decremento annuo del 2,5% per il primo triennio, si ottiene la seguente stima degli effetti in termini finanziari (milioni di euro):

	2013	2014	2015
IRPEF	+195,9	+226,6	+220,9
Addizionale regionale	0	+10,6	+10,3
Addizionale comunale	0	+3,8	+2,8
Totale	+195,9	+241,0	+234,0

Commi 18-21

Imposta di bollo sulle transazioni finanziarie

La disposizione in esame introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, un'imposta di bollo, con aliquota dello 0,05%, sulle seguenti operazioni:

- compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

- o operazioni sugli "strumenti derivati" nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai "Titoli di Stato" emessi da Paesi dell'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguato.

Con riferimento alle transazioni relative alle azioni, la base imponibile è costituita dal valore oggetto della transazione. L'imposta è dovuta anche per le operazioni di compravendita effettuate all'estero mentre sono escluse dall'applicazione dell'imposta le operazioni di emissione ed annullamento dei titoli.

Relativamente alle operazioni sui prodotti "derivati", la base imponibile è invece costituita dal "valore nozionale" del contratto di riferimento.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, innanzi tutto, sono stati utilizzati i dati riguardanti le operazioni effettuate sulle piattaforme italiane regolamentate; in particolare, sono stati considerati i dati 2011 riguardanti Borsa Italiana, Hi-MTF e TLX per azioni (e strumenti partecipativi) e prodotti derivati. Inoltre, sempre con riferimento ai prodotti derivati sono stati considerati anche i dati tratti dall'"Indagine Triennale sul mercato dei derivati", condotta dalla Banca d'Italia per quanto riguarda le transazioni "over the counter".

Per quanto concerne le compravendite azionarie, dai dati disponibili risulta per il 2011 un



volume di transazioni di 709.974 milioni di euro. Tale importo è comprensivo anche delle operazioni del mercato primario, escluse dall'applicazione dell'imposta: in base ad informazioni raccolte presso gli operatori del settore risulterebbe una percentuale inferiore al 5% sul totale delle operazioni condotte nei mercati regolamentati. Inoltre, sulla base dei dati di Borsa Italiana la percentuale di transazioni riguardanti emittenti non italiani risulterebbe anch'essa inferiore al 5%: prudenzialmente, viene quindi detratto dall'importo complessivo del volume di transazioni azionarie il 10% con una base imponibile di 638.977 milioni di euro.

A tale importo si aggiunge il valore delle compravendite azionarie tratto dall'archivio del registro (anno 2011) per un importo di 27.226 milioni di euro. Nel complesso quindi si assume una base imponibile potenziale per le compravendite di azioni di 666.203 milioni di euro.

Per quanto attiene alla stima degli effetti della tassazione sui prodotti derivati, in base ai dati dell'indagine condotta dalla Banca d'Italia sui prodotti scambiati "over the counter", opportunamente integrati con quelli tratti da Borsa Italiana, è stata quantificata una base imponibile di circa 9.544 miliardi di euro. In particolare i dati relativi alle transazioni over the counter si riferiscono all'ammontare nominale o nozionale in essere al 30 giugno 2011, ripartiti per durata: per ciascuna classe di durata è stato stimato una durata media e quindi un turn over di tali operazioni.

In assenza di dati puntuali e sulla base di informazioni raccolte presso operatori del settore è stato stimato che i derivati su titoli di Stato rappresentino meno del 5% circa dei derivati su tassi di interesse (circa 6.656 miliardi di euro), prudenzialmente portato al 15%. La base imponibile annua sui derivati viene quindi ridotta a circa 8.546 miliardi di euro.

Sono stati inoltre considerati, prudenzialmente, anche gli effetti derivanti da possibili riduzioni dei volumi di transazioni a seguito dell'introduzione dell'imposta di bollo in esame, in virtù di fenomeni di delocalizzazione e per la minore convenienza economica attribuita ad alcune tipologie di operazioni (quali ad es. quelle legate al c.d. *high frequency trading*, caratterizzato da bassi margini di guadagno su elevatissimi volumi di scambi).

Pertanto, si è stimato un coefficiente di riduzione del 30% per ciò che riguarda le compravendite azionarie e, in misura più marcata, dell'80% per i prodotti derivati: nel complesso, quindi, si stima un gettito annuo derivante dall'applicazione dell'imposta di bollo in esame di 1.088 milioni di euro.

Comma 22

Modifica misura della deducibilità delle spese auto

La disposizione riduce dal 27,5% al 20% la deducibilità delle spese sia per le imprese che per l'esercizio di arti e professioni.



La presente modifica entra in vigore a partire dal periodo di imposta 2013, periodo per il quale si rammenta essere già prevista la rideterminazione degli acconti dovuti: ha inoltre efficacia anche nei confronti del parco veicoli circolante, non soltanto nei confronti delle nuove immatricolazioni.

Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla normativa in oggetto è stata effettuata una apposita simulazione pluriennale, attraverso l'utilizzo di uno specifico modello di micro simulazione relativo ai costi dei veicoli aziendali per valutare l'andamento a medio termine del profilo del gettito, tenuto conto delle caratteristiche di modifica strutturale della norma. In sintesi le caratteristiche del modello e l'iter logico-sistematico seguito sono le seguenti:

- La base dati di partenza è costituita da una fornitura PRA relativa a tutti i veicoli circolanti a dicembre 2009 (circa 48 milioni) e contenente i dati di dettaglio per ogni veicolo (quali l'alimentazione, la potenza, il costo di acquisto etc);
- è stata effettuata una prima elaborazione selezionando la tipologia di veicoli potenzialmente interessata (autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli): la nuova base dati risulta costituita da circa 41,1 milioni di veicoli;
- attraverso l'abbinamento del codice fiscale del proprietario / titolare con tutti i soggetti che hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi UNICO2010 (società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche con redditi da quadro RD, RE, RG, RF e CM) e le dichiarazioni IRAP2010 dei soggetti privati si è ottenuta una base dati costituita da tutti i veicoli attribuibili a soggetti con partita IVA (circa 7 milioni tra autovetture e moto);
- l'archivio ottenuto, come detto, contiene per ogni veicolo non solo il costo di acquisto ma anche l'informazione del soggetto che ha acquisito la macchina o la moto in leasing (nominativi presenti nel PRA in quanto annotati ai sensi dell'articolo 91 del C.d.S.);
- è stato quindi possibile costruire il profilo civilistico delle deducibilità delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing a partire dall'anno di immatricolazione (o di entrata in possesso per il contribuente, se successivo) fino al termine (*costi di acquisto*);
- in capo a ciascun veicolo sono stati inoltre calcolati ed attribuiti i *costi di esercizio* secondo le seguenti modalità:
 - consumo di carburante: sulla base del chilometraggio medio attribuibile alle auto ed alle moto aziendali stimato da ANIASA¹, del consumo medio del veicolo (in base alla potenza ed alla alimentazione) e del prezzo medio del carburante (benzina, gasolio, metano, GPL) alla pompa;

¹ 10° rapporto ANIASA 2010, tabella 48



- lubrificanti e manutenzione: sulla base della metodologia adottata per il calcolo delle risorse proprie in ambito UE;
 - assicurazione: in base ad una funzione rispetto al costo ed ai cw;
 - Bollo: secondo i cw, la regione e la classe Euro.
- I contribuenti sono stati a loro volta ripartiti in dodici teoriche tipologie diverse, a seconda:
 - Del livello di detraibilità ai fini IVA dei costi e delle spese (100% per le autoscuole etc; zero per i soggetti esenti quali il regime speciale dell'agricoltura, o con elevato pro-rata di indetraibilità quali i taxi, le banche, l'istruzione e la sanità; parziale – attualmente il 40% - per tutti gli altri). La quota di IVA indetraibile infatti concorre alla formazione del costo fiscalmente deducibile ai fini delle IIDD;
 - Della normativa in tema di deducibilità dei costi ai fini delle IIDD (100% per i soggetti per i quali i veicoli sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l'attività di impresa; parziale (27,5%) per le imprese; parziale (27,5%) per gli esercenti arti e professioni limitatamente ad un veicolo; parziale (80%) per gli agenti e rappresentanti di commercio).
 - Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, in assenza della specifica indicazione da parte delle imprese si è ipotizzato che il fenomeno riguardi soltanto gli operatori che hanno un parco circolante di autoveicoli superiore a 5 unità²;
 - Per ogni veicolo utilizzato in leasing è stato costruito un profilo dei canoni contrattuali (distinguendo tra quota capitale ed interessi), sulla base della durata media e del tasso di interesse ricavati, per ciascun anno di immatricolazione, dai rapporti ASSILEA;
 - Pur presenti in archivio, non sono presi in considerazione ai fini delle stime i veicoli intestati ai concessionari (costituiscono infatti “bene merce” per gli stessi) e quelli intestati ad operatori che effettuano il noleggio a breve termine (dal lato utilizzatore non sussistono, in via generale, limitazioni);
 - Per quanto riguarda invece i veicoli dati in noleggio a lungo termine è stata posta in essere una speciale procedura:
 - Sono stati individuati sulla base del codice fiscale dell'operatore cui sono intestati (gli operatori sono indicati in coda al rapporto ANIASA);
 - È stata effettuata una operazione di campionatura dell'universo dei veicoli utilizzati in leasing (secondo le diverse tipologie di contribuente utilizzatore, i tre periodi di imposta considerati, le due normative - vigente e proposta -, le variazioni dei costi deducibili ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, le specifiche aliquote marginali IRES + addizionale energetica, IRPEF ed IRAP);

² Cfr. *Modello microeconomico di simulazione degli effetti di gettito in presenza di modifiche alla disciplina fiscale dell'auto aziendale*, ASSILEA – UNRAE, dicembre 2010



○ riattribuzione all'universo dei veicoli dati a noleggio a lungo termine dei pesi relativi secondo una matrice n -dimensionale, tenuto conto altresì della variazione specifica dei canoni contrattuali di noleggio. L'ipotesi implicita utilizzata è che l'universo degli utilizzatori di veicoli a lungo termine sia assimilabile come composizione a quello degli utilizzatori di veicoli in leasing.

- Per ogni veicolo posseduto a titolo di acquisto o utilizzato in leasing è stata calcolata la variazione di deducibilità fiscale dei costi sia ai fini IRES/IRPEF che IRAP, per l'esercizio di imposta base e per i due successivi, tenuto conto dei limiti e delle condizioni di cui all' articolo 164 TUIR, sia sui costi di esercizio che – eventualmente – sulla quota di costo (ammortamento o canone di leasing) di competenza dell'esercizio stesso;
- in capo ad ogni soggetto con partita IVA che abbia presentato dichiarazione IRAP o UNICO2010 ai fini delle imposte sui redditi sono state sommate le variazioni dei costi fiscalmente deducibili (intesi come costi di “acquisto” e di esercizio, a legislazione vigente e legislazione proposta), distintamente ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, nei tre periodi di imposta considerati, di tutti i veicoli posseduti e/o utilizzati in leasing;
- attraverso l'abbinamento con le dichiarazioni dei redditi ed IRAP per ogni soggetto è stata infine calcolata la conseguente variazione di imposta, tenuto altresì conto del principio di derivazione per quanto riguarda l'IRAP e dei regimi di determinazione forfetaria o catastale dei redditi.

Di seguito si evidenzia di competenza l'andamento nel triennio del recupero di gettito conseguente alla normativa proposta, quale risulta dalla simulazione.

COMPETENZA	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	549	540	507
IRAP	48	46	43
IVA	0	0	0
Totale (circolante + flussi)	597	586	550

Milioni di euro

In termini finanziari, si stimano i seguenti effetti, considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP del 85 per cento, con anticipo degli effetti sull'acconto 2013.

	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	412	549	532
IRAP	41	48	45
IVA	0	0	0
Totale (circolante + flussi)	453	597	577

Milioni di euro



Commi 23-26**Differimento dei termini per il riconoscimento dei maggiori valori conseguenti al riallineamento**

Con la disposizione in esame vengono differiti di cinque anni gli effetti del regime delle imposte sostitutive di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del d.l. n. 185 del 2008 e all'articolo 20 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201.

In base alla nuova disposizione gli effetti decorrono rispettivamente dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2018 in luogo del 2013) e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 in luogo del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli effetti decorrono dal 2020 in luogo del 2015).

Inoltre, viene abolito il pagamento in tre rate della imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 del DL 6 dicembre 2011 n. 201: l'intero importo dovrà essere versato entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte su redditi dovute per il periodo di imposta 2012.

L'art. 15, comma 10, del decreto legge n. 185/08, secondo la formulazione originaria, consentiva il riallineamento, mediante pagamento di una imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritti – a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni – dall'avente causa nel proprio bilancio individuale.

Per il settore bancario sussistono ipotesi nelle quali, a seguito di un'operazione straordinaria, l'avviamento e le altre attività immateriali non sono (autonomamente) iscritte nel bilancio di esercizio dell'avente causa pur essendo stati "pagati". L'esempio, è quello della fusione di una società il cui attivo è costituito, esclusivamente o prevalentemente, da partecipazioni. In tal caso, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall'avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali. Tale fenomeno accade anche nel più semplice caso di cessione/acquisto di una partecipazione. Sulla base della previgente normativa, questi maggiori valori "incorporati" nel costo della partecipazione non erano affrancabili mediante imposta sostitutiva, in quanto non autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell'acquirente come avviamento o altre attività immateriali.

Al fine di rimuovere tale "inconveniente" è stata approvata con il DL n. 98 del 6 luglio 2011, articolo 23 commi 12-15, una disposizione che consente il riallineamento mediante pagamento entro il 30 novembre 2011 dell'imposta sostitutiva, applicandosi anche ad operazioni effettuate nei periodi d'imposta precedenti al 2010.



Le modalità attuative di codesta normativa sono state disposte mediante un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011: mediante tale provvedimento è stato chiarito, tra l'altro, che "con il DL n. 98/2011 è stata introdotta la possibilità, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative. Ciò, in deroga ai principi generali che governano il sistema tributario italiano, che si basa, invece, sulla derivazione dell'imponibile fiscale dalle risultanze contabili del bilancio d'esercizio."

Come noto, la norma – tenuto altresì conto dei chiarimenti disposti nel citato provvedimento direttoriale - è apparsa da subito molto "appetibile" per alcune banche interessate ad applicare la sostitutiva; la norma portava gettito a breve e riduzione di gettito negli anni successivi.

Con un successivo provvedimento (art. 20 DL n. 201/2011) sono stati riaperti i termini per l'affrancamento di tali valori immateriali, estendendo l'applicazione della disposizione alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti, disponendo che a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale. E' stata prevista, inoltre, l'estensione ai soggetti partecipanti ad operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o scambio di partecipazioni mediante conferimento. Il versamento della imposta sostitutiva dovuta, secondo tale normativa, era previsto in tre rate di pari importo, di cui la prima nel 2013 e le altre due nel 2014 (rispettivamente entro il termine di scadenza dei versamenti per il primo e secondo od unico acconto 2014).

Con riferimento alla stima degli effetti in termini di gettito, si evidenzia quanto segue:

- l'adesione alla normativa di cui al DL n. 98/2011, grazie anche ai chiarimenti dell'Amministrazione, è stata particolarmente elevata: dai dati del modello di versamento unificato F24 il gettito da imposta sostitutiva a novembre 2011 (codice tributo 1843) è stato infatti di oltre 3,9 miliardi di euro, "attraendo" in tale ambito buona parte del gettito e degli effetti successivamente attribuiti, in sede di stima, all'articolo 20 del DL n. 201/2011;
- le disposizioni di cui ai commi da 55 a 58 dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 225/2010, così come modificati dall'articolo 9 del DL n. 201/2011, hanno concesso la possibilità per il contribuente di "monetizzare" (*rectius*, di trasformare in credito di imposta) le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA) qualora, nel bilancio individuale delle società, venga rilevata una perdita d'esercizio. Tali DTA sono relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3, dell'articolo 106 del TUIR, nonché relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi;



- emerge un utilizzo in compensazione nel modello F24 mediante codice tributo “6834 - credito d'imposta, a favore di enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita d'esercizio- a.2, c. da 55 a 59 - dl n.225/2010, e succ. modifiche” in misura sensibilmente superiore a quanto previsto in sede di relazione tecnica originaria: a tutto settembre 2012 risulta un importo compensato di quasi 1,8 miliardi di euro, da parte di 247 soggetti, in aggiunta ai circa 163 milioni di euro compensati a fine 2011;
- sul complesso delle banche, pertanto, si stima un importo di credito di imposta DTA pari a 3 miliardi di euro;
- a fronte di una imposta sostitutiva (con aliquota del 16%) versata di circa 3,93 miliardi di euro con le aliquote IRES del 27,5% ed IRAP del 5,2% si ottiene una stima delle imposte anticipate, a favore (sostanzialmente) delle banche, complessivamente di circa $(3,93 / 16\% \times (27,5\% + 5,2\%))$ 8 miliardi di euro: di questo importo, tuttavia, quasi la metà (3 miliardi) come detto, sono stati o saranno usufruiti direttamente sotto forma di credito di imposta, piuttosto che quali minori IRES ed IRAP, in dieci esercizi, attraverso il meccanismo delle maggiori quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali fiscalmente rilevanti;
- per quanto riguarda l'imposta sostitutiva ex articolo 20 DL n. 201/2011, in via prudenziale – tenuto conto di quanto sopra evidenziato circa l'effetto “spiazzamento” operato dal DL n. 98/2011 - si attribuisce a tale disposizione un gettito in misura pari ad un decimo di quanto originariamente stimato in sede di relazione tecnica, quindi circa 300 milioni di euro: l'abolizione del pagamento in tre rate comporta, di cassa, un incremento di gettito nel 2013 di 200 milioni di euro a fronte di una riduzione di gettito nel 2014 di pari ammontare.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, si indica di seguito, in milioni di euro, si stimano i seguenti effetti finanziari conseguenti al differimento di cinque anni della deducibilità fiscale delle maggiori quote di ammortamento (in 10 esercizi) sui maggiori valori dell'avviamento e delle altre attività immateriali:

	2013	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	200	-200			
IRES	0	846,2	423,1	487,7	455,4
IRAP	0	160	80	92,2	86,1
TOTALE	200	806,2	503,1	579,9	541,5

Milioni di euro



Commi 27-28**Aumento dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione**

La normativa proposta prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,35 per cento allo 0,5 per cento nel 2012 e dallo 0,35 per cento allo 0,45 dal 2013 a regime.

In base ai dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 il gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,35, è di circa 1.334 milioni di euro. A tale importo va aggiunta l'imposta afferente alle assicurazioni estere stimabile, come indicato in sede di relazione tecnica originaria all'articolo 68 del DL 83/2012, in 120 milioni di euro. In base ai dati evidenziati l'incremento dallo 0,35% allo 0,5% nel 2012 produce un maggior gettito pari a $[(1334 + 120)/0,35\% \times (0,5\% - 0,35\%)]$ **623,1 milioni di euro**; il maggior gettito ad aliquota dello 0,45% è di circa $[(1334 + 120)/0,35\% \times (0,45\% - 0,35\%)]$ **415,4 milioni di euro** dal 2013.

Tale importo verrà scomputato dai versamenti dell'imposta sostitutiva del 20% applicata sul reddito di capitale (differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione e riscatto delle singole polizze. Pertanto, l'effetto netto a decorrere dal secondo anno di applicazione è stimabile in circa 373,9 milioni di euro, considerando il rapporto tra l'imposta sostitutiva scomputata al momento del riscatto e quella annualmente versata sulle riserve matematiche.

Pertanto, si stima che la norma comporti i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015	2016
Ip. 0,35 -> 0,5% 1° anno; poi 0,35% -> 0,45%	+623,1	+373,9	+373,9	+373,9

Milioni di euro

Comma 29**Modifica misura rivalutazione redditi agrari**

La presente proposta normativa dispone che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, per gli anni 2012, 2013 e 2014 i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati del 15%. Per i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione è pari al 5%. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno di



imposta 2010, risulta un ammontare di reddito dominicale e agrario pari rispettivamente a 1.148 e 687 milioni di euro. Sulla base dei dati relativi alla previdenza degli agricoltori, si stima una quota di imprenditori agricoli professionali pari al 10%.

Applicando l'incremento del 15% disposto dalla norma (del 5% per gli agricoltori professionali) e considerando una riduzione del 45% dell'ammontare del reddito dominicale per tenere conto dei terreni non soggetti ad IRPEF (stima ricavata sulla base di dati relativi alla base imponibile dell'IMU), si stima un ammontare di maggiore imponibile pari a 184,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media del 27% si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa +49,8 milioni di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a +2,6 e +0,7 milioni di euro.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

	2013	2014	2015	2016
IRPEF	+87,2	+49,8	+49,8	-37,4
Addizionale regionale	+2,6	+2,6	+2,6	0
Addizionale comunale	+0,9	+0,7	+0,7	-0,2
Totale	+90,7	+53,1	+53,1	-37,6

Milioni di euro

Commi 30-31

Società agricole

La normativa proposta intende abolire a partire dal periodo di imposta 2012 i seguenti regimi agevolativi per l'agricoltura:

- L'articolo 1, comma 1093 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) che ha previsto la possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir;
- L'articolo 1, comma 1094 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) che ha previsto la possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli



ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Ai fini delle stime degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO società di persone e società di capitali ultime disponibili (UNICO2011), dalle quali è emerso (quadro RF per le società di capitali e quadri RF ed RG per le società di persone) quanto segue:

- Per le società di capitali interessate ricavi analitici complessivamente esclusi per circa 531,4 milioni di euro da parte di 991 contribuenti a fronte di costi analitici esclusi per circa 494,5 milioni di euro da parte di 1.029 soggetti;
- reddito agricolo IRES forfetariamente determinato in circa 9 milioni di euro, cui corrisponde un gettito IRES pari a circa +1,63 milioni di euro;
- mancato gettito IRES analiticamente determinato in circa -17,45 milioni di euro.
- Per le società di persone interessate ricavi analitici complessivamente esclusi da quadro RF (commi 1093 + 1094) per circa 112,2 milioni di euro da parte di 185 contribuenti a fronte di costi analitici esclusi dal quadro RF per circa 100,3 milioni di euro da parte di 195 soggetti;
- reddito agricolo IRPEF forfetariamente determinato da quadro RF in circa 1,5 milioni di euro ed una perdita di gettito IRPEF da quadro RF analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa -4 milioni di euro;
- ricavi analitici complessivamente esclusi da quadro RG (comma 1094) per circa 24,3 milioni di euro da parte di 317 contribuenti;
- reddito agricolo IRPEF forfetariamente determinato (comma 1093) da quadro RG pari a circa 2,8 milioni di euro ed una perdita di gettito IRPEF da quadro RG analiticamente determinata sul minore reddito imponibile in circa -23,9 milioni di euro.

Il recupero di gettito annuo di competenza IRES/IRPEF conseguente alla abolizione di tale esenzione in base ad un calcolo puntuale risulta pertanto di circa $(17,45 - 1,63 + 4 + 23,9)$ 43,7 milioni di euro.

In termini finanziari si stimano, pertanto i seguenti effetti:

	2013	2014	2015	2016
IRPEF	+76,5	+43,7	+43,7	+43,7

Milioni di euro



Commi 32-33**Gasolio agricoltura**

La norma dispone che a decorrere dall'anno 2013 al fine di poter usufruire dell'applicazione dell'accisa ridotta per i carburanti utilizzati nello svolgimento delle attività agricole, le regioni dovranno utilizzare i dati contenuti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale e nel fascicolo aziendale, gestito dall'AGEA.

Attualmente il criterio seguito dagli uffici regionali per la determinazione dei quantitativi da immettere all'impiego agevolato è disciplinato da un sistema a domanda, che, pertanto, può non trovare una base informativa certificata.

La norma, inoltre, dispone che le superfici dei terreni dichiarate ai fini dell'erogazione dei quantitativi di carburante agevolato, non possono essere superiori a quelle indicate nel fascicolo aziendale.

L'imposizione di tali vincoli permette maggiori controlli sulle assegnazioni, e, in via prudenziale, si può stimare che la norma sopra illustrata possa condurre ad una riduzione del 5% dei consumi di carburante agevolato rispetto a quelli dell'anno 2012.

Di conseguenza, sulla base dei consumi stimati per l'anno 2012 dei carburanti impiegati nei lavori agricoli, procedendo al recupero della differenza tra l'aliquota normale vigente e quella agevolata, si determina per l'erario un effetto positivo sul gettito di circa 54 milioni di euro.

La norma dispone, infine, a decorrere dall'anno 2013, la riduzione del 5% dei consumi medi standardizzati di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002. Di conseguenza si avrà una riduzione di pari misura delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in "l/ha", indicati nel citato allegato.

La riduzione del 5% disposta dalla norma sui consumi medi standardizzati di gasolio agricolo determina un ulteriore recupero di gettito di circa 54 milioni di euro, stimati con la metodologia sopra indicata.

Nel complesso si perviene ad una riduzione del quantitativo di carburante agevolato del 10%, con un recupero di gettito di almeno 100 milioni di euro su base annua.



Comma 36**Erogazione al Fondo di ammortamento titoli di Stato**

La norma prevede di rendere detraibili – sia per i soggetti passivi IRPEF che per i soggetti passivi IRES – il 19% delle erogazioni volontarie al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 398/2003. Si evidenzia che, da un punto di vista strettamente tributario, l'adozione della suddetta proposta possa determinare effetti finanziari negativi in termini di gettito di trascurabile entità, in considerazione sia dell'esiguità degli importi attualmente erogati liberamente al suddetto Fondo, sia di un effetto sostituzione rispetto ad altre erogazioni liberali già detraibili a legislazione vigente.



Sezione 2

Articolo 3

(Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri)

Riduzioni della spesa rimodulabile

La norma in esame prevede le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, secondo l'articolazione stabilita dalla tabella 2 allegata all'articolo 7, commi 12-15, del medesimo decreto, indicando le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri, ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.

Nell'apposita tabella a seguire sono riportati gli effetti correttivi, rispettivamente in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, proposti dai Ministri competenti e le revisioni proposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica della rispondenza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica agli obiettivi prefissati, ed assentite dal Consiglio dei Ministri.

Riduzioni delle spese dei Ministeri - Articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 135/2012	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	715.525	662.334	541.547	615.300	662.300	541.500
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	361.031	298.161	373.238			
proposte spese non rimodulabili	46.553	39.150	57.050			
totale proposte	407.583	337.311	430.288			
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	361.031	298.161	373.238	313.742	297.715	372.737
- di cui spese non rimodulabili	46.553	39.150	57.050	46.553	39.150	57.050
riduzione lineare	307.942	325.023	111.259	255.005	325.435	111.713
totale ridefinito	715.525	662.334	541.547	615.300	662.300	541.500
di cui rimodulabili	668.973	623.183	484.496			
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52.845	37.200	-	45.400	37.200	-



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	52.845	37.200	-			
proposte spese non rimodulabili						
totale proposte	52.845	37.200	-			-
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	52.845	37.200	-	45.400	37.200	
- di cui spese non rimodulabili	-	-				
riduzione lineare	-	-				
totale ridefinito	52.845	37.200	-	45.400	37.200	-
di cui rimodulabili	52.845	37.200	-			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48.428	46.051	51.549	41.600	46.100	51.500
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	18.425	16.100	10.478			
proposte spese non rimodulabili	30.000	30.000	41.022			
totale proposte	48.425	46.100	51.500			
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	18.425	16.100	10.478	18.425	16.100	10.478
- di cui spese non rimodulabili	30.000	30.000	41.022	23.100	30.000	41.022
riduzione lineare	75	-	-	75	-	-
totale ridefinito	48.500	46.100	51.500	41.600	46.100	51.500
di cui rimodulabili	18.500	16.100	10.478			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	149.044	122.599	127.486	128.200	122.600	127.500
proposte versamenti all'entrata	27.000	27.000	27.000			
proposte spese rimodulabili	112.044	85.600	90.500			
proposte spese non rimodulabili	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
totale proposte	149.044	122.600	127.500			
assentito						
- di cui versamenti all'entrata	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- di cui spese rimodulabili	112.044	85.600	90.500	91.200	85.600	90.500
- di cui spese non rimodulabili	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
riduzione lineare					-	-
totale ridefinito	149.044	122.600	127.500	128.200	122.600	127.500
di cui rimodulabili	112.044	85.600	90.500			



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26.793	21.543	25.898	23.000	21.500	25.900
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	1.264	-	1.264			
proposte spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636			
totale proposte	26.800	21.500	25.900			
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	1.264	-	1.264	1.264	-	1.264
- di cui spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636	21.736	21.500	24.636
riduzione lineare	-	-	-			
totale ridefinito	26.800	21.500	25.900	23.000	21.500	25.900
di cui rimodulabili	1.264	-	1.264			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	182.893	172.685	236.669	157.300	172.700	236.700
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili						
proposte spese non rimodulabili	240.425	172.700	236.700	-	-	-
totale proposte	240.425	172.700	236.700	-	-	-
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese non rimodulabili (incremento)	-	- 548.575	- 484.575	-	(200.199)	(136.199)
- di cui spese non rimodulabili	240.425	721.275	721.275	124.300	372.899	372.899
riduzione lineare						
totale ridefinito	240.425	172.700	236.700	124.300	172.700	236.700
di cui rimodulabili	-	-	-			
MINISTERO DELL'INTERNO	-	-	-	-	-	-
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili						
proposte spese non rimodulabili						
totale proposte	-	-	-	-	-	-
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili						
- di cui spese non rimodulabili						
riduzione lineare						
di cui rimodulabili	-	-	-			



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23.014	21.000	31.000	19.800	21.000	31.000
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	23.000	21.000	31.000			
proposte spese non rimodulabili						
totale proposte	23.000	21.000	31.000			
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	23.000	21.000	31.000	19.802	21.000	31.000
- di cui spese non rimodulabili						
riduzione lineare		-	-	-	-	-
totale ridefinito	23.000	21.000	31.000	19.802	21.000	31.000
di cui rimodulabili	23.000	21.000	31.000			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	207.000	193.483	209.249	178.000	193.500	209.200
proposte versamenti all'entrata	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670
proposte spese rimodulabili	112.384	101.270	117.025	99.884	105.671	121.625
proposte spese non rimodulabili	93.457	90.571	90.505	76.560	86.241	85.913
totale proposte	207.000	193.500	209.200	178.081	193.569	209.208
assentito						
- di cui versamenti all'entrata	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670
- di cui spese rimodulabili	112.384	101.270	117.025	99.884	105.671	121.625
- di cui spese non rimodulabili	93.457	90.571	90.505	76.560	86.241	85.913
riduzione lineare	-	-	-	-	-	-
totale ridefinito	207.000	193.500	209.200	178.081	193.569	209.208
di cui rimodulabili	112.384	101.270	117.025			
MINISTERO DELLA DIFESA	236.093	176.405	269.549	203.000	176.400	269.500
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	236.100	176.400	269.500			
proposte spese non rimodulabili						
totale proposte	236.100	176.400	269.500	-	-	-
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	236.100	176.400	269.500	203.000	176.400	269.500
- di cui spese non rimodulabili						
riduzione lineare						
totale ridefinito	236.100	176.400	269.500	203.000	176.400	269.500



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di cui rimodulabili	236.100	176.400	269.500			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15.764	8.500	10.400	13.600	8.500	10.400
proposte versamenti all'entrata	16.200	8.900	7.800			
proposte spese rimodulabili (incremento)	- 4.090	- 4.090	- 4.090			
proposte spese non rimodulabili	3.690	3.690	6.690			
totale proposte	15.800	8.500	10.400	-	-	-
assentito						
- di cui versamenti all'entrata	16.200	8.900	7.800	16.200	8.900	7.800
- di cui spese rimodulabili (incremento)	- 4.090	- 4.090	- 4.090	(4.090)	(4.090)	(4.090)
- di cui spese non rimodulabili	3.690	3.690	6.690	1.490	3.690	6.690
riduzione lineare						
totale ridefinito	15.800	8.500	10.400	13.600	8.500	10.400
di cui rimodulabili	- 4.090	- 4.090	- 4.090			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	55.585	51.400	66.700	47.800	51.400	66.700
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	55.600	51.400	66.700			
proposte spese non rimodulabili						
totale proposte	55.600	51.400	66.700	-	-	-
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	55.600	51.400	66.700	47.800	51.400	66.700
- di cui spese non rimodulabili						
riduzione lineare						
totale ridefinito	55.600	51.400	66.700	47.800	51.400	66.700
di cui rimodulabili	55.600	51.400	66.700			
MINISTERO DELLA SALUTE	64.316	61.276	79.500	55.300	61.300	79.500
proposte versamenti all'entrata						
proposte spese rimodulabili	37.299	26.300	39.500			
proposte spese non rimodulabili	27.000	35.000	40.000			
totale proposte	64.299	61.300	79.500			
assentito						
- di cui versamenti all'entrata						
- di cui spese rimodulabili	37.299	26.300	39.500	28.300	25.943	39.143
- di cui spese non rimodulabili	27.000	35.000	40.000	27.000	35.000	40.000
riduzione lineare	-	357	357	-	357	357
totale ridefinito	64.299	61.657	79.857	55.300	61.300	79.500



di cui rimodulabili	37.299	26.657	39.857			
Risultato complessivo	1.777.300	1.574.476	1.649.547	1.528.300	1.574.500	1.649.400
proposte versamenti all'entrata	44.359	37.558	36.470			
proposte spese rimodulabili	1.005.902	709.729	879.760			
proposte spese non rimodulabili	476.661	951.186	506.603			
totale proposte	1.459.196	1.313.510	1.422.833			
assentito	-					
- di cui versamenti all'entrata	44.359	37.558	36.470	44.837	37.558	36.470
- di cui spese rimodulabili	1.005.902	260.766	510.540	864.727	612.739	862.658
- di cui spese non rimodulabili	476.661	951.186	991.178	330.739	598.480	638.210
Ulteriori misure (fondo ISPE)	-	-	-	-	-	-
riduzione lineare	308.017	325.380	111.616	255.080	325.792	112.070
totale complessivo ridefinito	1.834.938	1.574.891	1.649.804	1.495.383	1.574.569	1.649.408
differenza obiettivi	57.638	414	257	(32.917)	69	8
totale rimodulabili	1.313.918	586.146	622.156			
totale rimodulabili su allegato (netto increm. MIPAF)	1.318.008	590.236	626.246			
obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)	1.794.669	1.541.423	1.617.424			

I suddetti effetti sono distinti per ciascun Ministero sia sulle spese rimodulabili, il cui dettaglio per missione e programma è evidenziato nell'elenco n. 1 allegato alla legge in esame, sia sulle spese non rimodulabili, il cui dettaglio è invece riportato nella relazione tecnica del provvedimento in esame, al fine di fornire un quadro unitario della nuova situazione contabile.

In definitiva, la citata tabella dimostra il raggiungimento per ciascun Ministero degli effetti in termini di saldo netto da finanziare previsti dal suddetta tabella 2 del decreto-legge 95 del 2012, evidenziandosi anzi una ridefinizione in aumento dell'obiettivo in termini di saldo netto da finanziare, nonché la complessiva realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto.

Inoltre, si fa presente che, stante l'oggettiva difficoltà di effettuare valutazioni puntualmente coincidenti con gli obiettivi per ciascun Ministero, in alcuni casi si riscontrano alcune differenze di minimo importo, compensate nell'ambito degli obiettivi complessivi fissati dalla tabella 2 allegata al decreto-legge 95 del 2012. Di tali differenze si da contezza, per ciascun Ministero interessato, nell'ambito del riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese, indicato nella sezione "C" delle relazioni tecniche a seguire.

Si precisa, peraltro, che per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero



dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le riduzioni proposte, trattandosi in prevalenza di spese di personale, hanno comportato la ridefinizione in diminuzione, per 32,9 milioni di euro per l'anno 2013, degli obiettivi prefissati per il Ministero stesso in termini di indebitamento netto.

Ciò, in quanto il relativo effetto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto è stato considerato al netto degli effetti indotti, fiscali e contributivi (quindi, in misura percentualmente superiore rispetto ai coefficienti medi di spendibilità degli altri Ministeri). Si precisa che il suddetto mancato raggiungimento dell'obiettivo risulta assorbito nell'ambito dei saldi della manovra.

Per quanto riguarda le tabelle del disegno di legge di stabilità, si precisa, in ordine alle tabelle A e B, che le stesse comprendono gli effetti riduttivi rispetto alla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge 95 del 2012, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. A seguire, si riportano i dati relativi alle riduzioni operate sulle suddette tabelle, operando riduzioni in maniera proporzionale su tutti i Ministeri.

TABELLA A (in migliaia)

	Accantonamenti al ddl di stabilità 2013			riduzione			Accantonamenti al netto del taglio DL 95		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	41.184	42.123	42.123	584	1.483	1.483	48.600	43.640	43.640
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	17.592	24.732	24.732	1.552	741	1.657	16.040	23.991	23.075
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	33.298	30.670	32.670	1.948	1.020	2.188	31.350	29.650	30.482
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-	46.105	46.105	-	1.535	4.428	-	44.570	41.677
MINISTERO DELL'INTERNO	172	18	18				172	18	18
TOTALE	92.246	143.648	145.648	4.084	4.779	9.756	96.162	141.869	138.892

TABELLA B (in migliaia)

	Accantonamenti al ddl di stabilità 2013			riduzione			Accantonamenti al netto del taglio DL 95		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-	495.852	495.852	-	91	187	-	495.761	495.665
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	44.279	46.430	46.430	6.102	4.901	10.096	38.177	41.529	36.334
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	101.012	120.044	115.044	13.922	12.671	25.016	87.090	107.373	90.028
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
TOTALE	145.291	662.326	1.057.326	20.024	17.663	35.299	125.267	644.663	1.022.027

In ordine alla tabella C del disegno di legge di stabilità, si segnala che le suddette riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente.

Nell'ambito delle suddette variazioni è considerata altresì l'integrazione — prevista dalla



manovra sulla medesima tabella - relativa alla regolazione debitoria dei minori gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF effettivamente registratisi in esercizi pregressi rispetto ai gettiti stimati destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

I suddetti importi in diminuzione risultano evidenziati nella colonna delle variazioni rispetto alla legislazione vigente, indicate nell'allegato 1 alla medesima tabella C.

Per quanto riguarda infine la tabella E del disegno di legge di stabilità, tali variazioni costituiscono le voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, tenuto conto che non sono previste ulteriori modifiche per effetto della manovra. Le relative voci di spesa sono pertanto considerate anche nei totali dell'allegato 2 della tabella, relativo all'elenco cronologico delle autorizzazioni di spesa.

Riduzioni della spesa non rimodulabile dei Ministeri

Le disposizioni, analogamente a quanto è stato previsto dalla legge di stabilità 2012-2014, concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dispongono la rideterminazione della spesa non rimodulabile, determinando minori oneri per il bilancio dello Stato, con riduzione delle risorse ovvero prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

A seguire, si forniscono elementi di dettaglio sulle disposizioni suddette, anche di raccordo rispetto alle corrispondenti variazioni in diminuzione delle spese rimodulabili disposte con il predetto articolo 3, suddivise, per ciascuno dei Ministeri proponenti, in distinte Sezioni, rispettivamente concernenti il riepilogo della riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili e non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri nonché il riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese. I dati sono riportati in migliaia di euro.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili (SNF)	361.031	298.161	373.238

Sezione B**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)****Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (art 3, comma 4)**

La norma prevede la riduzione delle risorse disponibili riferite a talune autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2, concernenti interventi correttivi relativi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati a finanziare operazioni finanziarie con Istituti di credito e non ancora utilizzati, per il complessivo importo di 46,553 milioni di euro per l'anno 2013, di 39,150 milioni di euro per l'anno 2014 e di 57,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, anche in considerazione che si tratta di interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie

Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili

Riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili (solo SNF)	46.553	39.150	57.050

Sezione C**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	715.525	662.334	541.547	615.300	662.300	541.500
Riduzione spese rimodulabili	361.031	298.161	373.238	313.742	297.715	372.737
Riduzione spese non rimodulabili	46.553	39.150	57.050	46.553	39.150	57.050
Riduzione lineare	307.942	325.023	111.259	255.005	325.435	111.713



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	52.845	37.200	--

Sezione B**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)**

Riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--

Sezione C**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico**

Riduzioni delle spese del Ministero dello sviluppo economico	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	52.845	37.200	--	45.400	37.200	--
Riduzione spese rimodulabili	52.845	37.200	--	45.400	37.200	--
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	18.425	16.100	10.478

Sezione B**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)****Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art 3, commi 6 e 7)**

Riduzione finanziamento istituti di patronato e di assistenza sociale e Riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione

Le norme proposte concorrono a dare attuazione alle disposizioni relative alla riduzione della spesa delle Amministrazioni statali, di cui all'allegato 2 (articolo 7, comma 12) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali devono essere pari a 48.400.000,00 euro per l'anno 2013, 46.100.000,00 euro per l'anno 2014 e 51.500.000,00 euro per il 2015.

La disposizione di cui al comma 6, nell'apportare modifiche al decreto legge n. 78 del 2010, che ha già previsto una riduzione del fondo patronati pari a novanta milioni di euro nel triennio 2011-2013, 30 milioni per ciascun esercizio finanziario, estende la riduzione del fondo di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione di cui al comma 7 concorre alla finalità sopra descritta mediante la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di € 30 milioni per l'anno 2013 e di € 11.022.401,00 a decorrere dall'anno 2015.

Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	30.000	30.000	41.022



Sezione C**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Riduzioni delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	48.428	46.051	51.549	41.600	46.100	51.500
Riduzione spese rimodulabili	18.425	16.100	10.478	18.425	16.100	10.478
Riduzione spese non rimodulabili	30.000	30.000	41.022	23.100	30.000	41.022
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				75	--	--



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	112.044	85.599	90.486

Sezione B**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)****Misure straordinarie di contenimento della spesa del Ministero della giustizia
(art 3, commi 9-20)*****Estensione contributo unificato***

Si opera una riallocazione dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ai rimedi impugnatori ingiustificatamente, articolando motivi di gravame integralmente disattesi dal giudice superiore. In tal modo le esternalità negative prodottesi a carico dell'amministrazione della giustizia a causa della pendenza di un'impugnazione immotivatamente pendente vengono internalizzate in capo alla parte proponente.

Si prevede, quindi, di introdurre espressamente il contributo unificato anche per le impugnazioni incidentali nonché il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili.

Tali modifiche determinano un sicuro maggior gettito allo stato quantificabile seppur in via approssimativa. E' possibile ragionevolmente ritenere che per le impugnazioni, anche incidentali, respinte integralmente o dichiarate inammissibili o improcedibili, stimate nella misura del 68% del totale dei procedimenti iscritti (pari a circa 80.000), il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato determina un maggior gettito pari a circa 27 milioni di euro (54.000 procedimenti X 500,00 euro importo medio prudenziale contributo unificato). Il maggior gettito atteso è pari quindi a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2013	2013
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato (migliaia di €)	27.000	27.000	27.000



Violazione del termine ragionevole del processo

Con il comma 1, lettera b), ci si adegua a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, 29/03/2006, Zullo c. Italia), esonerando colui che è stato ritenuto "vittima" di danni subiti a causa della violazione del termine ragionevole del processo di spese per la registrazione dei relativi provvedimenti giudiziari. Come ha affermato la Corte europea, il pagamento dell'imposta di registro può infatti ostacolare significativamente gli sforzi compiuti dal ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni.

Si evidenzia che lo Stato risulta soccombente in oltre il 90 % dei casi e che in tale ipotesi si determina l'integrale rimborso delle spese sostenute da parte dell'avente diritto, ivi compresa l'imposta di registro. Per tale circostanza non si determinano significativi effetti di minor gettito per l'erario.

Limite alla liquidazione dei compensi da parte del giudice

Le disposizioni limitano il compenso del difensore della parte vittoriosa, ad un importo non superiore al valore effettivo della causa, senza riflessi per le finanze dello Stato.

Intercettazioni

Le disposizioni prevedono, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, la forfettizzazione delle prestazioni per intercettazioni telefoniche con la previsione di un canone annuo onnicomprensivo anziché dell'attuale listino e repertorio. Tali norme sono suscettibili di determinare dei sicuri risparmi di spesa che possono ragionevolmente essere stimati nella misura di 10 milioni di euro in ragione d'anno. Le spese per intercettazioni telefoniche gravano sul capitolo di bilancio n. 1363 del Dipartimento Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Modifica composizione commissione esame di avvocato

La disposizione è finalizzata a modificare la composizione della Commissione d'esame per la professione di avvocato, ad invarianza del numero complessivo dei componenti già previsto e pari a tre titolari e tre supplenti. Tale composizione viene modificata diminuendo da due ad una unità i magistrati sia titolari che supplenti, con il contestuale incremento da uno a due unità dei professori universitari sia titolari che supplenti. Si tratta di una disposizione che non determina effetti finanziari.

Manutenzioni carceri

La disposizione prevede l'esclusione degli istituti penitenziari dalla disciplina di cui all'articolo 12, comma 2, del DL n. 98 del 2012 relativa all'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'Agenzia del demanio delle decisioni di spesa per interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato.



Razionalizzazione della vigilanza degli Ordini professionali

Le disposizioni prevedono la razionalizzazione della vigilanza sugli Ordini professionali, ora in capo al Ministero della giustizia, attribuendola ai Ministeri di competenza elevata. Si segnala al riguardo che è stato acquisito il preventivo assenso delle amministrazioni interessate e che trattasi di adempimenti amministrativi di modesta entità che possono essere espletati dai relativi Dicasteri con le dotazioni strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Aumento del contributo unificato

Il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato nell'ambito del processo amministrativo, derivante dalla modifica dell'articolo 37 del DL n. 98 del 2011, è **valutabile** in un importo compreso tra € 12.000.000,00 ed € 15.000.000,00, come da tabella analitica in calce.

Si ricorda la situazione contabile relativa agli introiti da contributo unificato della Giustizia amministrativa:

- entrate complessive accertate nel periodo dal 1 novembre 2010 al 31 ottobre 2011
€ 39.588.130,00;
- entrate complessive accertate nel periodo dal 1 novembre 2011 al 10 ottobre 2012,
€ 47.882.552,00.

Per l'effetto, l'incasso complessivo annuo erariale da contributo unificato della Giustizia amministrativa, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 in poi passa in proporzione da € 50.000.000,00 circa (€ 47.882.552,00 al 10 ottobre 2012 + € 3.000.000,00 circa al 31 ottobre 2012) a una stima prudenziale annuale (2013/2015) compresa in una forbice fra € 62.000.000,00 ed € 65.000.000,00.

Ricorsi ordinari I° grado (incremento contributo da € 600 a € 650)				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	55.000	€ 600,00	€ 33.000.000,00	
2013	55.000	€ 650,00 (nuova misura)	€ 35.750.000,00	entrata attesa 2013
			€ 2.750.000,00	incremento contributo 2013 su totale 2011
Ricorsi ordinari II° grado CdS e CGARS (incremento contributo da € 600 a € 975)				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	8.500	€ 600,00	€ 5.100.000,00	
2013	8.500	€ 975,00 (nuova misura)	€ 8.287.500,00	entrata attesa 2013
			€ 3.187.500,00	incremento contributo 2013 su totale 2011



Ricorsi straordinari CdS e CGARS (incremento contribuito da € 600 a € 650)				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	6.500	€ 600,00	€ 3.900.000,00	
2013	6.500	€ 650,00 (nuova misura)	€ 4.225.000,00	entrata attesa 2013
			€ 325.000,00	incremento contribuito 2013 su totale 2011
Ricorsi rito appalti I° grado (incremento contribuito da € 4.000 a € 4.800*) *incrementato del 20% calcolato sulla media dei 3 scaglioni previsti				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	4.500	€ 4.000,00	€ 18.000.000,00	
2013	4.500	€ 4.800,00 (nuova misura)	€ 21.600.000,00	entrata attesa 2013
			€ 3.600.000,00	incremento contribuito 2013 su totale 2011
Ricorsi rito appalti II° grado CdS CGARS (incremento contribuito da € 4.000 a € 7.000*)*incrementato del 50% rispetto alla stima I° grado				
Anno	ricorsi	contributo unificato	importo complessivo	
2011	1.600	€ 4.000,00	€ 6.400.000,00	
2013	1.600	€ 7.000,00 (nuova misura)	€ 11.200.000,00	entrata attesa 2013
			€ 4.800.000,00	incremento contribuito 2013 su totale 2011
		Incremento complessivo contributo anno 2013 su totale 2011	€ 14.662.500,00	
N.B. non è stimato l'incremento del contributo unificato relativo ai riti speciali di cui all'art.119 CPA, con esclusione del rito appalti e provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, per i quali il contributo stesso è stato incrementato del 20%				

Le risorse derivanti dal maggiore gettito derivante dalla modifica dell'articolo 37 del DL n. 98 del 2011 vengono riassegnate a pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, per poi essere destinate alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa.

Peraltro, nella modifica dell'articolo 37, le risorse per la giustizia civile saranno destinate prioritariamente all'assunzione di personale di magistratura ordinaria nonché a forme di incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari e alle spese di funzionamento dei medesimi uffici. Quest'ultima quota potrà successivamente essere attribuita tutta o in parte tramite



apposito decreto all'incentivazione del personale di magistratura ordinaria.

Le risorse per la giustizia amministrativa saranno destinate nella misura di un terzo all'assunzione di personale di magistratura amministrativa mentre la restante quota sarà ripartita in parti uguali tra forme di incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari e spese di funzionamento dei medesimi uffici. Tale ultima quota potrà essere attribuita tutta o in parte tramite apposito decreto all'incentivazione del personale di magistratura amministrativa.

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della giustizia

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	149.044	122.599	127.486	128.200	122.600	127.500
Riduzione spese rimodulabili	112.044	85.599	90.486	91.200	85.600	90.500
Riduzione spese non rimodulabili	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Riduzione lineare	-	-	-	-	-	-

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	1.264	-	1.264

Sezione B**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)****Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri****(art 3, commi 22- 27)****ISE**

Le disposizioni di cui al presente schema di articolo da inserire nella legge di stabilità per il 2013 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri, per un importo pari a 26,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 21,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 25,9 milioni di euro per l'anno 2015.

In particolare, i commi 22 e 23 prevedono risparmi sul finanziamento delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del DPR n. 18/67 nonché all'articolo 658 del d. lgs. N. 297/94 pari complessivamente a 6 milioni di euro, di cui 5.287.735 euro concernenti interventi sulle indennità spettanti al personale di ruolo e 712.265 euro relativamente a misure sugli assegni di sede del personale insegnante...

In applicazione della norma introdotta dal comma 24 dell'articolo che si propone, l'Amministrazione degli affari esteri provvederà, nel corso del 2013, all'adozione di una serie di misure di contenimento della spesa, tra le quali il decreto interministeriale da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge da parte del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, previsto nell'articolo. Tali interventi riguarderanno in particolare l'introduzione di un prelievo nella misura dell'1,5 per cento sull'importo attuale lordo delle indennità e assegni sopra indicati, la riduzione della spesa per gli esperti in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 168 del DPR n. 18/67, nonché un'adeguata programmazione nel corso dell'anno dei trasferimenti del personale di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri e di quello in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero.

Il comma 25 dispone il definanziamento totale a decorrere dal 2013 della spesa che era già stata autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante "misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore", e che era destinata a sopperire alle esigenze legate all'attivazione degli "sportelli unici all'estero". Il risparmio conseguente ammonta ad euro 5.921.258, pari alla quota residua dell'autorizzazione di spesa vigente.



Il comma 26 interviene sul capitolo 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea), prorogandone la riduzione di spesa già disposta con riferimento al solo anno 2012 lo scorso anno anche al triennio 2013-2015. Rispettivamente, l'autorizzazione di spesa è ridotta per un importo pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2013, ad euro 5.963.544 per l'anno 2014 e ad euro 9.100.000 per l'anno 2015. L'Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC dell'Unione Europea, in particolare attraverso il meccanismo "ATHENA", istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Sulla base dei parametri legati al PIL, l'Italia è tenuta a contribuire sulla base di una quota pari a circa il 13 % dei costi comuni. La quota annua complessiva in carico al nostro Paese varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Al comma 27 si dispone il definanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del contributo a favore dell'ICS- Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con sede a Vienna. La riduzione, pari ad euro 3.615.198 annui a decorrere dal 2013, è finalizzata non solo al contenimento degli oneri a carico dell'Erario, ma anche alla razionalizzazione del sostegno italiano ai programmi UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), ponendo termine all'attività dell'International Center for Science and Technology (ICS) di cui l'Italia è unico contributore.

Infine, le risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista al successivo comma 28, sono destinate, per euro 600.000 annui a decorrere dal 2013, alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa destinata alla contribuzione all'Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma. Tale disposizione non concorre ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al decreto-legge n. 95 del 2012.

Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili

Riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri

Riduzioni delle spese del Ministero degli affari esteri	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)	26.793	21.543	25.898	23.000	21.500	25.900
Riduzione spese rimodulabili	1.264	--	1.264	1.264	-	1.264
Riduzione spese non rimodulabili	25.536	21.500	24.636	21.721	21.262	24.398
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				15	238	238



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	--	--	--

Sezione B**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	240.425	721.275	721.275

Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**(art 3, commi 30 e 31)****Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del DSGA**

Le vigenti facoltà assunzionali per il comparto Scuola prevedono che tutti i posti interi previsti in organico di diritto non coperti da personale di ruolo sono coperti mediante l'assunzione di supplenti annuali. I posti non interi dell'organico di diritto non assegnati a personale di ruolo quali ore eccedenti e quelli aggiunti in organico di fatto (pari però a quello di diritto per i DSGA) sono coperti con personale supplente sino al termine delle attività didattiche. I posti di qualunque tipo che si rendono vacanti o disponibili dopo il 31 dicembre sono invece coperti con personale supplente breve e saltuario.

Conseguentemente, in sede di predisposizione delle proposte per il bilancio di previsione, ai capitoli e piani gestionali concernenti le competenze fisse del personale scolastico sono attribuite le disponibilità occorrenti, in particolare, a coprire tutti i posti in organico di diritto di DSGA, sia mediante il personale di ruolo che permane in servizio che mediante personale supplente annuale nel numero necessario.

Quindi, per ciascun posto di DSGA vacante e disponibile o semplicemente disponibile entro il



31 dicembre dell'anno di riferimento, sui capitoli e piani gestionali di cui trattasi è presente uno stanziamento pari allo stipendio del supplente annuale. Tale stanziamento è utilizzato per i supplenti DSGA, nei rari casi in cui le relative graduatorie provinciali non siano esaurite, ed è disponibile per la copertura dell'indennità per lo svolgimento delle mansioni superiori ex art. 52 del d.lgs. 165/2001 attribuite al personale assistente amministrativo che fa le veci del DSGA in quelle provincie dove le graduatorie sono invece esaurite.

Conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

(art 3, comma 32)

Personale docente inidoneo

Il DL 95/2012 ascriveva effetti positivi sulle finanze pubbliche al passaggio nei ruoli ATA del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione ma idoneo ad altri compiti. Detti effetti derivavano dal conseguente minor fabbisogno di supplenti annuali ATA.

Per ciascuno di detti docenti che, a seguito di nuova certificazione medica, risulti idoneo alla funzione docente e possa rientrare su un posto vacante e disponibile, la norma di cui trattasi fa venir meno il citato risparmio di spesa ed introduce un nuovo risparmio, conseguente alla nomina di un supplente docente in meno. Poiché lo stipendio dei supplenti annuali docenti è superiore a quello dei supplenti annuali ATA, la norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

(art 3, comma 33)

Valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno agli alunni disabili

La norma prevede che l'INPS effettui la valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno agli alunni disabili, anche avvalendosi a tal fine del personale delle ASL alle quali oggi è affidata detta funzione. Ciò consentirà all'INPS di svolgere la nuova funzione senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche nel suo complesso.

In sede di predisposizione dello schema di regolamento di cui al secondo periodo della norma in questione si provvederà comunque a dare una compiuta dimostrazione dell'insussistenza di effetti negativi sulle finanze pubbliche.

(art 3, comma 34)

ANVUR

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, limitandosi ad introdurre un valore minimo per la somma da destinare all'ANVUR a valere sul FFO. Si tratta comunque di una riserva di scopo di minima entità (3 mln) a fronte di una disponibilità per l'FFO pari a circa 7 mld.

(art 3, comma 35)

Finanziamento delle Regioni progetti di istruzione

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, limitandosi ad introdurre la mera facoltà, non l'obbligo, per le Regioni di finanziare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente progetti di istruzione, formazione ed orientamento presso le scuole statali, utilizzando allo scopo personale iscritto nelle graduatorie provinciali.

Il servizio così svolto dal personale iscritto nelle graduatorie è valido ai soli fini del punteggio nelle graduatorie e quindi non valido per altri fini ed in particolare per il riconoscimento del periodo di pre-ruolo per l'attribuzione dell'anzianità economica.



(art 3, comma 36)**Criteria per l'attribuzione dei DS e dei DSGA alle istituzioni scolastiche**

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti ai criteri per l'attribuzione dei DS e dei DSGA alle istituzioni scolastiche di cui ai commi 5 e 5-bis del DL 98/2011 vengono sostituiti nuovi criteri da definire in conferenza unificata Stato-Regioni, col vincolo che gli stessi debbano comunque garantire gli obiettivi finanziari di cui ai citati commi 5 e 5-bis.

(art 3, commi 37 e 38)**Commissioni per il concorso a docente**

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, consentendo viceversa di poter corrispondere alle commissioni per il concorso a docente recentemente indetto un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole oggi in vigore. Si ritiene comunque prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma di cui trattasi.

(art 3, comma 39)

La norma non ha effetti negativi sulle finanze pubbliche. Consente invece una forma di organizzazione per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che può potenzialmente essere meno onerosa.

(art 3, comma 40)

La norma non comporta effetti sulle finanze pubbliche, considerato che gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR destinati alle scuole paritarie non sono modificati.

(art 3, comma 41)

La norma non comporta effetti sulle finanze pubbliche, vista la natura di razionalizzazione del sistema degli esami di idoneità presso gli istituti paritari specializzati.

(art 3, commi 42 - 48)**(Obiettivi di riduzione della spesa relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)**

comma 42 - La norma in questione non comporta modifiche ed in particolare riduzioni dell'organico di diritto, che continua ad essere definito ai sensi dell'art. 50 del DL 5/2012 e quindi in misura complessivamente pari a quello dell'a.s. 2011/2012, sia per i docenti su posto normale che per quelli di sostegno. Infatti il comma di cui trattasi mantiene immutato l'orario di cattedra mentre prevede che quello di insegnamento sia incrementato di sei ore alla scuola secondaria, ferme restando le ore aggiuntive per attività funzionali all'insegnamento quali scrutini, ricevimento, sostegno ecc., .

Alla norma consegue comunque una riduzione della spesa di personale, grazie alla previsione che le ore di insegnamento aggiuntive siano usate per la copertura degli spezzoni orario disponibili nella istituzione scolastica di titolarità, per spezzoni sul sostegno e per le supplenze brevi e saltuarie.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

- l'organico di diritto non copre l'intero fabbisogno di docenza. Infatti l'organico in questione comprende solo le cattedre intere, mentre gli spezzoni orario, pur costituendo posto di diritto, non sono conteggiati tra i posti inseriti nel decreto interministeriale che fissa il relativo organico;



- l'organico di diritto del sostegno copre circa il 70% del fabbisogno. Il rimanente 30% è costituito da posti interi assegnati in organico di fatto e spezzoni orari;
- le supplenze brevi e saltuarie sono determinate dalla necessità di sostituire docenti assenti e quindi tipicamente per 18 ore la settimana nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nel seguito si è scelto a fini prudenziali di non addurre effetti positivi sui saldi di finanza pubblica all'utilizzo delle ore aggiuntive di insegnamento per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie, sebbene alla norma conseguirà certamente una riduzione del relativo fabbisogno. Tali effetti potranno essere verificati a consuntivo.

Sempre ai fini di un prudente conteggio delle riduzioni di spesa attese, per escludere il rischio di conteggiare due volte il venir meno della necessità di coprire un medesimo spezzone orario di sostegno con supplenti, si è scelto nel seguito di non attribuire riduzioni di spesa in capo alla norma ove prevede che le ore aggiuntive dei docenti non di sostegno possano essere utilizzate per coprire spezzoni di sostegno. Infatti gli stessi spezzoni possono essere coperti con le ore aggiuntive dei docenti di sostegno. Ciò comporta una ulteriore prudente sottostima dei risparmi attesi.

Il seguito della relazione tratta quindi unicamente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Spezzoni orari non di sostegno

Gli spezzoni orari non di sostegno non sono conteggiati nel totale di posti di organico di diritto oggetto del decreto interministeriale che ne fissa annualmente la consistenza.

Infatti l'organico di diritto comprende i seguenti posti:

Tab. 1	Organico di diritto esclusi sostegno e religione Secondaria I°	Organico di diritto esclusi sostegno e religione Secondaria II°
TOTALE	132.534	188.642

cui si aggiungono i seguenti spezzoni orari, rapportati a cattedre intere:

Tab. 2	Spezzoni orario esclusi sostegno e religione Secondaria I°	Spezzoni orario esclusi sostegno e religione Secondaria II°
TOTALE	7.365	13.397

cui si aggiungono ulteriormente quegli spezzoni che sono affidati quali ore eccedenti a docenti nominati su posti di organico di diritto. Infatti tale ultima tipologia di spezzone non è conteggiata tra quelli formalmente inseriti nell'anagrafe degli spezzoni orario allegata all'organico di diritto.

La maggior parte degli spezzoni è concentrata nella scuola secondaria di II°. Infatti gli ordinamenti della scuola secondaria di I° consentono con più facilità la costruzione di cattedre piene a 18 ore.

Nella scuola secondaria di II°, invece, gli spezzoni orario sono un fenomeno strutturale, conseguente alla circostanza che la sommatoria delle ore di insegnamento delle singole materie in tutte le classi di una specifica scuola spesso non è divisibile per la durata di una cattedra piena, cioè 18 ore. Il resto della divisione per 18 costituisce uno spezzone orario nella scuola e per la materia in questione.

“Spezzoni orario” coperti con ore eccedenti strutturali

Come già detto parte degli spezzoni sono affidati al personale docente nominato sui posti dell'organico di diritto e precisamente quando vi siano docenti disponibili a svolgere queste



cosiddette “ore eccedenti strutturali” nella specifica scuola e le ore da affidare in eccedenza (lo spezzone) siano pari od inferiori a 6. Si ritiene utile precisare che le ore eccedenti in questione hanno natura di trattamento economico fisso, da liquidare in maniera identica allo stipendio base inclusa l’indennità integrativa speciale conglobata ed esclusa la retribuzione professionale docenti e che sono una fattispecie giuridica completamente diversa dalle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti che hanno altri fini e sono invece retribuzione accessoria. Tutti gli altri spezzoni orario sono affidati invece a supplenti sino al termine delle attività didattiche, con contratti di durata pari allo spezzone o all’insieme di spezzoni, anche su scuole diverse, affidati allo stesso docente.

All’incremento di sei ore a settimanali dell’orario di servizio consegue naturalmente l’azzeramento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo affidate al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto.

Infatti le ore eccedenti sono assegnate dal dirigente scolastico a personale che si rende disponibile già in servizio nella medesima istituzione scolastica in cui il relativo spezzone deve essere coperto. Il personale in questione sarà d’ora in poi obbligato alla copertura dello spezzone senza ricevere più una remunerazione aggiuntiva per questo.

Tale remunerazione è oggi pari ad 1/18mo dello stipendio in godimento per ciascuna ora settimanale eccedente, inclusa l’anzianità di servizio ed esclusa la retribuzione professionale docenti.

Nel corso degli ultimi anni scolastici la somma pagata per le ore eccedenti in questione è risultata pari a (dati lordo Stato ricavati dai flussi inviati mensilmente in Banca d’Italia per il pagamento dei cedolini di stipendio):

Tab. 3	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ore eccedenti I.S.	156.768.379	157.570.172	150.064.528	127.081.246	129.211.544

Si osserva immediatamente che negli anni scolastici sino al 2010/2011 alla forte riduzione del fabbisogno derivante dall’applicazione dell’art. 64 del DL 112/2008 è naturalmente conseguita una riduzione nelle ore eccedenti a parità di altre condizioni. Infatti alcuni dei posti venuti meno ai sensi dell’art. 64 del DL 112/2008 non erano interi. Si può assumere con ragionevole certezza che l’importo dovuto negli aa.ss. 2012/2013 e seguenti per ore eccedenti strutturali che verrebbero affidate a docenti nominati su posto di organico di diritto sarà pari, a legislazione vigente, a quello degli ultimi anni scolastici e quindi prudenzialmente ad almeno 120 milioni di euro su base annua.

Come detto, la norma proposta fa sicuramente venir meno tale spesa.

Spezzoni orario coperti con supplenze sino al termine delle attività didattiche

Tutti quegli spezzoni che non sono coperti mediante ore eccedenti strutturali affidate a docenti nominati su posti di organico di diritto trovano copertura mediante supplenti sino al termine delle attività didattiche. Allo stesso supplente sono spesso affidati più spezzoni anche su scuole diverse, sino a concorrenza dell’orario lavorativo.

Gli spezzoni orario di cui trattasi sono pari, se rapportati a cattedre intere, a 7.365 posti nella scuola secondaria di I° e a 13.397 nella scuola secondaria di II° (cfr. Tabella 2).

La norma comporterà naturalmente la possibilità di coprire detti spezzoni con le ore aggiunte all’orario di insegnamento con conseguente riduzione del fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche.

Per computare l’entità di detta riduzione si tiene conto che gli spezzoni presenti in una



specifiche istituzioni scolastiche sono assegnabili ai docenti nominati su posti di organico di diritto e quindi non comportano più la necessità di nominare un supplente sino al termine delle attività didattiche, solo entro il limite di sei ore per ciascun posto di organico di diritto della specifica istituzione e classe di concorso.

Dunque per il computo del minor fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche si è proceduto come segue:

- in ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna classe di concorso si è calcolato il numero di ore rese disponibili ai sensi della norma di cui trattasi, pari a 6 per i posti di organico di diritto;
- in ciascuna istituzione scolastica e classi di concorso è stato preso in considerazione il numero delle ore degli spezzoni orari non coperti con ore eccedenti strutturali;
- il minore tra i numeri di cui ai due precedenti punti è il numero di ore precedentemente affidate a supplenti sino al termine delle attività didattiche che potranno essere affidate senza oneri a docenti nominati su posto di organico di diritto.

In tal maniera si riscontra la seguente riduzione negli spezzoni orari (rapportati a cattedre intere) da coprire con supplenze sino al termine delle attività didattiche:

Tab. 4	Riduzione spezzoni orario esclusi sostegno e religione Secondaria I°	Riduzione spezzoni orario esclusi sostegno e religione Secondaria II°
TOTALE	3.404	5.865

Tale riduzione si raggiunge già dal primo anno scolastico perché gli spezzoni orari sono oggi coperti da personale supplente sino al termine delle attività didattiche e quindi la riduzione degli spezzoni non può comportare esuberi di personale. Lo stipendio annuo di un supplente sino al termine delle attività didattiche è:

Tab. 5	Stipendio lordo Stato annuale	Stipendio lordo Stato sino al termine della attività
Secondaria I°	34.400	28.666
Secondaria II°	34.400	28.666

Quindi, alla riduzione del fabbisogno di docenti di sostegno corrisponderà la seguente riduzione di spesa a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014:

Tab. 6	Riduzione del fabbisogno
Secondaria I°	97.579.064
Secondaria II°	168.126.090
TOTALE	265.705.154

Detta riduzione, espressa per anno finanziario, ammonta a:



Tab. 7	2013	2014 e ss.
TOTALE	88.568.384	265.705.154

Docenti di sostegno

Gli effetti sul fabbisogno di docenti di sostegno indotto dalla norma in questione sono da misurare in rapporto all'organico di fatto attuale. Infatti l'organico di diritto copre solo una parte del fabbisogno, pari a circa il 70%, mentre la rimanente parte è coperta con supplenti annuali. Ciò fa sì che in tutte le province, cioè in ciascun ambito territoriale nel quale può essere attivata la mobilità obbligatoria per motivi organizzativi, vi sia un ampio numero di supplenti, tanto che la riduzione del fabbisogno indotta dalla norma in esame non può determinare esuberi.

Si rappresenta, inoltre, che l'organizzazione del lavoro per i docenti di sostegno è caratterizzata dai seguenti fatti:

- l'attuale orario di lavoro dei docenti di sostegno è interamente dedicato alle relative attività ed è di 25 ore settimanali alla scuola dell'infanzia, di 22 alla scuola primaria e di 18 alla scuola secondaria. Quindi, la norma incrementa l'orario di lavoro di 6 ore alla scuola secondaria, lasciando immutato l'orario negli altri gradi di istruzione;
- non è previsto un modulo orario definito. Viceversa, ciascun docente presta la propria opera nei confronti di uno specifico studente per il numero di ore settimanali assegnate dai Gruppi di lavoro per l'handicap dell'istituto e dai Gruppi per l'integrazione provinciali sulla base della gravità del caso come da segnalazione della ASL di riferimento.

Le circostanze sopra elencate fanno sì che la riduzione nel fabbisogno possa essere pari a 6/24mi dell'organico di fatto attuale nella scuola secondaria.

L'organico di fatto alla data del 25 settembre 2012 è pari a quanto segue, distinto per grado di istruzione:

Tab. 8	Organico di fatto sostegno 2012/2013
Infanzia	8.221
Primaria	36.519
Secondaria I°	26.642
Secondaria II°	19.211
TOTALE	90.593

Per quanto sopra, si verificherà il seguente mutamento nel fabbisogno:

Tab. 9	Riduzione del fabbisogno
Secondaria I°	6.660
Secondaria II°	4.802
TOTALE	11.462

Quindi, il fabbisogno totale si ridurrà complessivamente di 11.462 unità.

Lo stipendio lordo Stato di un supplente sino al termine delle attività didattiche dei vari gradi



di istruzione, compresa l'indennità di vacanza contrattuale, è pari a:

Tab. 10	Stipendio lordo Stato annuale	Stipendio lordo Stato sino al termine
Secondaria I°	34.400	28.666
Secondaria II°	34.400	28.666

Quindi, alla riduzione del fabbisogno di docenti di sostegno corrisponderà la seguente riduzione di spesa a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014:

Tab. 11	Riduzione del fabbisogno
Secondaria I°	190.915.560
Secondaria II°	137.654.132
TOTALE	328.569.692

Detta riduzione, espressa per anno finanziario, ammonta a:

Tab. 12	2013	2014 e ss.
TOTALE	109.523.231	328.569.692

comma 43 - La norma comporta un incremento delle ferie per i docenti dei gradi della scuola secondaria.

Si ritiene preliminarmente utile dimostrare che la nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile dal personale interessato nell'ambito dei giorni di sospensione delle lezioni e che rimangono sufficienti giorni per gli scrutini e gli esami.

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 le Regioni hanno deliberato i seguenti orari, validi per tutti i gradi di istruzione escluso quello dell'infanzia che comunque differisce per pochi giorni, ininfluenti ai fini del calcolo sottostante:

Tab. 13	Inizio lezioni	Termine lezioni	Festività natalizie	Festività pasquali
ABRUZZO	17 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13
BASILICATA	17 set.2012	11 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
CALABRIA	17 set.2012	12 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
CAMPANIA	13 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 01/04/13
EMILIA ROMAGNA	17 set.2012	06 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
FRIULI VENEZIA G.	12 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LAZIO	13 set.2012	12 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
LIGURIA	17 set.2012	12 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 30/03/13
LOMBARDIA	12 set.2012	08 giu 2013	23/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
MARCHE	12 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
MOLISE	11 set.2012	11 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
PIEMONTE	12 set.2012	12 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
PUGLIA	17 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
SARDEGNA	17 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
SICILIA	14 set.2012	12 giu 2013	22/12/12 - 05/01/13	29/03/13 - 02/04/13
TOSCANA	12 set.2012	08 giu 2013	22/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13
UMBRIA	12 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	25/03/13 - 02/04/13
VENETO	12 set.2012	08 giu 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13

Supponendo che le Regioni deliberino per l'a.s. 2013/2014 calendari scolastici identici a quelli del 2012/2013, si trova che i giorni di sospensione delle lezioni, cioè i giorni in cui è consentito al personale scolastico fruire delle ferie salvi gli scrutini e gli esami, sono pari, durante le festività Natalizie e Pasquali e durante l'estate, a quanto segue, al netto delle domeniche e dei giorni di festa nazionale:



Tab. 14	Giorni di sospensione durante le vacanze Natalizie e Pasquali	Giorni di sospensione durante le vacanze estive
ABRUZZO	14	85
BASILICATA	13	83
CALABRIA	13	82
CAMPANIA	14	82
EMILIA ROMAGNA	13	87
FRIULI VENEZIA G.	13	81
LAZIO	13	79
LIGURIA	14	82
LOMBARDIA	13	81
MARCHE	13	81
MOLISE	13	78
PIEMONTE	13	78
PUGLIA	13	85
SARDEGNA	13	85
SICILIA	13	80
TOSCANA	14	81
UMBRIA	16	81
VENETO	14	81

Considerato che la norma comporta che i docenti godano di 47 giorni di ferie, tenuto conto che gli stessi saranno posti in ferie durante le vacanze Natalizie e Pasquali, si ricava che i giorni di sospensione delle lezioni durante il periodo estivo nei quali di docenti dovranno assicurare la loro presenza, perché non copribili per incapienza dalle ferie, sono pari a:



Tab. 15	Giorni estivi in cui si assicura la presenza
ABRUZZO	52
BASILICATA	49
CALABRIA	48
CAMPANIA	49
EMILIA ROMAGNA	53
FRIULI VENEZIA G.	47
LAZIO	45
LIGURIA	49
LOMBARDIA	47
MARCHE	47
MOLISE	44
PIEMONTE	44
PUGLIA	51
SARDEGNA	51
SICILIA	46
TOSCANA	48
UMBRIA	50
VENETO	48

Si tratta di un numero di giorni sufficiente ad assicurare lo svolgimento degli scrutini, degli esami di Stato, di ogni attività valutativa e anche delle attività preparatorie all'inizio dell'anno scolastico.

comma 44 - Il DL 95/2012 proibisce il pagamento delle ferie non fruito dai dipendenti pubblici.

Nel comparto scuola si presenta però il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti, inclusi i 15 giorni aggiunti dalla presente norma.

Infatti il CCNL di riferimento obbliga il personale docente a fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (dal primo luglio al 31 settembre). Mentre detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale (cfr. paragrafo precedente), ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario.

Infatti:

- i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;



- i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell'impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie.

Si ritiene quindi, anche per evitare la probabile soccombenza dell'Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la 'monetizzazione' delle ferie al personale di cui sopra. Con la medesima norma si modifica però il regime corrente con riguardo alla fruizione delle ferie per il personale docente, stabilendo che il periodo valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie.

La norma in questione non ha riflessi sui saldi di finanza pubblica, considerato che non ne erano ascritti, prudenzialmente, nemmeno all'art. 5 comma 8 del DL 98/2011.

Per dimostrarlo è sufficiente mostrare come il numero di giorni che potranno essere monetizzati dal personale di cui sopra non supera in media quelli che venivano monetizzati prima dell'entrata in vigore del medesimo art. 5 comma 8, nemmeno considerando i 15 giorni di ferie in più consentiti dalla norma proposta.

A tale scopo la tabella successiva presenta il numero dei giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di vigenza dei contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (tra l'inizio delle lezioni e il 30 giugno), in funzione dello specifico calendario regionale:



Tab. 16	Giorni di sospensione durante le vacanze Natalizie e Pasquali	Giorni di sospensione a giugno
ABRUZZO	14	18
BASILICATA	13	16
CALABRIA	13	15
CAMPANIA	14	18
EMILIA ROMAGNA	13	20
FRIULI VENEZIA G.	13	18
LAZIO	13	15
LIGURIA	14	15
LOMBARDIA	13	18
MARCHE	13	18
MOLISE	13	16
PIEMONTE	13	15
PUGLIA	13	18
SARDEGNA	13	18
SICILIA	13	15
TOSCANA	14	18
UMBRIA	16	18
VENETO	14	18

Si consideri inoltre che il personale supplente sino al termine delle attività didattiche gode di un numero di giorni di ferie su base annua pari a quelli spettanti al personale di ruolo, cioè 32 ai quali si aggiungono i 15 previsti dalla norma in questione, purché abbia compiuto almeno tre anni di servizio a qualsiasi titolo. Quindi si tratta di 47 giorni su base annua, cioè 39,2 giorni nel periodo di dieci mesi di durata dei rispetti contratti di lavoro.

Quindi, il numero di giorni di ferie non fruibili per incapacienza nei periodi di sospensione delle lezioni dai supplenti in questione è pari a:



Tab. 17	Giorni di ferie on fruibili dal personale supplente sino al termine delle attività didattiche
ABRUZZO	7
BASILICATA	10
CALABRIA	11
CAMPANIA	7
EMILIA ROMAGNA	6
FRIULI VENEZIA G.	8
LAZIO	11
LIGURIA	10
LOMBARDIA	8
MARCHE	8
MOLISE	10
PIEMONTE	11
PUGLIA	8
SARDEGNA	8
SICILIA	11
TOSCANA	7
UMBRIA	5
VENETO	7

La norma di cui trattasi consentirà quindi al personale supplente breve e saltuario della scuola secondaria sino al termine delle attività didattiche di monetizzare un numero di giorni di ferie pari al massimo ad 11, inferiore ai 26,7 che potevano monetizzare sino all'entrata in vigore del DL 95/2012.

Si stima che tale riduzione nel numero dei giorni monetizzabili da parte dei circa 100.000 supplenti sino al termine delle attività compensi più che ampiamente l'incremento, corrispondente alla quota parte dei 15 giorni di ferie da riconoscere in più, relativo il personale supplente breve e saltuario.

comma 46

L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre, n. 448 prevede che : *“L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a trecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.”*. Tali avvalimenti vengono ridotti a decorrere dall'a.s. 2013/2014 di centocinquanta unità, passando da 300 unità a 150 unità.



Inoltre, la norma richiamata prevede che : *“presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità”*. Anche tali utilizzazioni presso le comunità terapeutiche e presso le associazioni professionali vengono ridotte rispettivamente di cinquanta unità; pertanto, passano rispettivamente da 100 unità a 50 unità.

Tenuto conto che, ai sensi del già richiamato articolo 26, comma 8, le suddette assegnazioni di personale, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Tali unità di personale sono dirigenti scolastici e docenti e, nel caso dei docenti, sono sostituiti sulla scuola di titolarità con supplenti annuali, con il conseguente costo.

Nel corrente anno scolastico 2012/2013, le trecento unità di personale utilizzato presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero si dividono tra 60 dirigenti scolastici e 240 professori.

La lettera a) della norma proposta ne diminuirebbe il numero complessivo, a decorrere dal settembre 2013, a 150, che potranno quindi presumibilmente dividersi tra 40 dirigenti scolastici e 110 professori. Quindi, si osserverebbe una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a 110 unità.

Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di $33.105,21 \times 110 = 3,7$ milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

Le lettere b) e c) della norma proposta prevedono una riduzione complessiva di 100 unità rispetto alle 200 previste a legislazione vigente. Nell'anno scolastico in corso, le 200 posizioni sono occupate da 10 dirigenti scolastici e 190 docenti. Presumibilmente a decorrere dall'a.s. 2013/2014, i collocamenti fuori ruolo riguarderanno 10 dirigenti scolastici e 90 docenti e quindi si osserverà una riduzione di 100 supplenti. Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di $33.105,21 \times 100 = 3,3$ milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

Pertanto, le previsioni della norma proposta recano una riduzione di spesa a decorrere dall'a.s. 2013/2014 pari a $3,7 + 3,3$ milioni di euro, per un totale di 7 milioni di euro, di cui 2,3 milioni di euro sull'esercizio finanziario 2013 e 7 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

Riepilogo effetti finanziari della normativa sopraindicata

(milioni)

	2013	2014	2015 e ss.
Incremento orario di lavoro docenti non di sostegno	128,6	385,7	385,7
Incremento orario di lavoro docenti di sostegno	109,5	328,6	328,6
Riduzione distacchi presso MIUR, enti ed associazioni	2,3	7	7
TOTALE SNF	240,4	721,2	721,2
OBIETTIVO SNF	182,9	172,7	236,7
TOTALE IND. NETTO	124,3	372,9	372,9
OBIETTIVO IND. NETTO	157,3	172,7	236,7
INCREMENTO FONDO SNF		548,5	484,5

Commi 75 e 76***Istituzione “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica”***

La norma proposta istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un Fondo denominato “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica”, destinato all’integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole sentite l’Unione delle province italiane e l’Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell’organico di rete di cui all’articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Sul predetto Fondo confluiscono il Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché il Fondo di cui all’art. 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell’anno 2014, euro 484,5 milioni a decorrere dall’anno 2015, riferiti a quota parte dei maggiori risparmi derivanti dalle razionalizzazioni di spesa introdotte nel medesimo disegno di legge di stabilità, nella misura degli importi assentiti, che eccedono l’obiettivo prefissato per il Ministero medesimo.



Sezione C**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	182.893	172.685	236.669	157.300	172.700	236.700
Riduzione spese rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Riduzione spese non rimodulabili	240.425	721.275	721.275	124.300	372.899	372.899
Riduzione lineare						



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Sezione A

**Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei
Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	23.000	21.000	31.000

Sezione B

**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei
Ministeri (art. 3)**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--

Sezione C

**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare**

Riduzioni delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	23.014	21.011	30.996	19.800	21.000	31.000
Riduzione spese rimodulabili	23.000	21.000	31.000	19.802	21.000	31.000
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				- 2		



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	112.384	101.271	117.025	99.884	105.671	121.625

Sezione B**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)****Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(art 3, comma 50)****Riduzione contributo per realizzazione opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia**

La norma propone una riduzione, per euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015. (cap. 7501), dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale, disposto dall'articolo 1, comma 981 della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia

Con D.I. MIT/MEF n. 299 del 30 dicembre 2008, è stato autorizzato l'utilizzo, da parte dell'ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tuttavia, poiché ad oggi l'ANAS non ha stipulato alcun mutuo e, pertanto, non si è proceduto, quindi, ad alcuna erogazione, si riduce detto contributo per coprire le riduzioni di spesa di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

(art 3, comma 51)**Riduzione risorse mutui fondo per ferrovie in regime di concessione**

Con la presente norma si propone una riduzione di spesa di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013, capito 7141, piano gestionale 1. Tale autorizzazione di cui all'art. 13, comma 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 è relativa agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della legge 22 dicembre 1986 n. 910 per la realizzazione degli investimenti.

La possibilità di riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex L. 910/1986 iscritti sul predetto capitolo/piano gestionale.



(art 3, comma 52)**Riduzione risorse mutui per interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa**

Con la presente norma si propone una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1996, n. 611, per euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.(cap. 7403/6) relativa alla realizzazione di interventi nel trasporto rapido di massa. Tale riduzione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie.

(art 3, comma 53)**Sistema integrato controllo traffico marittimo – VTS (Cap. 7838/01)**

La proposta riduzione del contributo di cui all'articolo 39 della legge 1 agosto 2002, n. 166, viene operata in applicazione dell'articolo 11 del R.D. 2440/1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell'ambito del quinto d'obbligo) in relazione alla rimodulazione delle prestazioni mediante l'esclusione di alcuni interventi che, nell'ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minor impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata con la stipula del Contratto Rep. N° 3157/2005 in data 7 dicembre 2005 e relativi Atti aggiuntivi. Ciò anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie rese nel frattempo disponibili.

(art 3, comma 54)**Rafferma in servizio Capitanerie di porto (Capitoli 2043/01/02/03, 2050/01 e 2066/01)**

Il defianziamento, per l'anno 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell'ordinamento militare”, è necessario al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il citato articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplina “Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto” e che trae origine dal processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, derivante dalla sospensione della leva, prevede che gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuandone l'entità.

In particolare, tali consistenze, a norma dell'articolo 2217 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono determinate annualmente, fino al 31 dicembre 2015, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Inoltre, l'articolo 954 del “Codice dell'ordinamento militare” prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.



Ciò premesso, vengono quantificate le consistenze di ciascuna categoria dei volontari in truppa, mediante il decreto interministeriale di cui sopra, in modo da:

- non arruolare, per l'anno 2013, 146 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio pari a euro 3.196.670,00);
- non concedere, a decorrere dall'anno 2013, il predetto periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio strutturale pari a euro 7.053.093,00).

Con tali misure, il Corpo delle capitanerie di porto realizza risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.053.093,00 e, per il solo anno 2013, aggiungendo ulteriori euro 3.196.670,00, un risparmio totale pari a euro 10.249.763,00, come si evince dalla tabella seguente.

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2013:

MISURA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA prevista dal decreto interministeriale	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Arruolamento VFP I	12.688,00	4.870,00	4.337,00	21.895,00	146	3.196.670
Rafferma VFP I	13.868,00	5.323,00	4.319,31	23.510,31	300	7.053.093
TOTALE						10.249.763

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2014:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA prevista dal decreto interministeriale	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Rafferma VFP I	13.868,00	5.323,00	4.319,31	23.510,31	300	7.053.093

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE ANNO 2013	RIDUZIONE ANNO 2014 E SS
2043	01	Componente netta	4.284.400,93	2.948.192,87
2043	02	Imposte a carico del dipendente	2.443.543,50	1.681.457,37
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	677.509,33	466.209,45
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	2.212.923,83	1.522.762,78
2066	01	Imposta regionale	631.385,41	434.470,53
RIDUZIONE TOTALE			10.249.763,00	7.053.093,00



(art 3, comma 55)**Ufficiali in ferma prefissata delle Capitanerie di porto****(Capitoli 2043/01/02/03, 2050/01 e 2066/01)**

Il ridimensionamento del numero di ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto, per l'anno 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, si rende necessario al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Corpo, ai sensi dell'articolo 939 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Tale reclutamento avviene al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative. In particolare, ai sensi dell'articolo 803 del citato Codice, il numero massimo di ufficiali in ferma prefissata da mantenere in servizio è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello stato.

Ciò premesso, viene ridotto il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, di 40 unità per l'anno 2013 e di 50 a decorrere dall'anno 2014, rideterminandolo in:

- 210 per l'anno 2013 (risparmio pari a euro 2.013.120,00);
- 200 a decorrere dall'anno 2014 (risparmio strutturale pari a euro 2.516.400,00).

Con tali misure, il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi, per l'anno 2013, pari a euro 2.013.120,00 e risparmi strutturali, dall'anno 2014, pari a euro 2.516.400,00, come si evince dalle tabelle seguenti.

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2013:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Arruolamento AUFP	26.681,00	10.240,00	13.407,00	50.328,00	40	2.013.120

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2014:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Arruolamento AUFP	26.681,00	10.240,00	13.407,00	50.328,00	50	2.516.400

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:



CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE ANNO 2013	RIDUZIONE ANNO 2014 E SS
2043	01	Componente netta	841.484,16	1.051.855,20
2043	02	Imposte a carico del dipendente	479.927,81	599.909,76
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	133.067,23	166.334,04
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	434.632,61	543.290,76
2066	01	Imposta regionale	124.008,19	155.010,24
RIDUZIONE TOTALE			2.013.120,00	2.516.400,00

(art 3, comma 56)

— Allievi dell'Accademia Navale – Passaggio a Nomina Diretta

(Capitoli 2043/01/02/03, 2050/01 e 2066/01)

La formazione degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo delle Capitanerie di porto avviene in Accademia Navale a seguito di un percorso quinquennale, durante il quale i corsisti, prima di ottenere la promozione ad ufficiale, trascorrono due anni inquadrati come allievi. La riduzione del numero degli allievi diventa percorribile, dunque, variando il metodo di reclutamento, e quindi il percorso formativo, degli ufficiali in discorso.

Infatti, ai sensi dell'articolo 652 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di specifici diplomi di laurea, che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

Optando, quindi, per questo tipo di reclutamento, il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di 20 allievi per il 2013, di due per l'anno 2014 e, a regime, di tre a decorrere dal 2015. Tali risparmi, ottenuti mediante il trascinarsi degli effetti delle mancate assunzioni di anno in anno, pari rispettivamente a euro 84.695,00, euro 423.475,00 ed euro 919.120,00, sono evidenziati nelle seguenti tabelle.

Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2013:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COSTO UNITARIO in euro	COSTO UNITARIO (trimestrale) in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Riduzione Allievi A.N.	12.240,00	4.699,00	16.939,00	4.234,75	20	84.695,00



Previsione della riduzione degli oneri, per l'anno 2014:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COSTO UNITARIO in euro	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Riduzione Allievi A.N.	12.240,00	4.699,00	16.939,00	20	338.780,00
trascinamento anno precedente					84.695,00
RIDUZIONE TOTALE					423.475,00

Previsione della riduzione degli oneri, a decorrere dall'anno 2015:

CATEGORIA	COMPETENZE FISSE in euro	ONERI SOCIALI in euro	COMPETENZE ACCESSORIE in euro	COSTO UNITARIO in euro	FRAZIONE DI ANNO	RIDUZIONE CONSISTENZA	RIDUZIONE TOTALE ONERI in euro
Riduzione Allievi A.N.	12.240,00	4.699,00	0	16.939,00	0.75	20	254.085,00
Riduzione Allievi A.N.	28.478,00	10.930,00	8.904,00	48.312,00	0.25	20	241.560,00
trascinamento anni precedenti							423.475,00
RIDUZIONE TOTALE							919.120,00

I capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 "Capitanerie di porto" - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa in discorso, sono quelli riportati nella tabella seguente per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	DENOMINAZIONE	RIDUZIONE ANNO 2013	RIDUZIONE ANNO 2014	RIDUZIONE ANNO 2015 E SS
2043	01	Componente netta	35.402,51	177.012,55	384.192,16
2043	02	Imposte a carico del dipendente	20.191,29	100.956,44	219.118,21
2043	03	Contributi sociali a carico del dipendente	5.598,34	27.991,70	60.753,83
2050	01	Contributi sociali a carico del datore di lavoro	18.285,65	91.428,25	198.438,01
2066	01	Imposta regionale	5.217,21	26.086,06	56.617,79
RIDUZIONE TOTALE			84.695,00	423.475,00	919.120,00

(art 3, comma 57)

Riduzione risorse destinate al Registro italiano dighe

La norma, limita la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei



concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono in entrata resti acquisita al bilancio dello Stato dello Stato. In particolare la disposizione incrementa l'importo di risorse da acquisire di euro 1.159.000 per il 2013, di euro 1.658.000 per il 2014 e di euro 1.670.000 annui a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dall'articolo 55, comma 1-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, e destinato al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato di n. 32 unità di personale per euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013.

Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili e versamento all'entrata

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	93.457	90.571	90.505	76.479	86.233	85.905
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670

Sezione C

Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	207.000	193.483	209.249	178.000	193.500	209.200
Riduzione spese rimodulabili	112.384	101.271	117.025	99.884	105.671	121.625
Riduzione spese non rimodulabili	93.457	90.571	90.505	76.560	86.233	85.905
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	1.159	1.658	1.670	1.637	1.658	1.670
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				--	-61	--



MINISTERO DELLA DIFESA**Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese del Ministero della difesa	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	236.100	176.400	269.500

Sezione B**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)**

Riduzioni delle spese del Ministero della difesa	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--

Sezione C**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della difesa**

Riduzioni delle spese del Ministero della difesa	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)	236.093	176.405	269.549	203.000	176.400	269.500
Riduzione spese rimodulabili	236.100	176.400	269.500	203.000	176.400	269.500
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**Sezione A****Aumento degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Incremento delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di incremento delle spese rimodulabili	4.090	4.090	4.090

Sezione B**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)****Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali****(art 3, comma 59)****Versamento ISA**

La norma utilizza parzialmente le risorse disponibili in ISA spa per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso il versamento in entrata del bilancio dello Stato delle somme di 16,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013, 8,9 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014 e 7,8 milioni di euro entro il 31 gennaio 2015. Tali versamenti sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 59, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Sotto il profilo operativo, i versamenti in esame appaiono compatibili con l'assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare.

Denominazione	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a	16,2	8,9	7,8	16,2	8,9	7,8

Importi in milioni di euro

(art 3, comma 60)**Reintegro stanziamenti per enti di ricerca**

La norma prevede che la riduzione delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n.95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 (allegato 3 del decreto medesimo), è rideterminata per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 in euro 3.631.646.

L'onere della disposizione in esame è pari a euro 4.090.000 per ciascun anno del triennio



2013-2015 e trova compensazione nell'ambito delle disposizioni del presente provvedimento per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio per il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del D.L. n.95/2012.

(art 3, comma 61)

Riduzione sgravi contributivi

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risparmio, la norma prevede una riduzione dei benefici di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, che vengono pertanto corrisposti nel limite del 62,4 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

La norma in parola modifica quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) che aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dai citati artt. 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Tali benefici sono stati poi ridotti nel limite del 60% per l'anno 2012 e del 70% a decorrere dall'anno 2013 ai sensi dell'articolo 4, comma 55, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Per effetto dell'ulteriore riduzione prevista dalla disposizione in esame, lo stanziamento del capitolo n. 1485 "Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si riduce per gli importi indicati nella seguente tabella.

EFFETTO SUL SALDO NETTO DA FINANZIARE	2013	2014	2015	2016 e successivi
Riduzione sgravi contributivi settore pesca	3,69	3,69	6,69	10,4

importi in milioni di euro

Articolo 3, comma 62

Versamento in entrata somme disponibili in bilancio Agea

La disposizione comporta una modifica all'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n.83/2012, stabilendo che le somme disponibili nel bilancio di Agea, pari a 19,8 milioni di euro, destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato siano versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.



Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili e versamento all'entrata

Riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	3.690	3.690	3.690
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	16.200	8.900	7.800

Sezione C**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**

Riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	15.764	8.533	10.431	13.600	8.500	10.400
Reintegro spese rimodulabili	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
Riduzione spese non rimodulabili	3.690	3.690	6.690	1.490	3.690	6.690
Totale delle proposte di versamento all'entrata del bilancio dello Stato	16.200	8.900	7.800	16.200	8.900	7.800
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese del Ministero dei beni culturali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	55.600	51.400	66.700

Sezione B**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)****Articolo 3, comma 64*****Sospensione contributi su interventi per restauro***

La disposizione prevede che la sospensione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del d. lgs. n. 42/2004, destinati agli interventi conservativi su beni culturali detenuti da soggetti privati, prevista a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2015, prosegua fino a che non sono pagati tutti i contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 3, comma 65***Versamenti in entrata da giacenze contabilità speciali Mibac***

La disposizione apporta modifiche a quanto disposto dall'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), per garantire il conseguimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dai decreti-legge n. 95 e n. 138 del 2011.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Riduzioni delle spese del Ministero dei beni culturali	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	--	--	--



Sezione C**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali**

Riduzioni delle spese del Ministero dei beni culturali	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	55.585	51.405	66.670	47.800	51.400	66.700
Riduzione spese rimodulabili	55.600	51.400	66.700	47.800	51.400	66.700
Riduzione spese non rimodulabili	--	--	--	--	--	--
Riduzione lineare	--	--	--	--	--	--



MINISTERO DELLA SALUTE**Sezione A****Riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art.3)**

Riduzioni delle spese del Ministero della salute	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese rimodulabili	37.299	26.300	39.500

Sezione B**Riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili dei Programmi dei Ministeri (art. 3)****Misure straordinarie di riduzione della spesa del Ministero della salute
(art 3, comma 67-74)**

Assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione,

Commi 67-68 - La misura è volta alla razionalizzazione dei costi dei **Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante** di Napoli e di Genova e delle convenzioni con l'Associazione Italiana della Croce Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali, che ha generato già dal 2011 un'economia di gestione dell'attività, in modo da assicurare risparmi di spesa per 5 milioni di euro annui.

La proposta di tale riduzione è connessa al processo in atto di razionalizzazione del servizio e della correlata stabilizzazione dell'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012, da conseguirsi con l'emanazione, entro il 28 febbraio 2013, di apposito decreto ministeriale.

Assistenza sanitaria in ambito comunitario e internazionale

Commi 69-74 - Con le disposizioni in esame si prevede che dal 1° gennaio 2013, le regioni si facciano carico degli oneri connessi alle spese di assistenza sanitaria all'estero dei propri residenti, così come dei ricavi connessi all'assistenza sanitaria prestata sul proprio territorio ai cittadini stranieri, dando piena attuazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 502 del 1992 e s.m.i. che recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai Regolamenti della Comunità Europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale"*.

Il principio su cui si basano le disposizioni è quello di ribadire il nesso tra residenza del cittadino e quota capitaria (assegnata alle regioni in sede di ripartizione delle risorse finanziarie a



copertura del fabbisogno sanitario sulla base della popolazione residente) legittimando, pertanto l'imputazione a ciascuna regione sia dei costi generati dall'assistenza all'estero di tale residente sia dei ricavi derivanti dall'erogazione di prestazioni erogate ai cittadini stranieri.

Dalla diretta imputazione ai bilanci regionali dei costi relativi alla mobilità internazionale, le regioni potrebbero intensificare i propri strumenti di governo della programmazione sanitaria in ambito regionale attraverso:

- azioni di monitoraggio delle procedure di autorizzazione di cure all'estero per i cittadini italiani che potrebbero, invece, ricevere la richiesta assistenza dalle strutture sanitarie presenti sui propri territori o su quelli di altre regioni, dando anche luogo a maggiori economie di scala;
- azioni di incentivazione di processi organizzativi interni volti a sensibilizzare le aziende sanitarie a fatturare tutte le prestazioni rese in favore del considerevole flusso di stranieri in Italia, finora non integralmente addebitate ai rispettivi Stati di appartenenza proprio a causa della non avvenuta attribuzione diretta dei relativi ricavi ai bilanci delle proprie aziende sanitarie.
- un aumento delle partite creditorie v/estero e ad una diminuzione delle partite debitorie v/estero, con conseguente miglioramento dei saldi finanziari.

Dall'attuazione della presente normativa vengono previsti risparmi di spesa quantificati rispettivamente in € 22 milioni per l'anno 2013, € 30 milioni per l'anno 2014 ed € 35 milioni per l'anno 2015 e seguenti, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.1 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618.

Per quanto sopra esposto, lo Stato, nelle more della definitiva riorganizzazione del settore di che trattasi, continuerebbe a garantire la gestione contabile delle spese connesse alla mobilità internazionale, attraverso il capitolo di spesa 4391 iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, per il quale viene comunque previsto a regime il mantenimento in bilancio di una quota di circa 68 milioni di euro (102.984.164 - 35.000.000) per assicurare il necessario raccordo Stato – Regioni.

Riepilogo riduzioni spese non rimodulabili

Riduzioni delle spese del Ministero della salute	SALDO NETTO DA FINANZIARE		
	2013	2014	2015
Totale delle proposte di riduzione delle spese non rimodulabili	27.000	35.000	40.000



Sezione C**Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero della salute**

Riduzioni delle spese del Ministero della salute	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Obiettivo del Ministero (tabella 2 di 95/2012)	64.316	61.276	79.457	55.300	61.300	79.500
Riduzione spese rimodulabili	37.299	26.300	39.500	28.300	25.943	39.143
Riduzione spese non rimodulabili	27.000	35.000	40.000	27.000	35.000	40.000
Arrotondamenti in termini di indebitamento netto				—	357	357

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Regioniere Generale dello Stato

Cantù



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

ART. 2.

(Gestioni previdenziali).

1. Nell'allegato 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera *a*).

2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'al-

legato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

ART. 3.

(Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri).

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

2. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

3. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 4.

4. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.

5. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità di voto dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015.

8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 9 a 20.

9. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« *1-quater*. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-*bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso »;

b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-ter*. Il provvedimento che accoglie la domanda proposta per far valere il diritto di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo

2001, n. 89, e successive modificazioni, è esente dall'obbligo della registrazione ».

10. All'articolo 91 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: « I compensi liquidati dal giudice e posti a carico del soccombente non possono superare il valore effettivo della causa. I compensi non comprendono le spese. ». Le disposizioni di cui al presente comma e quelle di cui al comma 9, lettera *a*), si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente »;

b) il comma 4 è abrogato.

12. L'abrogazione dell'articolo 96, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo modificato dal comma 11, lettera *a*), del presente articolo.

13. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive mo-

dificazioni, le parole: « due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. » sono sostituite dalle seguenti: « un titolare e un supplente sono magistrati in pensione o in servizio, almeno di terza valutazione di professionalità; due titolari e due supplenti sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. ». La disposizione di cui al presente comma si applica agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 294-*bis* è sostituito dal seguente:

« 294-*bis*. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

15. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a):

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria »;

b) al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono inserite le seguenti: « e il Ministero della giustizia ».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la vigilanza sugli Ordini e Collegi professionali è attribuita ai Ministeri di seguito indicati: a) al Ministero della salute è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei biologi, sull'Ordine dei chimici e sull'Ordine dei tecnologi alimentari; b) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è assegnata la vigilanza sull'Ordine degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, sull'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e sull'Ordine dei periti agrari e dei periti agrari laureati; c) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei consulenti del lavoro e sull'Ordine degli assistenti sociali; d) al Ministero dell'economia e delle finanze è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tutte le attribuzioni in materia elettorale conferite al Ministero della giustizia dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, sono attribuite al Ministero della salute.

17. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera s):

1) al capoverso c), le parole: « euro 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.800 »;

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: « per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contri-

buto dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000; »;

3) al capoverso *e*), primo periodo, le parole: « euro 600 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 650 »;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: « commi 6, » sono inserite le seguenti: « lettere da *b*) a *r*), »;

2) le parole: « ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia »;

3) le parole: « e amministrativa » sono soppresse;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera *s*), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo

9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in favore del personale di magistratura ordinaria. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria »;

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in favore del personale di magistratura amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle

risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa »;

e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Ai fini dei commi 11 e 11-*bis*, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia »;

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa provvedono al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11-*bis* tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui ai citati commi 11 e 11-*bis* e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio »;

g) al comma 14, primo periodo, le parole: « fondo di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « capitolo di cui al comma 10, secondo periodo »;

h) al comma 15, le parole: « del decreto di cui al comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui ai commi 11 e 11-*bis* ».

18. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 17, lettera *a*), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

19. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 17, lettera *a*), e 18 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 17, lettera *b*), numero 4, del presente articolo.

20. Le disposizioni di cui ai commi 17, lettera *a*), e 18 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 22 a 27.

22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.

23. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

24. Al fine di dare attuazione ai commi 22 e 23, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.

25. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.

26. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.

27. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, è soppressa.

28. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno 2013, quale contributo all'*Investment and Technology Promotion Office* (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48.

30. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali e amministrativi.

31. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.

32. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto

nuovamente a visita medica collegiale al fine di accertare il recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.

33. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente comma.

34. Al comma 7 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: « può riservare » sono sostituite dalla seguente: « riserva » e dopo le parole: « alle esigenze della stessa » sono inserite le seguenti: « risorse finanziarie non inferiori a 3 milioni di euro ».

35. Per l'anno scolastico 2012/2013 l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai

progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

36. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la parola: « Alle » è sostituita dalle seguenti: « Nell'anno scolastico 2012/2013, alle »;

b) al comma 5-*bis*, le parole: « A decorrere dall' » sono sostituite dalla seguente: « Nell' »;

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-*bis* del presente articolo.

37. All'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10,

comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

39. Al comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: « uffici scolastici regionali », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « o interregionali ».

40. All'articolo 1, comma 4, lettera *f*), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Le classi devono essere costituite da almeno otto alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabiliti per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali ».

41. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite costituito dall'ambito regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al 50 per cento degli alunni iscritti e frequentanti le classi dell'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima ».

42. A decorrere dal 1° settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del

personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di ventiquattro ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l'orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curricolari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istituzione scolastica di titolarità. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di quindici giorni su base annua.

43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

44. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto

fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie ».

45. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

46. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità » sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità »;

b) al secondo periodo, le parole: «cento unità » sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità »;

c) al terzo periodo, le parole: «cento unità » sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità ».

47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.

48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 46 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.

49. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 50 a 57.

50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni

per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.

51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.

52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.

53. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.

54. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.

55. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitaneerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

56. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.

57. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015 ».

58. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali le disposizioni di cui ai commi da 59 a 62.

59. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.

60. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.

61. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

62. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato » sono sostituite dalle seguenti: « versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013 ».

63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.

64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari ».

65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, » sono inserite le seguenti: « con priorità per quelle »;

b) le parole: « con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 ».

66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.

67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.

68. In attuazione di quanto disposto dal comma 67, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.

69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza

sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 69 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario *standard* regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera *b)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.

72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.

75. A decorrere dall'anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa di cui ai commi da 42 a 48 del presente articolo non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo denominato « Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica », nel quale confluiscono altresì il Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell'anno 2014 e di euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, riferiti rispettivamente alle economie di cui ai commi da 42 a 48 conseguite negli esercizi finanziari 2014, 2015 e successivi. Il Fondo è destinato, previa certificazione delle economie effettivamente conseguite e garantendo l'invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, all'integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell'organico di rete di cui all'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, sono stabiliti i criteri per il riparto del Fondo tra le finalità di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono soppressi il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012. All'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011, le parole da: « , destinato alle missioni » fino alla fine del comma sono soppresse.

76. Lo stanziamento definito dal comma 75 è reso disponibile, limitatamente alla quota data dall'eccedenza delle economie effettivamente conseguite nell'anno scolastico che si conclude nell'esercizio di riferimento rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dal medesimo comma 75, subordinatamente alla verifica tecnico-finanziaria resa dal comitato di cui al citato articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ne certifica anche l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

ART. 4.

(Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici).

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionaliz-

zazione per la riduzione delle proprie spese, anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti citati.

2. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

ART. 5.

(Riduzione della spesa degli enti territoriali).

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 milioni di euro » e le parole: « 1.050 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 2.050 milioni di euro »;

b) al quarto periodo, le parole: « per ciascuna regione, in misura corrispondente » sono sostituite dalle seguenti: « per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale ».

2. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « degli importi » sono inserite le seguenti: « incrementati di 500 milioni di euro annui ».

3. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 2.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 milioni di euro » e le parole: « 2.100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.600 milioni di euro ».

4. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 1.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.200 milioni di euro » e le parole: « 1.050 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.250 milioni di euro ».

5. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti ».

6. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal comma 4 del presente articolo, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo è pari, per l'anno 2013, all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.

ART. 6.

(Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario).

1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una ri-

duzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) alla lettera a), dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e »;

b) alla lettera f), le parole: « al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento ».

2. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di partecipazione ai tributi erariali.

3. Al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: « fino al 31

dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2013 ».

ART. 7.

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica ammi-

nistrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti ».

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro per l'anno 2012 »;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 »;

b) dopo il comma 8-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 8-*sexies*. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti ».

4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014

le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 4 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

6. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

8. Per le regioni l'applicazione dei commi da 4 a 7 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

9. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

10. All'articolo 7, comma 6, lettera *c*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico ».

11. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi ».

12. Al fine di garantire la sicurezza informatica, assicurare l'omogeneità dei sistemi informativi pubblici e promuovere la razionalizzazione della spesa pubblica in materia informatica, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipula apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione, anche per il tramite di propria società *in house*, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Con la citata convenzione sono regolati la durata, i compiti, le modalità operative e gestionali del servizio ed è assicurata la copertura dei relativi costi.

13. L'indirizzo, la vigilanza e il controllo sulle attività di cui al comma 12 sono esercitati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

14. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al secondo periodo:

1) dopo le parole: « gli obblighi » sono inserite le seguenti: « e le facoltà »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento ».

15. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: « ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, ».

16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione » sono soppresse.

17. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « validamente

stipulato un » è inserita la seguente: « autonomo » e le parole: « , proposta da Consip S.p.A., » sono soppresse.

18. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « In casi di particolare interesse per l'amministrazione, » sono sostituite dalle seguenti: « Ove previsto nel bando di gara, »; le parole: « alle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « alle stesse condizioni » e le parole: « migliorative rispetto a quelle » sono soppresse.

19. All'articolo 1, comma 26-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma ».

20. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono aderire.

21. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni

anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Alla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che opera come autorità nazionale anti-corruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione di cui al primo periodo sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.

23. La Commissione di cui al comma 22 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

24. Dall'attuazione dei commi 22 e 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

25. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse

energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti *standard* tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo fra i quali, in particolare:

a) spegnimento dell'illuminazione ovvero suo affievolimento, anche automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne;

b) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, o anche solo di loro porzioni, nelle quali sono adottate le misure dello spegnimento o dell'affievolimento dell'illuminazione, anche combinate fra loro;

c) individuazione dei tratti di rete viaria o di ambiente, urbano ed extraurbano, ovvero di specifici luoghi e archi temporali, nei quali, invece, non trovano applicazione le misure di cui alla lettera b);

d) individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.

26. Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 25. Le medesime disposizioni valgono in ogni caso come principi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni, che provvedono ad adeguarsi agli stessi secondo i rispettivi ordinamenti.

27. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale — IPPC ed è istituita la Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA che, a decorrere dal suo insediamento, subentra nello svolgimento delle funzioni già attribuite alle Commissioni soppresse e nei procedimenti in corso di trattazione presso di esse.

28. La Commissione unica di cui al comma 27 è composta da cinquanta esperti. L'incarico dei componenti della Commissione unica è di durata triennale, rinnovabile una sola volta. La Commissione è presieduta, a titolo gratuito, dal direttore generale competente in materia di valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede alla programmazione dei lavori. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento della Commissione.

29. Fatto salvo quanto disposto dal comma 28, i componenti della Commissione unica di cui al comma 27 sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra soggetti dotati di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, mediante valutazione dei *curricula*. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina dei componenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico dei componenti

della Commissione unica di cui al comma 27, in ogni caso non superiore all'80 per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, composto da una parte a titolo di compenso per l'attività istruttoria VIA-VAS e da una parte a titolo di compenso per l'attività istruttoria AIA, nel limite delle risorse annualmente disponibili ai sensi del comma 33. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, il trattamento economico spettante ai componenti della Commissione unica è pari all'80 per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 33.

31. A decorrere dall'insediamento della Commissione unica di cui al comma 27 sono abrogati gli articoli 8, ad esclusione del comma 4, e 8-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rispettivamente modificati dall'articolo 2, commi 5, lettera *b*), e 6, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nonché gli articoli 9, fatta eccezione per i commi 4 e 6, e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dai commi da 27 a 34 del presente articolo.

32. Fino all'insediamento della Commissione unica di cui al comma 27, per lo svolgimento delle attività di competenza, rispettivamente, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC, queste ultime continuano ad operare, in deroga alla soppressione di cui al comma 27. Le denominazioni « Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS » e « Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC », ovunque ricorrono, sono sostituite dalla denominazione « Commissione unica per i procedimenti ambientali VIA, VAS e AIA ». Dall'attuazione dei commi da 27 a 32 sono

previsti risparmi di spesa di euro 828.000 annui a decorrere dal 2013.

33. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione unica di cui al comma 27, per l'effettuazione delle procedure VIA, VAS e AIA e per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e le conseguenti necessità logistiche e operative, nonché per l'effettuazione dei rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente per la copertura degli oneri per le procedure VIA, VAS e AIA.

34. La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale è effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che allo scopo utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

35. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 35, sono attribuiti alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima dello Stretto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

37. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l'assetto

funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell’area di giurisdizione dell’Autorità soppressa ai sensi del comma 35, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

38. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 35, 36 e 37 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39. All’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ».

ART. 8.

(Finanziamento di esigenze indifferibili).

1. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l’ambiente.

2. È parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall’Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) *International Development Association* (IDA) – Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del Fondo;

b) Fondo globale per l’ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla

quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del Fondo;

c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima (AfDF 12) ricostituzione del Fondo;

d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF 10) e alla decima (ADF 11) ricostituzione del Fondo;

e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo;

f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.

3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

4. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

7. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015.

8. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.

9. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

10. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.

11. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata

la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.

13. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

14. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

15. È autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico a Bruxelles. La spesa di cui al presente comma, pari a euro 58.131.031, è ripartita in euro 11.818.704 per l'anno 2013, euro 11.647.276 per l'anno 2014 ed euro 34.665.051 per l'anno 2015.

16. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

17. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.

18. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile

2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

19. Al fine di realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili di parte capitale, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferite al Ministero della difesa.

20. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.

21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, in materia sociale, per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila nonché per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo e il riparto tra le finalità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

22. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013.

23. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

ART. 9.

(Trasporto pubblico locale).

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

« ART. 16-*bis*. — *(Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)*. — 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da un importo pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è stabilita entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare l'equivalenza della dotazione stessa al risultato della somma dell'importo di 465 milioni di euro per l'anno 2013, di 443 milioni di euro per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, alle risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e alle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio e dell'accisa sulla benzina, previste, rispettivamente, dagli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che sono abrogati dal 1° gennaio 2013, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che è

sostituita dall'aumento della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Conseguentemente, all'articolo 30, comma 3, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è soppresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

3. Per l'anno 2012 il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è ripartito sulla base del criterio storico.

4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 4 dei servizi nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il decreto è emanato entro il 28 febbraio.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e). La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari *ad acta*;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari *ad acta* ».

2. Il presente articolo entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 10.

(Istituzione dell'Agenzia per la coesione).

1. È istituita l'Agenzia per la coesione, di seguito denominata « Agenzia », sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e contabile e ha sede legale in Roma.

3. L'Agenzia interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese, al fine di favorire l'effettivo eserci-

zio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in coerenza con quanto previsto dagli articoli 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, nonché dall'articolo 11, comma 3, lettera *m*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volto a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

4. All'Agenzia sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi conseguenti, esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'Agenzia svolge, su indirizzo del Ministro vigilante, le funzioni di coordinamento, promozione e sorveglianza connesse alla programmazione e all'attuazione della politica di coesione, come derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dai regolamenti dell'Unione europea nonché dalle norme nazionali pertinenti, affidate dalla normativa vigente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con esclusione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e delle funzioni relative all'attività di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa che restano attribuite al Mini-

stero dello sviluppo economico. In particolare, l'Agenzia:

a) coordina la programmazione degli interventi delle amministrazioni pubbliche in materia di politica di coesione assicurandone, ove rilevante, la coerenza e la complementarietà con le politiche pubbliche e gli interventi di settore collegati per materia;

b) d'intesa con le amministrazioni competenti e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei casi ivi previsti, provvede in materia di interventi per lo sviluppo collegati alla politica di coesione, contribuendo a definire gli obiettivi operativi degli investimenti pubblici;

c) istruisce per il Ministro vigilante le proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione dell'Unione europea e nazionale;

d) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, partecipa ai processi di definizione delle relative politiche e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano fondi strutturali dell'Unione europea;

e) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi nazionali per la coesione ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e atti integrativi e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano fondi nazionali;

f) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche coinvolte, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di pro-

grammazione e attuazione degli interventi attraverso: il ricorso sistematico alla valutazione; l'apertura al pubblico di informazioni e dati sulla politica e sui progetti finanziati; la costruzione di un sistema di indicatori di risultato; l'organizzazione delle necessarie attività di sorveglianza e verifica delle iniziative, fatte salve le competenze degli organismi indipendenti esterni all'Agenzia in materia di attività di controllo e quelle di monitoraggio svolte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economica e delle finanze, le cui risultanze continuano a essere utilizzate dall'Agenzia; la definizione, ove appropriato, di meccanismi premiali o sanzionatori; la formulazione di iniziative di innovazione amministrativa e il sostegno mirato ai soggetti coinvolti nella programmazione e nell'attuazione;

g) provvede all'esercizio delle funzioni di coordinamento centrale per la costruzione dei conti pubblici territoriali finalizzati, tra l'altro, a fornire un quadro trasparente del peso finanziario delle politiche e degli interventi della coesione e a soddisfare i presupposti e i requisiti informativi per la verifica del principio di addizionalità dei fondi strutturali dell'Unione europea previsto dai regolamenti;

h) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, allo studio e alla programmazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale e definisce opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree;

i) provvede in materia di formazione specialistica nelle materie di competenza.

6. Nello svolgimento dei propri compiti, l'Agenzia opera sulla base delle direttive impartite dal Ministro vigilante e:

a) agisce secondo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali e del coinvolgimento del partenariato economico-sociale nelle diverse fasi di programmazione e attuazione degli interventi;

b) assicura i necessari caratteri di specializzazione di competenze e alta professionalità specifica delle strutture, garantendo inoltre la separazione funzionale di quelle cui è demandato l'esercizio di funzioni per le quali la normativa dell'Unione europea prevede posizione di indipendenza funzionale e organizzativa;

c) assicura l'indipendenza delle funzioni di valutazione;

d) promuove lo snellimento e l'abbreviazione dei procedimenti anche sulla base di adeguate tecnologie informatiche;

e) attua tutte le misure volte a conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e il contenimento dei costi operativi.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore generale, scelto previo avviso pubblico in base a criteri di alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia;

b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore generale dell'Agenzia che lo presiede;

c) il collegio dei revisori dei conti.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale dell'Agenzia. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai

principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione, istituendo apposite strutture di controllo interno, e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

11. Lo statuto dell'Agenzia prevede che il comitato direttivo sia composto oltre che dal direttore, da un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e partecipano al comitato direttivo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti di carattere generale che regolano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nonché l'attribuzione delle funzioni agli organi e le modalità di nomina del collegio dei revisori.

12. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10, è soppresso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

13. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo al Dipartimento soppresso ai sensi del comma 12, tutte le strutture del medesimo Dipartimento, incluso il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia. Il direttore

generale dell'Agenzia esercita in via transitoria le funzioni di direzione del Dipartimento di cui al comma 12, limitatamente alle strutture oggetto del trasferimento all'Agenzia, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia. È trasferito all'Agenzia il personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico assegnato, alla data del 1° gennaio 2013, alle strutture del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica oggetto del trasferimento all'Agenzia. È fatto salvo il diritto di opzione per il mantenimento del rapporto di lavoro in essere, da esercitare entro il 15 febbraio 2013. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza, fatte salve modifiche conseguenti ai regolamenti di organizzazione.

14. Il personale in servizio in posizione di comando alla data del 1° gennaio 2013 presso il Dipartimento di cui al comma 12 può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenza dell'Agenzia, dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo Dipartimento e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.

15. Nelle more della definizione della effettiva dotazione organica dell'Agenzia, per la copertura dei posti eventualmente resisi vacanti per effetto di quanto previsto dai commi 13 e 14, si provvede mediante l'istituto del comando.

16. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto « ministeri » e per i dirigenti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'« area I ».

17. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione organica a regime, entro il limite massimo di 200 unità appartenenti alle aree funzionali, da conseguire non oltre il 1° gennaio 2015, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza. I posti di funzione dirigenziale, sono fissati entro il limite dell'11 per cento della dotazione organica di cui al periodo precedente, comprensivo del posto di capo dipartimento destinato all'istituzione della figura di direttore generale dell'Agenzia, tenendo conto delle funzioni assegnate all'Agenzia e delle competenze tecnico-amministrative dei profili professionali necessari per la loro attuazione, in misura comunque non superiore al numero delle unità in servizio, alla data del 1° gennaio 2013, presso le strutture interessate dal trasferimento all'Agenzia.

18. Entro la data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è ridefinita l'organizzazione, la composizione e la dotazione organica del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, non superiore a 50 unità.

19. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia sono indicati i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del Nucleo di cui al comma 18 e sono stabilite le modalità di selezione, da effettuare mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti, da evidenziare anche nel sito istituzionale. L'incarico ai componenti del suddetto Nucleo è di durata non superiore a quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

20. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di cui

al comma 17, le strutture del Ministero dello sviluppo economico sono ridotte in misura corrispondente al trasferimento delle funzioni di cui ai commi da 3 a 5.

21. All'attuazione dei commi da 8 a 19 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce all'Agenzia la continuità dei servizi informatici già assicurati al Dipartimento di cui al comma 12 in virtù dell'accordo di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2007, anche in coerenza con i protocolli d'intesa attualmente in vigore in tema di conferimento dei dati alla banca dati delle amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto dell'Agenzia, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia stipulano apposito accordo per regolare le modalità di utilizzo dei predetti servizi informatici nel principio dell'invarianza della spesa.

22. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

23. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 18 del presente articolo, in misura pari a 932.446,86 euro, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

24. L'Unità tecnica-Finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e la Segreteria tecnica della cabina di regia di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999,

n. 61, ridenominata Segreteria tecnica per la programmazione economica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2008, sono soppresse.

25. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riorganizzato il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assume la denominazione di « Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato », e ne sono ridefiniti, in particolare, le funzioni, anche con riferimento all'analisi di impatto della regolamentazione, la composizione e i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del nuovo Nucleo e sono stabilite le modalità di selezione, da effettuare mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti, da evidenziare anche nel sito istituzionale. L'incarico ai componenti del suddetto Nucleo è di durata non superiore a quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

26. Il numero dei componenti del Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato di cui al comma 25 è fissato nella misura massima di 25 unità.

27. Gli incarichi in essere presso l'Unità tecnica-Finanza di progetto e presso la Segreteria tecnica per la programmazione economica di cui al comma 24 nonché gli incarichi in essere presso il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui al comma 25 cessano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 25.

28. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi da 24 a 27, in misura pari a 2.200.000 euro sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui

all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

ART. 11.

(Riordino degli enti di ricerca).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Consulta dei presidenti dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Istituto nazionale di ricerca metrologica, Stazione zoologica « Anton Dohrn », Istituto italiano di studi germanici, Istituto nazionale di alta matematica e Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche « Enrico Fermi ».

2. La Consulta di cui al comma 1, coordinata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, elabora una proposta di revisione organizzativa degli enti di cui al medesimo comma 1 tale da assicurare una *governance* unitaria e più efficace degli stessi e da garantire il mantenimento dell'identità storica, l'attuale denominazione nonché l'autonomia scientifica e budgetaria.

3. La proposta di revisione organizzativa di cui al comma 2 assicura, a decorrere dall'anno 2013, la gestione unitaria della logistica, anche attraverso un piano di razionalizzazione delle sedi finalizzato al contenimento dei costi, la gestione coordinata dell'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione e delle convenzioni stipulate da Consip Spa, l'integrazione logica e organizzativa dei sistemi informativi e la gestione unitaria degli stessi, la gestione integrata dei servizi di biblioteca e il coordinamento delle relazioni internazionali.

4. La *governance* unitaria di cui al comma 2 è assicurata, tra l'altro, attraverso la predisposizione di un documento di visione strategica della ricerca, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, necessario ai fini della ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) trasferito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La ripartizione del FOE è effettuata per l'esercizio finanziario 2013 su base storica e a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 all'esito di un processo di valutazione attuato dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

5. La proposta di revisione organizzativa di cui al comma 2 è presentata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio 2013.

6. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono riordinati, trasformati o soppressi, nel rispetto dei criteri direttivi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo di cui al comma 1.

7. Ai componenti della Consulta non spettano indennità, gettoni o compensi comunque denominati.

8. Per disciplinare la partecipazione nelle società e nei consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti o organismi vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, costituiti con leggi o disposizioni statutarie, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta entro

il 31 dicembre 2012 uno o più decreti allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le attività svolte da tali soggetti nel settore della ricerca e provvedere a disciplinare le forme di partecipazione pubblica, l'organizzazione e il loro funzionamento, anche al fine di realizzare economie di spesa.

9. Il personale pubblico incaricato presso organi di vertice degli enti o organismi vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può essere collocato in aspettativa o fuori ruolo. I criteri e le modalità di determinazione e corresponsione degli emolumenti, delle indennità di carica e di ogni altra corresponsione per la carica agli organi e ai direttori generali degli enti sono fissati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale che costituisce requisito necessario per l'accesso a tutti i profili dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri vigilanti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione nonché di chiamata dei ricercatori da parte degli enti, ferme restando le modalità di accesso ai singoli livelli per concorso pubblico per il personale a tempo indeterminato.

11. Il regolamento di cui al comma 10 è adottato nel rispetto dei criteri, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni.

12. La lettera *b*) dell'articolo 2 del comma 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituita dalla seguente:

« *b*) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per ma-

teria, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR; ».

13. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I consigli di cui al comma 1 sono composti dal presidente dell'ente, che svolge funzioni di presidente anche di tali organi, e da un numero massimo di sei componenti, dei quali due individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e quattro nominati dal consiglio di amministrazione previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, previste dagli statuti ».

14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12.

(Disposizioni in materia di entrate).

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al comma 1-ter sono soppresse le parole: « fino al 31 dicembre 2013 »; nel medesimo comma, sono soppresse le parole: « sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote ».

2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 23 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

b) alla lettera b), le parole: « 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 26 per cento ».

3. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

4. Gli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere *a), c), d), e-ter), f), g), h), l-bis), l-ter)* e *l-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250.

5. Gli oneri di cui all'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere *c)*, dal quarto all'ottavo periodo, *c-ter)* e *i-septies)*, e al comma *1-quater)* del medesimo articolo 15.

6. Le franchigie indicate nei commi 4 e 5 trovano applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo e detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000. In deroga all'ar-

articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del primo periodo del presente comma, e quelle dei commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

8. Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere *c*), *c-ter*) e *i-septies*), e *1-quater*, del citato testo unico.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

11. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « processo penale » sono inserite le seguenti: « , con la sola esclusione dei certificati penali, ».

13. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-*bis*) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-*duodevicies*) è aggiunto il seguente:

« 127-*undevicies*) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale ».

15. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

18. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

19. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

20. L'imposta di cui ai commi 18 e 19 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 18 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 19, concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 18 e 19.

21. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20.

22. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « nella misura del 27,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 20 per cento ». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

23. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-

glio 2011, n. 111, le parole: « al 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2017 ».

24. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2019 ».

25. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014. » sono sostituite dalle seguenti: « in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012. »

26. All'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: « I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica »; e, al secondo periodo, le parole: « su ciascuna rata » sono soppresse.

27. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».

28. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.

29. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

30. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del periodo precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 30.

32. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichia-

rata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al comma 1 non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

33. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante « Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento.

34. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « a euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 2.500 »;

2) al comma 4, le parole: « da euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.500 »;

3) al comma 4-*bis*, le parole: « di euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 2.500 »;

b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: « da euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.500 ».

35. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

36. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-octies*) è aggiunta la seguente:

« *i-novies*) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-novies*) ».

37. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« *10*. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società »;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« *10-bis*. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate da AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado ».

ART. 13.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per pro-

gramma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 12, commi da 4 a 10 e comma 32, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI ED ELENCHI

PAGINA BIANCA

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ</i>			
<i>IN MILIONI DI EURO</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 6.600	-4.100	-900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	240.000	230.000	260.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Allegato 2
(articolo 2, commi 1 e 2)

Missione e programma	Trasferimenti alle gestioni previdenziali (in milioni di euro)				
	2013	2014	2015		
	2.1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	769,03	769,03	769,03	
25 – Politiche previdenziali	2.2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti				
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	di cui al punto 2.1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	190,04	190,04	190,04	
	2.3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	84,86	84,86	84,86	
	2.1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.1)	19993,24	19993,24	19993,24	
	di cui:				
	2.1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,00	3,00	3,00	
	2.1.b) gestione ex-ENPALS	69,58	69,58	69,58	
	2.1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	698,00	698,00	698,00	
	2.2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.2)	4940,38	4940,38	4940,38	
	2.3) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.3)	2260,86	2260,86	2260,86	

Elenco 1
(art. 3, comma 1)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	668.973	572.125	623.183	523.213	484.496	377.901
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	99.851	63.358	68.892	28.465	75.220	31.608
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	12.766	2.048	14.344	2.438	15.307	2.568
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	15.010	15.010	15.952	15.952	18.988	18.988
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	189	0	292	0	215	0
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	24.978	1.081	26.411	0	29.048	0
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	1.045	53	1.304	75	913	53
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	45.806	45.166	10.563	10.000	10.675	10.000
1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	58	0	26	0	75	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	60.008	59.940	27.467	27.436	78.212	78.123
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	389	389	126	126	382	382
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6)	4.589	4.589	2.104	2.104	5.991	5.991
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7)	55.030	54.962	25.237	25.206	71.839	71.750
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.233	6	2.205	8	2.132	6
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	2.185	0	2.138	0	2.086	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	47	6	67	8	46	6
6 Soccorso civile (8)	6.577	6.577	8.179	8.179	5.765	5.765
6.2 Protezione civile (5)	6.577	6.577	8.179	8.179	5.765	5.765
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	47	47	67	67	47	47
7.1 Sostegno al settore agricolo (3)	47	47	67	67	47	47

Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	83.643	75.773	85.108	83.590	20.567	18.969
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	83.643	75.773	85.108	83.590	20.567	18.969
9 Diritto alla mobilità (13)	148.210	147.770	146.508	145.879	9.608	9.171
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	148.210	147.770	146.508	145.879	9.608	9.171
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	3.778	2.748	1.007	0	1.211	0
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	3.778	2.748	1.007	0	1.211	0
11 Comunicazioni (15)	9.204	0	12.746	0	8.867	0
11.1 Servizi postali e telefonici (3)	702	0	1.000	0	696	0
11.2 Sostegno all'editoria (4)	8.502	0	11.746	0	8.171	0
12 Ricerca e innovazione (17)	1.580	1.492	2.048	1.934	1.425	1.346
12.1 Ricerca di base e applicata (15)	1.580	1.492	2.048	1.934	1.425	1.346
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	35	0	50	0	35	0
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	35	0	50	0	35	0
16 Istruzione scolastica (22)	781	781	348	348	991	991
16.1 Sostegno all'istruzione (10)	781	781	348	348	991	991
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	8.816	3.118	10.219	4.455	8.398	3.098
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	1.205	1.189	1.722	1.700	1.198	1.182
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	5.280	0	5.170	0	4.887	0
17.3 Sostegno alla famiglia (7)	1.224	1.224	1.744	1.744	1.213	1.213
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8)	705	705	1.011	1.011	703	703

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
17.5 Lotta alle dipendenze (4)	401	0	572	0	398	0
18 Politiche previdenziali (25)	3.595	3.595	5.122	5.122	3.563	3.563
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	3.595	3.595	5.122	5.122	3.563	3.563
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	8.309	5.716	11.773	8.145	8.190	5.665
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	3.904	1.311	5.496	1.868	3.624	1.299
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	4.405	4.405	6.277	6.277	4.366	4.366
23 Turismo (31)	502	502	715	715	498	498
23.1 Sviluppo e competitività' del turismo (1)	502	502	715	715	498	498
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	12.048	72	15.219	102	16.860	71
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5.877	0	7.042	0	8.360	0
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)	5.951	72	7.960	102	8.241	71
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	220	0	217	0	260	0
25 Fondi da ripartire (33)	219.755	200.631	225.511	208.767	242.908	218.981
25.1 Fondi da assegnare (1)	195.647	176.523	203.069	186.325	197.853	173.926
25.2 Fondi di riserva e speciali (2)	24.108	24.108	22.442	22.442	45.055	45.055



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52.845	47.778	37.200	32.182	0	0
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	6.780	1.713	6.148	1.131	0	0
1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. (5)	5.258	213	5.164	164	0	0
1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6)	22	0	18	0	0	0
1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7)	1.500	1.500	967	967	0	0
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0
2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4)	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0
3 Regolazione dei mercati (12)	90	90	90	90	0	0
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4)	90	90	90	90	0	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	4.948	4.948	4.940	4.940	0	0
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4)	38	38	30	30	0	0
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	4.910	4.910	4.910	4.910	0	0
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	27	27	21	21	0	0
5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6)	27	27	21	21	0	0
6 Comunicazioni (15)	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8)	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	18.500	17.997	16.100	15.184	10.478	9.575
1 Politiche per il lavoro (26)	18.101	17.598	15.807	14.891	10.182	9.279
1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6)	10.684	10.684	8.469	8.469	3.005	3.005
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	222	24	221	24	217	23
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	6.195	6.195	6.118	6.118	5.960	5.960
1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10)	1.000	695	1.000	281	1.000	291
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	399	399	293	293	296	296
4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2)	324	324	293	293	296	296
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12)	75	75	0	0	0	0



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	112.044	0	85.600	0	90.500	0
1 Giustizia (6)	112.044	0	85.600	0	90.500	0
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	23.250	0	23.250	0	23.250	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	88.794	0	62.350	0	67.250	0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.264	1.264	0	0	1.264	1.264
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.264	1.264	0	0	1.264	1.264
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	1.264	1.264	0	0	1.264	1.264

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23.000	7.750	21.000	7.800	31.000	16.500
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	17.850	7.750	17.300	7.800	26.400	16.500
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3)	250	250	0	0	1.000	1.000
1.3 Sviluppo sostenibile (5)	0	0	3.000	3.000	5.100	5.100
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)	10.600	1.000	10.500	1.000	7.300	400
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)	7.000	6.500	3.800	3.800	13.000	10.000
4 Fondi da ripartire (33)	5.150	0	3.700	0	4.600	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	5.150	0	3.700	0	4.600	0



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.384	111.844	101.270	100.125	117.025	115.201
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	112.178	111.844	100.434	100.125	115.564	115.201
1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11)	111.844	111.844	100.125	100.125	115.201	115.201
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	334	0	309	0	363	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	206	0	837	0	1.461	0
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	206	0	837	0	1.461	0



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	236.100	0	176.400	0	269.500	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	0	0	0	0	269.500	0
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	0	0	0	0	269.500	0
4 Fondi da ripartire (33)	236.100	0	176.400	0	0	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	236.100	0	176.400	0	0	0

MINISTERO DELLA DIFESA



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	55.600	50.601	51.400	46.913	66.700	59.121
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	55.208	50.209	51.054	46.567	66.118	58.539
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	2.165	2.165	4.335	4.335	4.274	4.274
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	103	103	91	91	154	154
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	52.940	47.941	46.628	42.141	61.690	54.112
2 Ricerca e innovazione (17)	392	392	346	346	582	582
2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (4)	392	392	346	346	582	582



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	37.299	36.692	26.657	25.693	39.857	38.894
1 Tutela della salute (20)	1.803	1.196	1.819	1.212	1.851	1.244
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1)	1.141	641	1.156	656	1.188	688
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2)	500	500	501	501	501	501
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3)	55	55	55	55	55	55
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4)	107	0	107	0	107	0
2 Ricerca e innovazione (17)	35.496	35.496	24.481	24.481	37.650	37.650
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	35.496	35.496	24.481	24.481	37.650	37.650
4 Fondi da ripartire (33)	0	0	357	0	356	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	0	0	357	0	356	0

MINISTERO DELLA SALUTE



Elenco 2
(art. 3, comma 4)

Norme	2013	2014	2015
DL 23/6/95 n.244 articolo 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 341/95,	300.000	-	-
DL 24 del 1991 articolo 2	2.700	-	-
DL 24/9/96 n.497 articolo 6, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 588/96	800.000	600.000	1.200.000
DL 25/11/89 n.382 articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8 del 1990	275.000	100.000	825.000
DL 25/3/97 n.67 articolo 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/97	20.000.000	20.000.000	20.000.000
DL 250/05, articolo 2	1.700.000	1.500.000	2.500.000
DL 328/94, articolo 4	6.000.000	1.000.000	-
DL 344/96, articolo 1, comma 1	500.000	700.000	900.000
DL 363/92, articolo 1, comma 7	300.000	300.000	400.000
DL 511 del 1995 articolo 1 comma 3	110.000	800.000	2.475.000
DL 643/94, articolo 11	1.000.000	1.500.000	4.500.000
DL 646/94, articolo 1, comma 4	-	-	800.000
DL 9 del 1993 articolo 2	115.000	100.000	4.200.000
L. 144/99, articolo 34, comma 3	10.000.000	10.000.000	10.000.000
L. 430/91, articolo 1	3.000.000	-	-
L. 493/93, articolo 1, comma 3	300.000	400.000	500.000
LF 388/00, articolo 144, comma 10	150.000	150.000	150.000
LF 41 del 1986 articolo 4 comma 7	750.000	200.000	2.730.000
LF 67 del 1988 articolo 20 comma 6	250.000	800.000	4.270.000
LF 67/88, articolo 17, comma 41	700.000	500.000	900.000
LF 910/86, articolo 7, comma 13	300.000	500.000	700.000
Totale	46.552.700	39.150.000	57.050.000



PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA

PAGINA BIANCA

COPERTURA LEGGE DI STABILITA'			
	2013	2014	2015
	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti Articolato:	3.552	2.747	2.803
Minori entrate Articolato:	8.751	7.181	5.915
Tabella A	8	3	3
Tabella C	162	87	92
Totale oneri da coprire	12.473	10.018	8.813
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate Articolato:	6.655	6.295	5.849
Riduzione spese correnti Articolato:	6.234	4.183	3.899
Tabella D	0	0	0
Totale mezzi di copertura	12.889	10.478	9.748
DIFFERENZA	416	460	935



PAGINA BIANCA

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

PAGINA BIANCA

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(dati in milioni di euro)

	2013		2014		2015	
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
ENTRATE	28.625	28.625	28.299	28.299	28.421	28.421
Rimborsi Iva	28.625	28.625	28.299	28.299	28.421	28.421
SPESA CORRENTE	31.855	31.855	31.529	31.529	31.571	31.571
Rimborsi Iva	28.625	28.625	28.299	28.299	28.421	28.421
poste editoria	80	80	80	80	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
TOTALE SPESA DLB	31.855	31.855	31.529	31.529	31.571	31.571
FSN-saldo IRAP	3.000	3.000	0	0	0	0
TOTALE SPESA DLB e DLS	34.855	34.855	31.529	31.529	31.571	31.571



PAGINA BIANCA

TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

TABELLA D - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2013	2014	2015
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	48.600	43.640	43.640
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16.040	23.991	23.075
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	31.350	29.650	30.482
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-	44.570	41.677
MINISTERO DELL'INTERNO	172	18	18
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	96.162	141.869	138.892
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



PAGINA BIANCA

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

PAGINA BIANCA

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2013	2014	2015
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-	495.761	495.665
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	38.177	41.529	36.334
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	87.090	107.373	90.028
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	-	400.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	125.267	644.663	1.022.027
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



PAGINA BIANCA

TABELLA C**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITA'**

N.B. — LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO IL RIFERIMENTO ALLA UNITÀ PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE È RICOMPRESO IL CAPITOLO. GLI STANZIAMENTI COMPREDONO LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 15, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 135 DEL 2012, CONTENUTE NELL'ELENCO I DELLA PRESENTE LEGGE.



PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
(migliaia di euro)

Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 230 Del 1998: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBJEZIONE DI COSCIENZA.		76.251	76.989
- ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE	71.214	76.251	76.989
(21.3 - CAP. 2185)	71.214		
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997			
(21.3 - CAP. 2115)	38.352	42.770	42.020
	38.352	42.770	42.020
TOTALE MISSIONE	109.566	119.021	119.009
	109.566	119.021	119.009
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			
<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 38 Del 2001: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA			
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.			
(2.3 - CAP. 7513/F)	2.396	2.639	2.344
	2.396	2.639	2.344
<i>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGISLATIVO N. 446 Del 1997: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.			
- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA)			
(2.4 - CAP. 2701)	3.000.000	-	-
	3.000.000	-	-
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI			
(2.5 - CAP. 2820)	1.413	1.440	1.361
	1.413	1.440	1.361

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013		2014		2015	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS
TOTALE MISSIONE	3.003.809	3.003.809	4.079	4.079	3.705	3.705
L'Italia in Europa e nel mondo						
Cooperazione allo sviluppo						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
LEGGES N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (a)						
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	CP	228.670	114.680	111.886	111.886	111.886
LEGGES N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	CS	228.670	114.680	111.886	111.886	111.886
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	CP	404	355	350	350	350
Cooperazione economica e relazioni internazionali	CS	404	355	350	350	350
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
LEGGES N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966	CP	2.037	2.019	1.990	1.990	1.990
(1.3 - CAP. 3751)	CS	2.037	2.019	1.990	1.990	1.990
Promozione della pace e sicurezza internazionale						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI						
LEGGES N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'	CP	241	239	236	236	236
(1.4 - CAP. 3399)	CS	241	239	236	236	236

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<i>Integrazione europea</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGES N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (1.5 - CAPP. 4543, 4545)	1.374 1.374	1.266 1.266	1.249 1.249
CP CS			
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGES N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	1.457 1.457	1.442 1.442	1.410 1.410
(1.10 - CAP. 1163)			
CP CS			
TOTALE MISSIONE	234.183 234.183	120.001 120.001	117.121 117.121
CP CS			
<i>Difesa e sicurezza del territorio</i>			
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare			
MINISTERO DELLA DIFESA			
LEGGES N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	259 259	257 257	253 253
(1.5 - CAP. 1352)			
CP CS			
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE			
- ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE	65 65	65 65	64 64
(1.5 - CAP. 1345)			
CP CS			
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari			
MINISTERO DELLA DIFESA			
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE			
- ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	3.800 3.800	3.000 3.000	- -
(1.6 - CAPP. 1360, 7145)			
CP CS			



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013		2014		2015	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Giustizia	TOTALE MISSIONE					
Amministrazione penitenziaria	4.124	3.322	3.322	3.322	317	317
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	4.124					
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:						
- ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.						
(1.1 - CAP. 1768)	184		260		230	
	184		260		230	
Ordine pubblico e sicurezza	TOTALE MISSIONE					
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	184		260		230	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	184		260		230	
LEGGI N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:						
- ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGI N.41 DEL 1982)						
(4.1 - CAP. 2179)	417		460		454	
	417		460		454	
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	TOTALE MISSIONE					
MINISTERO DELL'INTERNO	1.076		1.076		1.069	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:						
- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE						
(3.3 - CAP. 2668, 2815)	1.076		1.076		1.069	
	1.076		1.076		1.069	
TOTALE MISSIONE	1.493		1.536		1.523	
	1.493		1.536		1.523	

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
Soccorso civile			
<i>Protezione civile</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.	73.247 73.247	78.976 78.976	80.789 80.789
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE			
(6.2 - CAP. 7446)			
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE			
- ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	2.358 2.358	2.592 2.592	2.589 2.589
(6.2 - CAP. 2184)			
TOTALE MISSIONE	75.605 75.605	81.568 81.568	83.378 83.378
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i>			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.			
(1.2 - CAP. 2083)	9.333 9.333	9.252 9.252	9.084 9.084
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA 1), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.			
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI			
(1.2 - CAP. 7439)	-	-	-
<i>Sostegno al settore agricolo</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).			
(7.1 - CAP. 1525)	115.855 115.855	121.977 121.977	120.937 120.937

Pag. 5

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<p><i>Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione</i></p> <p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (a)</p> <p>(1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)</p> <p>CP CS</p>	<p>6.122 6.122</p>	<p>6.079 6.079</p>	<p>5.992 5.992</p>
<p>LEGGI N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.</p> <p>(1.5 - CAP. 2200)</p> <p>CP CS</p>	<p>639 639</p>	<p>622 622</p>	<p>587 587</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP CS</p>	<p>131.949 131.949</p>	<p>137.930 137.930</p>	<p>136.600 136.600</p>
<p>Regolazione dei mercati</p> <p><i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</i></p> <p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>LEGGI N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.</p> <p>(3.1 - CAP. 2280)</p> <p>CP CS</p>	<p>258 258</p>	<p>255 255</p>	<p>340 340</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP CS</p>	<p>258 258</p>	<p>255 255</p>	<p>340 340</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
Diritto alla mobilità'			
<i>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</i>			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)	8.505	8.435	8.292
(2.3 - CAP. 1921/P)	8.505	8.435	8.292
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 128 Del 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.			
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.			
(9.1 - CAP. 1723)	205	227	224
	205	227	224
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."			
(2.6 - CAP. 1850)	61	61	60
	61	61	60
TOTALE MISSIONE	8.771	8.723	8.576
	8.771	8.723	8.576
Comunicazioni			
<i>Sostegno all'editoria</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA			
(11.2 - CAPP. 2183, 7442)	137.472	142.695	144.074
	137.472	142.695	144.074
LEGGE N. 249 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIODIAGNOSTICO.			
(11.2 - CAP. 1575)	-	-	-
	-	-	-
TOTALE MISSIONE	137.472	142.695	144.074
	137.472	142.695	144.074



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015	
<p>Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo <i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.2 - CAP. 2501)</p> <p>LEGGE N. 68 Del 1997: RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO - ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (4.2 - CAP. 2530)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA</p> <p>- ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI (4.2 - CAP. 2535)</p>	cp cs	12.257 12.160 12.160	13.870 13.870	
	cp cs	9.226 9.226	8.916 8.916	
	cp cs	28.278 28.278	33.508 33.508	
	TOTALE MISSIONE cp cs	49.761 49.761	54.524 54.524	56.294 56.294
	<p>Ricerca e innovazione <i>Ricerca in materia ambientale</i> MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008. DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA</p> <p>- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (2.1 - CAPP. 3621, 8831)</p>	cp cs	25.752 25.752	24.888 24.888



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<p>Ricerca in materia di beni e attività culturali</p> <p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI</p> <p>(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)</p> <p>Ricerca scientifica e tecnologica di base</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.</p> <p>(3.3 - CAP. 1679)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3, LETT A) - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE.</p> <p>(3.3 - CAP. 7236)</p> <p>Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale</p> <p>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137</p> <p>- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137</p> <p>(7.1 - CAP. 7630)</p>	<p>1.447</p> <p>1.447</p> <p>4.540</p> <p>4.540</p> <p>1.768.497</p> <p>1.768.497</p> <p>24.822</p> <p>24.822</p>	<p>1.125</p> <p>1.125</p> <p>4.509</p> <p>4.509</p> <p>1.766.228</p> <p>1.766.228</p> <p>22.781</p> <p>22.781</p>	<p>1.105</p> <p>1.105</p> <p>4.445</p> <p>4.445</p> <p>1.759.499</p> <p>1.759.499</p> <p>22.714</p> <p>22.714</p>

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<p><i>Ricerca di base e applicata</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE - ART. 19: AGENZIA DIGITALE (12.1 - CAP. 1707)</p> <p><i>Ricerca per la didattica</i> MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.1 - CAP. 1261)</p> <p><i>Ricerca per il settore della sanità pubblica</i> MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (2.1 - CAP. 3453)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA (2.1 - CAP. 3392)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE (2.1 - CAP. 3443)</p> <p>LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (2.1 - CAP. 3412)</p>	<p>1.423 1.423</p> <p>1.550 1.550</p> <p>7.149 7.149</p> <p>275.687 275.687</p> <p>12.377 12.377</p> <p>3.363 3.363</p>	<p>1.386 1.386</p> <p>1.539 1.539</p> <p>283 283</p> <p>288.741 288.741</p> <p>12.256 12.256</p> <p>3.333 3.333</p>	<p>1.400 1.400</p> <p>1.517 1.517</p> <p>262 262</p> <p>271.111 271.111</p> <p>12.008 12.008</p> <p>3.272 3.272</p>

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI . - ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (2.1 - CAP. 3457)	556 556	550 550	538 538
TOTALE MISSIONE	2.127.163 2.127.163	2.128.277 2.128.277	2.102.759 2.102.759
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</i> MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (1.10 - CAPP. 1644, 1646)	21.168 21.168	30.534 30.534	35.412 35.412
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (1.10 - CAPP. 1388, 1389)	67 67	47 47	46 46
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.10 - CAP. 1551)	5.950 5.950	5.901 5.901	5.746 5.746
TOTALE MISSIONE	27.185 27.185	36.482 36.482	41.204 41.204
Tutela della salute <i>Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti</i> MINISTERO DELLA SALUTE LEGGE N. 434 Del 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. - ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO (1.2 - CAP. 5340)	332 332	329 329	324 324

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<p>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONVI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.4 - CAPP. 3458, 7230)</p>	<p>1.966 1.966</p>	<p>1.938 1.938</p>	<p>1.882 1.882</p>
TOTALE MISSIONE	2.298	2.267	2.206
	2.298	2.267	2.206
<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</p> <p>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</p> <p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STAFFO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (a)</p> <p>(1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)</p> <p>Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</p> <p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a)</p> <p>(1.10 - CAP. 3610)</p>	<p>399.596 399.596</p>	<p>396.796 396.796</p>	<p>391.032 391.032</p>
	995	773	760
	995	773	760

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI</p> <p>- ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a) (1.10 - CAP. 3611)</p> <p>LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (1.10 - CAP. 3630)</p> <p>LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (b) (1.10 - CAPP. 3670, 3671)</p> <p>Valorizzazione del patrimonio culturale</p> <p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N. 77 Del 2006: MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.</p> <p>- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO. (1.13 - CAPP. 1442, 7305)</p>	<p>1.159 1.159</p> <p>1.182 1.182</p> <p>9.694 9.694</p>	<p>902 902</p> <p>937 937</p> <p>7.101 7.101</p>	<p>886 886</p> <p>918 918</p> <p>6.942 6.942</p>
<p>NOTE ESPLICATIVE</p> <p>(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>(b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	<p>1.723 1.723</p> <p>414.349 414.349</p>	<p>1.397 1.397</p> <p>407.906 407.906</p>	<p>1.377 1.377</p> <p>401.915 401.915</p>
TOTALE MISSIONE	CP CS	CP CS	CP CS

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2013	2014	2015
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
Istruzione scolastica			
<i>Istituzioni scolastiche non statali</i>			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.			
(1.9 - CAP. 2193)	324	322	317
	324	322	317
	324	322	317
	324	322	317
TOTALE MISSIONE			
	CP		
	CS		
Istruzione universitaria			
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA			
(2.1 - CAP. 1709)	5.323	5.287	5.212
	5.323	5.287	5.212
LEGGE N. 338 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI.			
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI			
(2.1 - CAP. 7273)	18.505	18.378	18.116
	18.505	18.378	18.116
<i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i>			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N. 245 Del 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990			
(2.3 - CAP. 1690)	43.933	43.631	43.011
	43.933	43.631	43.011
LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.			
(2.3 - CAP. 1692)	71.522	61.100	60.231
	71.522	61.100	60.231
TOTALE MISSIONE	139.283	128.396	126.570
	139.283	128.396	126.570

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <i>Protezione sociale per particolari categorie</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 16 DEL 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (17.1 - CAP. 7256) <i>Sostegno alla famiglia</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N. 223 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (17.3 - CAP. 2102) <i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (17.4 - CAP. 1733) DECRETO LEGGE N. 223 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP. 2108) <i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi</i> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE N. 328 DEL 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. - ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP. 3671)</p>	<p>4.374 4.374</p> <p>19.784 19.784</p> <p>8.829 8.829</p> <p>10.804 10.804</p> <p>44.178 44.178</p>	<p>5.068 5.068</p> <p>21.184 21.184</p> <p>8.767 8.767</p> <p>11.550 11.550</p> <p>43.915 43.915</p>	<p>5.117 5.117</p> <p>21.389 21.389</p> <p>8.639 8.639</p> <p>11.679 11.679</p> <p>43.290 43.290</p>

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<p>LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (4.5 - CAP. 3527)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE</p>	<p>39.592 39.592</p> <p>127.561 127.561</p>	<p>39.355 39.355</p> <p>129.839 129.839</p>	<p>38.795 38.795</p> <p>128.909 128.909</p>
<p>Politiche previdenziali</p> <p><i>Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali</i></p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGI N. 335 Del 1995: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (2.2 - CAP. 4332)</p>	<p>280 282</p> <p>282 282</p>	<p>280 280</p> <p>280 280</p>	<p>276 276</p> <p>276 276</p>
<p>Politiche per il lavoro</p> <p><i>Politiche attive e passive del lavoro</i></p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGI N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP. 4161)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)</p> <p>- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP. 7682)</p>	<p>810 810</p> <p>9.216 9.216</p>	<p>805 805</p> <p>9.115 9.115</p>	<p>793 793</p> <p>8.866 8.866</p>



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2013	2014	2015
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
<i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2004).			
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (1.7 - CAP. 5025)	cp cs	- -	- -
TOTALE MISSIONE	CP CS	9.920 9.920	9.659 9.659
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale			
MINISTERO DELL'INTERNO			
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI.	cp cs	4.863 4.863	4.697 4.697
- ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO (5.1 - CAP. 2311)	CP CS	1.604 1.604	1.604 1.604
TOTALE MISSIONE	CP CS	4.863 4.863	4.697 4.697
Politiche economico-finanziarie e di bilancio			
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità'			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGISLATIVO N. 287 Del 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (1.1 - CAP. 3935)	CP CS	1.776 1.776	1.740 1.740
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (1.4 - CAP. 1560)	CP CS	402 402	396 396

segue: Tabella C

	2013	2014	2015
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI</p> <p>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE</p> <p>- ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS (1.5 - CAP. 3822)</p>	<p>80.902 80.902</p>	<p>79.099 79.099</p>	<p>77.506 77.506</p>
<p>Analisi e programmazione economico-finanziaria</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N. 109 Del 1994: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (1.6 - CAP. 1702)</p>	<p>- -</p>	<p>- -</p>	<p>- -</p>
<p>LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.6 - CAP. 1613)</p>	<p>12 12</p>	<p>14 14</p>	<p>14 14</p>
<p>LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (1.6 - CAP. 7330)</p>	<p>842 842</p>	<p>902 902</p>	<p>910 910</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>83.974 83.974</p>	<p>82.183 82.183</p>	<p>80.566 80.566</p>



segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
Giovani e sport			
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventù'</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	6.208 6.208	6.858 6.858	6.748 6.748
- ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI			
(22.2 - CAP. 2106)			
DECRETO LEGGE N. 297 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2006/48/CE E 2006/49/CE E PER L'ADEGUAMENTO A DECISIONI IN AMBITO COMUNITARIO RELATIVE ALL'ASSISTENZA A TERRA NEGLI AEROPORTI, ALL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI E AL PRELIEVO VENATORIO.			
- ART. 6 COMMA 2: AGENZIA NAZIONALE GIOVANI			
(22.2 - CAP. 1597)			
	-	-	-
TURISMO	6.208 6.208	6.858 6.858	6.748 6.748
<i>Sviluppo e competitività' del turismo</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGI N. 292 Del 1990: ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO			
(23.1 - CAP. 2194)			
DECRETO LEGGE N. 262 Del 2006: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.	2.859 2.859	3.164 3.164	3.113 3.113
- ART. 2 COMMA 98 PUNTO A: TURISMO			
(23.1 - CAP. 2107)			
	7.870 7.870	8.426 8.426	8.507 8.507
TURISMO	10.729 10.729	11.590 11.590	11.620 11.620

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2013	2014	2015
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
<i>Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 Del 1977: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	1.142 1.142	1.222 1.222	1.235 1.235
(24.4 - CAP. 5217)	cp		
	cs		
LEGGE N. 146 Del 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BIENNIALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):			
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	35.867 35.867	39.296 39.296	38.865 38.865
(24.4 - CAP. 1680)	cp		
	cs		
DECRETO LEGISLATIVO N. 285 Del 1999: RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORNEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.	5.411 5.411	5.928 5.928	5.840 5.840
(24.4 - CAP. 5200)	cp		
	cs		
Fondi da ripartire			
<i>Fondi da assegnare</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO	42.420 42.420	46.446 46.446	45.940 45.940
(25.1 - CAP. 3026)	cp		
	cs		
TOTALE MISSIONE			
	34.136	33.228	33.228
	34.136	33.228	33.228
TOTALE MISSIONE	34.136	33.228	33.228
	cp		
	cs		
TOTALE GENERALE	6.784.717	3.702.771	3.667.781
	cp		
	cs		
	6.784.717	3.702.771	3.667.781

TABELLA E

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE
RIMODULAZIONI**

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA — INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE — RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO IL QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO LA DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI; NEL CASO DI ASSENZA DI VARIAZIONI VENGONO RIPORTATI GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E ALLA LEGGE DI STABILITÀ.

GLI STANZIAMENTI COMPREDONO LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 15, DE L DECRETO-LEGGE N. 95 DE L 2012 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 135 DE L 2012, CONTENUTE NELL'ELENCO 1 DELLA PRESENTE LEGGE.

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEG. ' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE :

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2013 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2013 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2013 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITÀ



PAGINA BIANCA

ELENCO MISSIONI

- 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4 L'Italia in Europa e nel mondo
- 6 Giustizia
- 7 Ordine pubblico e sicurezza
- 8 Soccorso civile
- 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11 Competitivita' e sviluppo delle imprese
- 13 Diritto alla mobilita'
- 14 Infrastrutture pubbliche e logistica
- 17 Ricerca e innovazione
- 19 Casa e assetto urbanistico
- 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche



PAGINA BIANCA

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
03. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE
05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA
07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI
27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

01,05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,20,22,23,25,26



PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI	TER. IMP.	
- ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.3 - CAP. 7507/P) Legislazione vigente Legge di Stabilita'	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	70.000 70.000	70.000 70.000	3
	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	70.000 70.000	70.000 70.000	
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.3 - CAP. 7507/P) Legislazione vigente Legge di Stabilita'	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	60.000 60.000	60.000 60.000	3
	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	60.000 60.000	60.000 60.000	
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i> ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.5 - CAP. 7499) Legislazione vigente Rifinanziamento Legge di Stabilita'	- -	- -	- -	- -	- -	
	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	
TOTALE MISSIONE	281.000 281.000	106.000 106.000	106.000 106.000	672.000 672.000	672.000 672.000	



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2013	2014	2015	2016		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
L'Italia in Europa e nel mondo						
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI N. 183 DEL 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.						
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(3.1 - CAP. 7493)						
Legislazione vigente	cp cs	5.500.000 5.500.000	- -	- -		2015 3
Rifinanziamento	cp cs	- -	5.500.000 5.500.000	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000	- -		
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGI N. 7 DEL 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008						
- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA LIBICA						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(8.2 - CAP. 7800)						
Legislazione vigente	cp cs	180.000 180.000	180.000 180.000	2.340.000 2.340.000		2028 3
Legge di Stabilità	cp cs	180.000 180.000	180.000 180.000	2.340.000 2.340.000		
TOTALE MISSIONE	cp cs	5.680.000 5.680.000	5.680.000 5.680.000	2.340.000 2.340.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<p>Giustizia Amministrazione penitenziaria GIUSTIZIA</p> <p>LEGE FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)</p> <p>- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA CARCERI (set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO (1.1 - CAP. 7300)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>71.897 71.897</p> <p>5.231 5.231</p> <p>71.897 71.897</p> <p>5.231 5.231</p>	<p>5.231 5.231</p> <p>5.231 5.231</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2014</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>71.897 71.897</p>	<p>5.231 5.231</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>2014</p>
<p>Ordine pubblico e sicurezza Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)</p> <p>- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (set.27)INTERVENTI DIVERSI (5.1 - CAPP. 7833, 7834)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>20.337 20.337</p> <p>20.337 20.337</p>	<p>20.337 20.337</p> <p>20.337 20.337</p>	<p>20.337 20.337</p> <p>20.337 20.337</p>	<p>158.889 158.889</p> <p>158.889 158.889</p>	<p>2023</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>20.337 20.337</p>	<p>20.337 20.337</p>	<p>20.337 20.337</p>	<p>158.889 158.889</p>	<p>2023</p>
					3



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013		2014		2015		2016		ANNO TER.	LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI	ANNO TER.		
DECRETO LEGGE N. 132 Del 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.										
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	CP	CS	24.273	24.273	24.273	24.273	24.273	97.092	2019	3
Legislazione vigente			24.273	24.273				97.092		
Legge di Stabilità	CP	CS	24.273	24.273	24.273	24.273	24.273	97.092		
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	CP	CS	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	6.196	2019	3
Legislazione vigente			1.549	1.549				6.196		
Legge di Stabilità	CP	CS	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549	6.196		
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	CP	CS	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043	68.172	2019	3
Legislazione vigente			17.043	17.043				68.172		
Legge di Stabilità	CP	CS	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043	68.172		
LEGGI FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005).										
- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	CP	CS	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	234.000	2019	3
Legislazione vigente			58.500	58.500				234.000		
Legge di Stabilità	CP	CS	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	234.000		
	CP	CS	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	234.000		



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013		2014		2015		2016		ANNO LIM. TER. IMP.	
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
DECRETO LEGGE N. 35 DEL 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE - ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	20.000	2019	3
DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - ART. 11/quarter decies COMMA 1: GIOCHI MEDITERRANEI (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	12.000	2021	3
- ART. 11/quarter decies COMMA 2: MONDIALI NUOTO 2009 (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000	14.000	2022	3



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	segue: Tabella E				
	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE) (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7444) Legislazione vigente Legge di Stabilità	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	10.000 10.000	2017
	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	10.000 10.000	3
- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	75.000 75.000	2022
	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	75.000 75.000	3
- ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA 2009. (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	700 700	700 700	700 700	4.900 4.900	2022
	700 700	700 700	700 700	4.900 4.900	3
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI NUOTO ROMA 2009 (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	400 400	400 400	400 400	2.400 2.400	2021
	400 400	400 400	400 400	2.400 2.400	3



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2013				2014		2015		2016		ANNO LIM. PER. IMP.
	ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				E SUCCESSIVI						
<p>DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO</p> <p>- ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO</p> <p>(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE</p> <p>(6.2 - CAP. 7459)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p>TOTALE MISSIONE</p>	cp	195.600	195.600	195.600	195.600	145.100	145.100	44.000	44.000	2016	3
	cs	195.600	195.600	195.600	195.600	145.100	145.100	44.000	44.000		
	cp	195.600	195.600	195.600	195.600	145.100	145.100	44.000	44.000		
	cs	195.600	195.600	195.600	195.600	145.100	145.100	44.000	44.000		
	cp	391.741	391.741	391.741	391.741	341.241	341.241	866.412	866.412		
	cs	391.741	391.741	391.741	391.741	341.241	341.241	866.412	866.412		
<p>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</p> <p>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</p> <p>POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI</p> <p>(Set.21)INTERVENTI IN AGRICOLTURA</p> <p>(1.2 - CAP. 7439)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p>TOTALE MISSIONE</p>	cp	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cp	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	cs	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	cp	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	cs	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	ANNO					LIM. IMP.
	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	TER.	
Competitività e sviluppo delle imprese						
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.						
SVILUPPO ECONOMICO						
DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.1 - CAP. 7420/P)						
Legislazione vigente	cp	-	-	-	2027	
	cs	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	40.000	40.000	480.000		
	cs	40.000	40.000	480.000		
Legge di Stabilità	cp	40.000	40.000	480.000		
	cs	40.000	40.000	480.000		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.1 - CAP. 7420/P)						
Legislazione vigente	cp	-	-	-	2028	
	cs	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	40.000	40.000	520.000		
	cs	40.000	40.000	520.000		
Legge di Stabilità	cp	40.000	40.000	520.000		
	cs	40.000	40.000	520.000		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.1 - CAP. 7420/P)						
Legislazione vigente	cp	-	-	-	2029	
	cs	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	40.000	40.000	560.000		
	cs	40.000	40.000	560.000		
Legge di Stabilità	cp	40.000	40.000	560.000		
	cs	40.000	40.000	560.000		



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI		
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) - ART. 1 COMMA 95: PROSEGUIMENTO PROGRAMMA DI SVILUPPO UNITA' NAVALI CLASSE FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485/P)	375.000 375.000	375.000 375.000	375.000 375.000	525.000 525.000	2022	3
	cp cs					
	Legislazione vigente					
Rifinanziamento Legge di Stabilità - ART. 1 COMMA 95 PUNTO 1: PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO UNITA' NAVALE CLASSE FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485/P)	321.000 321.000	261.000 261.000	268.000 268.000	1.184.000 1.184.000	2019	
	cp cs					
	Legislazione vigente					
Legge di Stabilità - ART. 1 COMMA 95 PUNTO 2: CONTRIBUTO PROSEGUIMENTO PROGRAMMA UNITA' NAVALE FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485/P)	696.000 696.000	636.000 636.000	643.000 643.000	1.709.000 1.709.000		
	cp cs					
	Legislazione vigente					
Legge di Stabilità - ART. 1 COMMA 95 PUNTO 2: CONTRIBUTO PROSEGUIMENTO PROGRAMMA UNITA' NAVALE FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485/P)	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	150.000 150.000	2020	
	cp cs					
	Legislazione vigente					
Legge di Stabilità - ART. 1 COMMA 95 PUNTO 2: CONTRIBUTO PROSEGUIMENTO PROGRAMMA UNITA' NAVALE FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485/P)	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	180.000 180.000	2021	
	cp cs					
	Legislazione vigente					
Legge di Stabilità	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	180.000 180.000		
	cp cs					
	Legislazione vigente					



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013			2014			2015			2016			ANNO LIM. TER. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) - ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) - ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) - ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CP	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000	240.000	2022	3
	CS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000	240.000		
	CP	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000	240.000		
	CS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000	240.000		
	CP	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	280.000	280.000	2022	3
	CS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	280.000	280.000		
	CP	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	280.000	280.000		
	CS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	280.000	280.000		
	CP	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	320.000	320.000	2023	3
	CS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	320.000	320.000		
	CP	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	320.000	320.000		
	CS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	320.000	320.000		
CP	876	876	876	876	876	876	876	876	5.256	5.256	2021	3	
CS	876	876	876	876	876	876	876	876	5.256	5.256			
CP	876	876	876	876	876	876	876	876	5.256	5.256			
CS	876	876	876	876	876	876	876	876	5.256	5.256			



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CP CS	11.233 11.233	11.233 11.233	78.631 78.631	2022	3
	Legge di Stabilità	11.233 11.233	11.233 11.233	78.631 78.631		
- ART. 1 COMMA 885 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CP CS	50.000 50.000	50.000 50.000	300.000 300.000	2021	3
	Legge di Stabilità	50.000 50.000	50.000 50.000	300.000 300.000		
LEGGI FINANZIARIA N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)	CP CS	20.000 20.000	20.000 20.000	140.000 140.000	2021	3
	Legge di Stabilità	20.000 20.000	20.000 20.000	140.000 140.000		
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CP CS	25.000 25.000	25.000 25.000	200.000 200.000	2023	3
	Legge di Stabilità	25.000 25.000	25.000 25.000	200.000 200.000		



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente	25.000	25.000	25.000	225.000	2024	3
	25.000	25.000	25.000	225.000		
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente	1.075.000	1.175.000	1.175.000	3.425.000		
	1.075.000	1.175.000	1.175.000	3.425.000		
Rimodulazione	-	-171.000	-150.000	321.000		
	-	-171.000	-150.000	321.000		
- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente	32.361	32.361	32.361	258.888	2023	
	32.361	32.361	32.361	258.888		
- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente	32.361	32.361	32.361	258.888		
	32.361	32.361	32.361	258.888		
LEGGI DI STABILITÀ' N. 220 DEL 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI DI STABILITÀ 2011)	1.075.000	1.004.000	1.025.000	3.746.000		
	1.075.000	1.004.000	1.025.000	3.746.000		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013		2014		2015		2016 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011: PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA - ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7420/P) Legislazione vigente Legge di stabilità	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	275.000	2018
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE - ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7322) Legislazione vigente Legge di Stabilità	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-	2015
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione SVILUPPO ECONOMICO DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.3 - CAP. 7342) Legislazione vigente Legge di Stabilità	396.667	396.667	393.946	393.946	-	-	-	-	2014

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016		ANNO TER.	LIM. IMP.
				E SUCCESSIVI			
<i>Incentivi alle imprese per interventi di sostegno</i>							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGI FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	1.684.000 1.684.000		2049	3
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (8.2 - CAP. 7182)	cp cs						
Legislazione vigente							
Legge di Stabilità	cp cs	50.000 50.000	50.000 50.000	1.684.000 1.684.000			
<i>Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità</i>							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)	662.235 662.235	725.656 725.656	-	-		2014	3
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE (Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (8.3 - CAP. 7809)	cp cs						
Legislazione vigente							
Riduzione	-48.110 -48.110	-58.505 -58.505	-	-			
Legge di Stabilità	cp cs	614.125 614.125	-	-			
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI							
- ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (8.3 - CAP. 7810)	cp cs	450.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000		2125	
Legislazione vigente							
Legge di Stabilità	cp cs	450.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000			



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013		2014		2015		2016		ANNO LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI	TER.	
TOTALE MISSIONE	3.741.262	3.741.262	3.695.567	3.695.567	2.702.470	2.702.470	11.801.775	11.801.775	
Diritto alla mobilità'									
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE			15.000	15.000	15.000	15.000			2015
- ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI			20.000	20.000	15.000	15.000			
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.1 - CAP. 7119)									
Legislazione vigente									
Legge di Stabilita'									
Autotrasporto ed intermodalita'									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)									
- ART. 2 COMMA 244: COMPLETAMENTO RETE IMMATERIALE INTERPORTI									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.4 - CAP. 7305)									
Legislazione vigente			1.000	1.000					2014
Legge di Stabilita'									
			3.000	3.000					
			3.000	3.000					

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sostegno allo sviluppo del trasporto						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7122)						
Legislazione vigente	cp 2.083.211	1.837.170	-	-	2014	3
Riduzione	cs 2.083.211	1.837.170	-	-		
Legge di Stabilità	cp -121.341	-139.727	-	-		
	cs -121.341	-139.727	-	-		
	cp 1.961.870	1.697.443	-	-		
	cs 1.961.870	1.697.443	-	-		
LEGGI FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA' (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)						
Legislazione vigente	cp 400.000	400.000	400.000	2.400.000	2021	3
Legge di Stabilità	cs 400.000	400.000	400.000	2.400.000		
	cp 400.000	400.000	400.000	2.400.000		
	cs 400.000	400.000	400.000	2.400.000		
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA' (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)						
Legislazione vigente	cp 100.000	100.000	100.000	500.000	2020	3
Legge di Stabilità	cs 100.000	100.000	100.000	500.000		
	cp 100.000	100.000	100.000	500.000		
	cs 100.000	100.000	100.000	500.000		



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013					2014		2015		2016		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI	
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA' (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000	600.000	2021
Legislazione vigente	cp	cs										
Legge di Stabilità	cp	cs								600.000	600.000	3
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA												
- ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7372)	108.000	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000	200.000	200.000	200.000	120.000	120.000	2016
Legislazione vigente	cp	cs										
Riduzione	cp	cs	-26.328	-6.009	-6.009	-9.071	-9.071	-9.071	-9.071	-9.071	-9.071	
Legge di Stabilità	cp	cs	81.672	103.991	103.991	190.929	190.929	190.929	190.929	110.929	110.929	
TOTALE MISSIONE	cp	cs	2.666.542	2.417.434	2.417.434	805.929	805.929	805.929	805.929	3.610.929	3.610.929	
Infrastrutture pubbliche e logistica												
<i>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici</i>												
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI												
LEGGI N. 398 Del 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1).												
- ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.5 - CAP. 7156)	15.494	15.494	15.494	15.494	15.494	15.494	15.494	15.494	15.494	46.482	46.482	2018
Legislazione vigente	cp	cs										
Legge di Stabilità	cp	cs	15.494	15.494	15.494	15.494	15.494	15.494	15.494	46.482	46.482	



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016		ANNO LIM. IMP.
				E SUCCESSIVI	TER.	
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGI FINANZIARIE N. 266 DEL 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	181.837 181.837	181.837 181.837	181.837 181.837	1.091.022 1.091.022	2021	3
Legislazione vigente	CP					
CS						
Legge di Stabilità	CP					
CS						
LEGGI FINANZIARIE N. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	88.750 88.750	88.750 88.750	88.750 88.750	532.500 532.500	2021	3
Legislazione vigente	CP					
CS						
Legge di Stabilità	CP					
CS						
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)						
Legislazione vigente	94.150 94.150	94.150 94.150	94.150 94.150	659.050 659.050	2022	3
Legge di Stabilità	CP					
CS						



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2013		2014		2015		2016		ANNO LTM. TER. IMP.
							E SUCCESSIVI		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE									
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)		95.650 95.650	95.650 95.650	95.650 95.650	95.650 95.650	95.650 95.650	765.200 765.200	765.200 765.200	3
Legislazione vigente	CP								
Legge di Stabilità	CS								
LEGGI FINANZIARIE N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2007)									
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)		90.772 90.772	90.772 90.772	90.772 90.772	90.772 90.772	90.772 90.772	635.404 635.404	635.404 635.404	3
Legislazione vigente	CP								
Legge di Stabilità	CS								
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)		91.612 91.612	91.612 91.612	91.612 91.612	91.612 91.612	91.612 91.612	732.896 732.896	732.896 732.896	3
Legislazione vigente	CP								
Legge di Stabilità	CS								
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)		96.612 96.612	96.612 96.612	96.612 96.612	96.612 96.612	96.612 96.612	869.508 869.508	869.508 869.508	3
Legislazione vigente	CP								
Legge di Stabilità	CS								



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013		2014		2015		2016 E SUCCESSIVI		ANNO TER.	LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	8.477	8.477	2022	3
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
Legislazione vigente Legge di Stabilità	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	8.477	8.477	2022	3
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	225	225	225	225	225	225	1.575	1.575	2022	3
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
Legislazione vigente Legge di Stabilità	225	225	225	225	225	225	1.575	1.575	2022	3
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	64	64	64	64	64	64	448	448	2022	3
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
Legislazione vigente Legge di Stabilità	64	64	64	64	64	64	448	448	2022	3
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7187)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000	2022	3
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
Legislazione vigente Legge di Stabilità	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000	2022	3
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA					
- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015					
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO (1.7 - CAP. 7695)					
Legislazione vigente	568.981	449.993	119.850	-	2015
	568.981	449.993	119.850	-	3
Legge di Stabilita'	568.981	449.993	119.850	-	
	568.981	449.993	119.850	-	
DECRETO LEGGE N. 185 DEL 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE					
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)					
Legislazione vigente	58.200	58.200	58.200	465.600	2023
	58.200	58.200	58.200	465.600	3
Legge di Stabilita'	58.200	58.200	58.200	465.600	
	58.200	58.200	58.200	465.600	
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)					
Legislazione vigente	145.500	145.500	145.500	1.309.500	2024
	145.500	145.500	145.500	1.309.500	3
Legge di stabilita'	145.500	145.500	145.500	1.309.500	
	145.500	145.500	145.500	1.309.500	



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016		ANNO TER.	LIM. IMP.
				E SUCCESSIVI			
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7174)	cp cs 40.000 40.000	30.000 30.000 30.000 30.000	23.300 23.300 23.300 23.300	-	-	2015	
- ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7685)	cp cs 1.072 1.072	1.072 1.072 1.072 1.072	1.072 1.072 1.072 1.072			2022	
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N. 662 Del 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7483)	cp cs 10.329 10.329	10.329 10.329 10.329 10.329	10.329 10.329 10.329 10.329			2016	3
Legislazione vigente Legge di Stabilità							
Legislazione vigente Legge di Stabilità							
Legislazione vigente Legge di Stabilità							



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2013			2014			2015			2016			ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE													
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7484)	CP	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	3
Legislazione vigente	CS	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	
Legge di Stabilità	CP	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	
CS	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329	
DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.													
- ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7485)	CP	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	3
Legislazione vigente	CS	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	
Legge di Stabilità	CP	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	
CS	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	51.646	
LEGGI FINANZIARIE N. 311 DEL 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE 2005).													
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7481)	CP	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3
Legislazione vigente	CS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Legge di Stabilità	CP	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
CS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013		2014		2015		2016		ANNO TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI	LIM. IMP.	
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA									
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.2 - CAP. 7514)									
Legislazione vigente	CP	CS	423.319	423.319	235.112	235.112	387.243	387.243	2016
Riduzione	CP	CS	-111.844	-100.125	-115.201	-115.201	-115.201	-115.201	
Legge di Stabilità	CP	CS	278.657	323.194	119.911	119.911	272.042	272.042	
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7515)									
Legislazione vigente	CP	CS	184.000	184.000	184.000	184.000	183.500	183.500	2016
Legge di Stabilità	CP	CS	184.000	184.000	184.000	184.000	183.500	183.500	
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7518)									
Legislazione vigente	CP	CS	200.000	200.000	288.000	288.000	272.000	272.000	2016
Legge di Stabilità	CP	CS	200.000	200.000	288.000	288.000	272.000	272.000	
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7519)									
Legislazione vigente	CP	CS	3.000	20.000	4.122	4.122	5.000	5.000	2016
Legge di Stabilità	CP	CS	3.000	20.000	4.122	4.122	5.000	5.000	



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA; OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7520)	2.000 2.000	3.000 3.000	12.000 12.000	- -	2015	
Legislazione vigente	cp					
CS						
Legge di Stabilita'	2.000 2.000	3.000 3.000	12.000 12.000	- -		
cp						
CS						
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO (set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7529)	5.000 5.000	15.000 15.000	25.000 25.000	10.000 10.000	2016	
Legislazione vigente	cp					
CS						
Legge di Stabilita'	5.000 5.000	15.000 15.000	25.000 25.000	10.000 10.000		
cp						
CS						
TOTALE MISSIONE	2.321.091 2.321.091	2.264.640 2.264.640	1.815.636 1.815.636	8.002.730 8.002.730		
cp						
CS						
Ricerca e innovazione						
Ricerca scientifica e tecnologica di base						
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO						
- ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENZE INSTITUTE (GSSI) (set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA (3.3 - CAP. 7235)	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	- -	2015	
Legislazione vigente	cp					
CS						
Legge di Stabilita'	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	- -		
cp						
CS						
TOTALE MISSIONE	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	- -		
cp						
CS						



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	segue: Tabella E		ANNO TER.	LIM. IMP.
				2016 E SUCCESSIVI	2032		
Casa e assetto urbanistico							
Edilizia abitativa e politiche territoriali							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO							
- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 7817)							
Legislazione vigente	292.542	292.568	238.023	1.793.727			
	CS	CS		1.793.727			
Legge di Stabilità	292.542	292.568	238.023	1.793.727			
	CS	CS		1.793.727			
TOTALE MISSIONE	292.542	292.568	238.023	1.793.727			
	CS	CS		1.793.727			
Sviluppo e riequilibrio territoriale							
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate							
SVILUPPO ECONOMICO							
LEGGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE							
(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE							
(2.1 - CAP. 8425)							
Legislazione vigente	10.267.128	4.863.635	7.057.325	-			
	CS	CS		7.057.325			
Riduzione	-30.000	-15.000	-	-			
	CS	CS		-			
Rimodulazione	-2.500.000	1.000.000	1.500.000	-			
	CS	CS		-			
Legge di Stabilità	7.737.128	5.848.635	8.557.325	-			
	CS	CS		-			
TOTALE MISSIONE	7.737.128	5.848.635	8.557.325	-			
	CS	CS		-			


XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2013		2014		2015		2016		ANNO TER.	LIM. IMP.
							E. SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE										
Politiche economico-finanziarie e di bilancio										
<i>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali</i>										
ECONOMIA E FINANZE										
LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)										
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.										
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI										
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)										
Legislazione vigente	cp	31.577	31.577	31.577	31.577	31.577	248.806	248.806	2023	3
	cs	31.577	31.577	31.577	31.577	31.577	248.806	248.806		
Legge di Stabilità	cp	31.577	31.577	31.577	31.577	31.577	248.806	248.806		
	cs	31.577	31.577	31.577	31.577	31.577	248.806	248.806		
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte										
ECONOMIA E FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 78 Del 2010: MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA										
- ART. 39 COMMA 4/ter: ZONE FRANCHE URBANE										
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI										
(1.5 - CAP. 7816)										
Legislazione vigente	cp	14.875	14.875	-	-	-	-	-	2013	3
	cs	14.875	14.875	-	-	-	-	-		
Riduzione	cp	-1.081	-1.081	-	-	-	-	-		
	cs	-1.081	-1.081	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	13.794	13.794	-	-	-	-	-		
	cs	13.794	13.794	-	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	45.371	31.577	31.577	31.577	31.577	248.806	248.806		
	cs	45.371	31.577	31.577	31.577	31.577	248.806	248.806		

segue: Tabella E

	2013		2014		2015		2016 E SUCCESSIVI		ANNO TER.	LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE										
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche										
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche										
ECONOMIA E FINANZE										
LEGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.										
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (24.4 - CAP. 7335)										
Legislazione vigente	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	131.268	2019	3
	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	131.268		
Legge di stabilita										
	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	131.268		
	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	32.817	131.268		
TOTALE MISSIONE	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS		
	23.424.450	22.501.322	20.809.263	20.809.263	20.354.060	20.354.060	29.705.332	29.705.332		
TOTALE GENERALE	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS		
	23.424.450	22.501.322	20.809.263	20.809.263	20.354.060	20.354.060	29.705.332	29.705.332		



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 18,20



16PDL0064050